SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 106

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 9 maggio 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
VIA PRINCIPE UMBERTO 4 - 00185 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 116

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

DECRETO 5 maggio 2010.

Ammissione, in via definitiva, agli interventi agevolativi del progetto esecutivo DM29014. (Prot. n. 134/Ric). *(11A05741)*

DECRETO 30 luglio 2010.

Ammissione, in via definitiva, agli interventi agevolativi del progetto esecutivo DM29042. (Prot. n. 258/Ric). *(11A05742)*

DECRETO 30 settembre 2010.

Ammissione, in via definitiva, agli interventi agevolativi del progetto esecutivo DM28980. (Prot. n. 599/Ric). *(11A05743)*

DECRETO 29 novembre 2010.

Ammissione, in via definitiva, agli interventi agevolativi del progetto esecutivo DM29098. (Prot. n. 815/Ric). *(11A05744)*

DECRETO 30 settembre 2010.

Variazione della titolarità del progetto DM29005. (Prot. n. 598/Ric). *(11A05745)*

DECRETO 30 settembre 2010.

Variazione della titolarità del progetto DM29117. (Prot. n. 600/Ric). *(11A05746)*

DECRETO 30 settembre 2010.

Variazione della titolarità del progetto DM29017. (Prot. n. 601/Ric). *(11A05747)*

DECRETO 30 settembre 2010.

Variazione della titolarità del progetto DM29084. (Prot. n. 603/Ric). *(11A05748)*

DECRETO 30 settembre 2010.

Variazione della titolarità del progetto DM29107. (Prot. n. 604/Ric). *(11A05749)*

DECRETO 30 settembre 2010.

Variazione della titolarità del progetto DM28905. (Prot. n. 605/Ric). *(11A05750)*

DECRETO 30 settembre 2010.

Variazione della titolarità del progetto DM29064. (Prot. n. 606/Ric). *(11A05751)*

DECRETO 6 ottobre 2010.

Variazione della titolarità del progetto DM29010. (Prot. n. 612/Ric). *(11A05752)*

DECRETO 12 ottobre 2010.

Concessione di agevolazioni per il distacco temporaneo di personale di ricerca pubblico di cui all'articolo 15 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 a favore del C.N.R. (Decreto n. 645/Ric.). *(11A05753)*

DECRETO 12 ottobre 2010.

Concessione di agevolazioni per il distacco temporaneo di personale di ricerca pubblico di cui all'articolo 15 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 a favore del C.N.R. (Decreto n. 646/Ric.). *(11A05754)*

DECRETO 12 ottobre 2010.

Concessione di agevolazioni per il distacco temporaneo di personale di ricerca pubblico di cui all'articolo 15 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 a favore del C.N.R. (Decreto n. 647/Ric.). *(11A05755)*

DECRETO 12 ottobre 2010.

Concessione di agevolazioni per il distacco temporaneo di personale di ricerca pubblico di cui all'articolo 15 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 a favore del C.N.R. (Decreto n. 648/Ric.). *(11A05756)*

DECRETO 12 ottobre 2010.

Concessione di agevolazioni per il distacco temporaneo di personale di ricerca pubblico di cui all'articolo 15 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 a favore del C.N.R. (Decreto n. 649/Ric.). *(11A05757)*

DECRETO 12 ottobre 2010.

Concessione di agevolazioni per il distacco temporaneo di personale di ricerca pubblico di cui all'articolo 15 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 a favore del C.N.R. (Decreto n. 650/Ric.). *(11A05758)*

DECRETO 12 ottobre 2010.

Concessione di agevolazioni per il distacco temporaneo di personale di ricerca pubblico di cui all'articolo 15 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 a favore del C.N.R. (Decreto n. 651/Ric.). *(11A05759)*

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 2011.

Terzo Piano biennale nazionale di azioni e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 1 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto l'articolo 2, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1997, n. 451, recante istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, recante riordino dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 ed in particolare, l'articolo 1, comma 5, dove si prevede che il Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previo parere della Conferenza unificata e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Visto il Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva 2010-2011, predisposto dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, d'intesa con il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con delega alle politiche per la famiglia;

Vista, altresì, l'informativa del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alle Politiche per la famiglia al Consiglio dei Ministri nella riunione del 22 luglio 2010;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare per l'infanzia espresso nella seduta del 28 ottobre 2010;

Acquisito il parere della Conferenza unificata espresso nella seduta del 18 novembre 2010;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2010;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva 2010-2011, parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SACCONI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 2011
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri
Registro n. 8, foglio n. 361

ALLEGATO

III PIANO BIENNALE NAZIONALE DI AZIONI E DI INTERVENTI PER LA TUTELA DEI DIRITTI E LO SVILUPPO DEI SOGGETTI IN ETA' EVOLUTIVA

dicembre 2010

Indice

7. *Promuovere l'interculturalità*

Le problematiche

Gli obiettivi generali

Le azioni

- *Ricongiungimento familiare degli stranieri*
- *Sostegno, accompagnamento educativo e inserimento lavorativo per i minori sottoposti a procedimento penale, inclusi minori rom, sinti, caminanti e minori immigrati;*
- *Prevenzione della dispersione scolastica dei minori, inclusi minori rom, sinti e caminanti e minori immigrati e attuazione di interventi di inclusione sociale;*
- *La tutela del diritto alla salute nei bambini e adolescenti Rom, Sinti e Caminanti;*
- *La promozione della formazione del personale docente e dirigente per l'interculturalità;*
- *Il rafforzamento del ruolo delle seconde generazioni;*
- *Gestione delle informazioni, raccolta dati e reti interistituzionali per l'interculturalità*

8. Le strategie e le tematiche prioritarie della cooperazione italiana

9. Le risorse

1. Premessa

Questo terzo Piano d'azione per l'infanzia viene emanato nel ventesimo anno di vigenza della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo. Oltre vent'anni, infatti, sono trascorsi dalla firma solenne della Convenzione, punto di arrivo di un cammino iniziato agli inizi del secolo scorso con i primi riconoscimenti al bambino dei diritti umani e di cittadinanza.
La Convenzione ONU del 1989 delinea in modo organico e completo lo Statuto dei diritti dei giovani cittadini, che diventa parte integrante del diritto interno e pienamente operante attraverso gli strumenti di ratifica. Essa traccia le linee portanti delle future politiche nazionali degli Stati aderenti, *il migliore interesse del fanciullo, la non discriminazione e la protezione* - e declina i diritti riconosciuti affermando che essi spettano ad ogni persona senza distinzione di razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica, ricchezza, nascita od altra condizione e che la comunità familiare è fondamentale per lo sviluppo del bambino – e quindi deve essere sostenuta e protetta. La protezione, poi, deve essere assicurata per le condizioni di debolezza intrinseche e accompagnata da azioni efficaci di preparazione a vivere una vita nella società ed a crescere nello spirito di pace, dignità, tolleranza, libertà, eguaglianza e solidarietà.
Queste enunciazioni si inseriscono armonicamente nel quadro dei diritti riconosciuti dalla Carta costituzionale. In primo luogo, la persona umana, dal concepimento alla morte naturale, è il fine supremo dell'esperienza comunitaria: la *buona vita umana* di ogni individuo è la fonte primaria di tutte le energie attraverso cui si costruisce la vita sociale, la cui organizzazione, di conseguenza, deve assicurare la pienezza di vita ed il libero esplicarsi delle capacità vitali dell'uomo. Il bambino è persona umana e come tale meritevole di rispetto, di eguale considerazione, di identica tutela dei suoi fondamentali diritti.
Questi diritti sono riconosciuti al singolo in stretta relazione ai contesti sociali in cui esso è intimamente inserito ed in cui costruisce e realizza la sua socialità attraverso una rete di relazioni costitutive come la famiglia e la comunità di appartenenza.
La Repubblica, pertanto, riconosce e sostiene la famiglia, la principale formazione sociale in cui si esplica la vita del bambino e si gioca la sfida educativa: la famiglia è il soggetto sociale che adempie allo stesso tempo a funzioni private ed a funzioni pubbliche. La formazione della famiglia è agevolata con misure economiche ed altre provvidenze volte a garantire e proteggere la maternità, l'infanzia e la gioventù.
La effettiva fruizione dei diritti necessita dell'organizzazione dei servizi alla persona ed alla collettività ispirati ai principi della sussidiarietà e della *solidarietà* . Ciò comporta che ogni decisore pubblico, ogni pianificatore, ogni operatore sociale chiamato a tradurre in atti generali o puntuali le normative che regolano la materia nello svolgimento delle attività di competenza deve farvi riferimento.
Il modello sociale italiano, in questi sessant'anni di attuazione, ha mostrato sì alcuni punti di attrito che hanno provocato una serie di disfunzioni e, soprattutto, una evidente distanza tra settentrione e meridione nella quantità e qualità dei servizi offerti al cittadino, ma ha anche fatto emergere un punto di forza che fa del modello italiano un'esperienza unica nel quadro internazionale: il terzo settore, soggetto flessibile e particolarmente adeguato a inserirsi nell'organizzazione dei servizi e che costituisce un formidabile patrimonio di esperienze e di partecipazione. Esso è l'espressione di quella capacità di donare su cui il nostro Paese è cresciuto e potrà svilupparsi.

In tale contesto si inserisce il *Libro bianco sul futuro del modello sociale,* che parte dalle considerazioni sin qui fatte per *riformare* il Welfare italiano secondo un modello sociale orientato a promuovere l'autosufficienza di ciascuna persona, sia come individuo sia come parte delle formazioni sociali, a cominciare dalla famiglia.
Il primo valore guida in questa sfida è proprio quello costituzionale della centralità della persona, in sé e nelle sue proiezioni relazionali: la famiglia, quale luogo delle relazioni affettive; il lavoro, quale espressione di un progetto di vita; la comunità e il territorio, quali ambiti di relazioni solidali. Da questo valore discende un Welfare delle opportunità e delle responsabilità, che si rivolge alla persona nella sua integralità, destinato progressivamente a sostituire il modello attuale di tipo prevalentemente risarcitorio. Un Welfare che interviene in anticipo, con un'offerta personalizzata e differenziata, rispetto al formarsi del bisogno e che sa stimolare comportamenti e stili di vita responsabili e, per questo, utili a sé e agli altri.
Un modello sociale così definito si realizza non solo attraverso le funzioni pubbliche, ma anche riconoscendo, in sussidiarietà, il valore della famiglia, della impresa profittevole e non, come di tutti i corpi intermedi che concorrono a fare comunità.

2. Il senso e l'articolazione del Piano di Azione

All'interno del descritto quadro normativo e dei principi ricordati si sono svolti i lavori dell'Osservatorio Nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza per la stesura del terzo *Piano Nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva.*
Il Piano, che è lo strumento di attuazione e di implementazione della Convenzione, è il programma di lavoro, ratificato al più alto livello, che rappresenta l'esito del confronto tra le istituzioni centrali dello Stato, le Regioni, gli Enti Locali, le formazioni sociali e tutti gli altri attori impegnati nella promozione del benessere dei bambini e dei ragazzi, per la realizzazione di interventi culturali, normativi ed amministrativi a favore dell'infanzia e dell'adolescenza, da realizzarsi a tutti i livelli di Governo con la partecipazione attiva della società civile e in stretto raccordo con le istituzioni dell'Unione Europea.
Il presente Piano non è un mero adempimento rituale, ma si pone l'ambizioso obiettivo di operare come uno strumento innovativo.
Elementi di continuità e di discontinuità con le impostazioni dei Piani precedenti lo caratterizzano non solo come un nuovo Piano di Azione, ma come un Piano "nuovo". La continuità riguarda innanzitutto il permanere della necessità di dare unitarietà e coerenza alle scelte e alle politiche per l'infanzia e l'adolescenza del Governo e, di conseguenza alle politiche ed ai servizi, evitando scollamenti e frammentazioni tra gli interventi. In secondo luogo si vuole continuare e incrementare la costruzione di una cultura della cooperazione tra istituzioni pubbliche e realtà del privato sociale, in linea con la riforma costituzionale del 2001.

Gli elementi di novità riguardano principalmente due dimensioni.
Rispetto all'approccio il presente Piano non affronta tutto il complesso delle politiche e dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza, ma ha identificato alcune dimensioni prioritarie che rappresentano le direttrici di intervento sulle quali ha sviluppato proposte di azioni coordinate. Le priorità individuate hanno inteso sottolineare l'attenzione ad alcuni aspetti ritenuti importanti, ma non hanno voluto affatto proporre delle tematiche settoriali, tendendo piuttosto a pervenire alla globalità dell'analisi e alla trasversalità delle azioni, partendo dalle priorità indicate.
Rispetto al metodo la peculiarità è rappresentata dalla scelta di adottare un processo partecipato non solo nella fase della costruzione del Piano di Azione per l'infanzia e l'adolescenza, ma anche della sua attuazione attraverso la programmazione di un percorso di accompagnamento e monitoraggio permanenti, con l'obiettivo di favorire la sua corretta applicazione e valutazione. Un percorso di affiancamento che impegnerà tutte le componenti del settore pubblico e della società civile.

Il Piano svolge una funzione di raccordo tra i diversi livelli di responsabilità decisionale, programmatoria, organizzativa e operativa dell'ordinamento italiano, con la convinzione e la consapevolezza che è necessario mantenere una prospettiva coerente ed unitaria alla politica nazionale e locale per la garanzia dei diritti all'infanzia e all'adolescenza.
Per questo motivo gli obiettivi individuati sulla base di un'approfondita analisi dei contesti di riferimento richiedono una declinazione da parte dei diversi livelli di governo con diverse tipologie di azione che, pur nelle varie responsabilità, devono coinvolgere da protagonisti i portatori di interessi qualificati per la tutela dei diritti e lo sviluppo dell'infanzia e dell'adolescenza.
Una metodologia di lavoro collegiale ha accompagnato tutte le fasi elaborative del presente Piano.
Il suo percorso di costruzione, coordinato dal Comitato tecnico-scientifico del Centro nazionale di documentazione per l'infanzia e l'adolescenza, è stato caratterizzato infatti da una diffusa e articolata *consultazione* tra tutti i componenti dell'Osservatorio nazionale infanzia che hanno partecipano ai gruppi e, per quanto possibile, con i soggetti collettivi che essi rappresentano, nell'ottica di individuare obiettivi strategici condivisi e di armonizzare la costruzione delle politiche e l'erogazione dei servizi..
L'Osservatorio nazionale infanzia e adolescenza, in un primo momento, ha individuato sette gruppi di lavoro su tematiche e contenuti specifici, ritenuti di interesse comune per le amministrazioni pubbliche, le diverse formazioni sociali e i soggetti collettivi attivi nella promozione e nella difesa dei diritti dei bambini: il patto intergenerazionale e intragenerazionale; il diritto alla partecipazione e ad un ambiente a misura di bambino;

la povertà dei bambini e degli adolescenti; i minori verso una società interculturale; i minori Rom, Sinti, Camminanti; il sistema delle tutele, delle garanzie e dei diritti; la rete dei servizi integrati.
Per ognuna di queste tematiche i gruppi di lavoro hanno effettuato una ricognizione sullo stato del dibattito e delle esperienze, prodotto un documento di indirizzo e una sintesi progettuale. Partendo da questi documenti sono state individuate le priorità di azione.

Con la finalità di rendere più agile ed incisivo il percorso di attuazione del Piano di Azione l'articolazione tematica iniziale è stata ricompresa in quattro direttrici d'azione che sono:

A. ***Consolidare la rete integrata dei servizi e il contrasto all'esclusione sociale*** è il "contenitore" di un sistema di intervento che dà continuità alle azioni di prevenzione, cura e recupero.

B. ***Rafforzare la tutela dei diritti*** è il settore di intervento centrato sulla protezione e sulla tutela prevalentemente giuridica.

C. ***Favorire la partecipazione per la costruzione di un patto intergenerazionale*** è l'ambito di intervento che ha raccolto i contributi progettuali dei Gruppi centrati sul protagonismo dei cittadini in crescita.

D. ***Promuovere l'integrazione delle persone immigrate*** è la direttrice in cui sono confluite le proposte riguardanti i minori stranieri ed i minori rom.

Per ognuna di queste direttrici si sono individuate le problematiche principali e gli obiettivi generali, che sono stati arricchiti dai contributi derivanti dalle conclusioni dei gruppi di lavoro tematici organizzati in occasione della Conferenza Nazionale sull'infanzia e sull'adolescenza, svoltasi a Napoli dal 18 al 20 novembre 2009.
Seguono per ogni direttrice le specifiche azioni da ricondursi essenzialmente a tre macrocategorie:

- *gli interventi di tipo legislativo*, che impegnano principalmente le Amministrazioni centrali in fase di proposta normativa, in stretto raccordo con le Regioni;
- *gli interventi di tipo amministrativo generale e/o programmatorio*, di competenza delle amministrazioni centrali - in stretto raccordo con le Regioni e, ove opportuno, con gli Enti Locali - o di esclusiva competenza regionale;
- *gli interventi di natura amministrativa operativa*, quali i progetti a sperimentazione decentrata e gli orientamenti unitari.

Ogni intervento deve attuarsi secondo il principio di sussidiarietà sia verticale che orizzontale, in modo da assicurare un intervento di prossimità e pienamente rispondente ai bisogni emergenti. In tal senso va innanzitutto riconosciuta e sostenuta l'iniziativa dei corpi intermedi nella risposta ai bisogni.

Le azioni a loro volta sono state definite all'interno di una scheda che prevede le seguenti voci:

- *il Titolo* raggruppa per tematiche omogenee uno o più obiettivi;
- la *Tipologia azione* classifica l'azione progettuale in relazione alle tipologie previste e ai diversi livelli di attuazione amministrativa;
- l'*Obiettivo* individua uno o più obiettivi specifici cui si riferisce la scheda;
- l'*Azione/Intervento* descrive l'azione che si propone di intraprendere per raggiungere l'obiettivo di riferimento;
- i *Soggetti coinvolti* – in relazione al livello territoriale cui si riferisce ogni azione (nazionale, regionale, sub regionale) sono indicati i diversi soggetti coinvolti (istituzionali e non). Sono indicati sia i soggetti che, per responsabilità istituzionali o per competenze o altro titolo, sono da considerare "promotori", cioè coloro (anche più di uno) che sono chiamati ad avviare l'azione proposta, sia i soggetti "collaboratori", sempre istituzionali e non, che collaboreranno alla realizzazione dell'azione proposta; ambedue le tipologie possono essere considerate composte da soggetti intermedi, che hanno responsabilità e titolarità diverse nell'attuazione, assumendo decisioni primarie e secondarie rispetto alle azioni. Sono anche indicati i destinatari degli interventi del Piano d'Azione, ossia chi usufruisce delle azioni.

L'approvazione dello schema di Piano di Azione da parte del Governo, che recepisce le condizioni espresse dalla Commissione Parlamentare per l'Infanzia e l'adolescenza nella formulazione del suo parere favorevole

e che accoglie le osservazioni formulate in Conferenza Unificata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, dall'ANCI e dall'UPI, costituisce l'avvio dell'attuazione che dovrà vedere la massima partecipazione in tutte le sue fasi di tutti i livelli amministrativi e dei corpi intermedi come le famiglie e il terzo settore.
Particolare attenzione nell'attuazione del presente Piano sarà posta nell'assicurare, in coerenza con il dettato dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451 e successive modificazioni, che indica le funzioni attribuite alla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, sinergia tra la Commissione stessa e le istituzioni e gli enti promotori e collaboratori nella programmazione e nella realizzazione delle azioni previste.
Il controllo partecipato nell'accompagnamento, nel monitoraggio e nella valutazione degli esiti delle azioni previste dal Piano di Azione vedrà coinvolti lo stesso Osservatorio nazionale infanzia e adolescenza e il Comitato tecnico-scientifico del Centro nazionale oltre che la collegialità dei soggetti impegnati nella realizzazione del Piano.
Il Piano è un documento di natura programmatica. La definizione delle risorse per la sua implementazione avviene nelle modalità descritte al successivo punto 9.

3. Il contesto di riferimento

I 10 milioni di bambini e ragazzi italiani costituiscono una risorsa unica per lo sviluppo del Paese e il dovere dell'intera comunità è di offrire loro un contesto in cui possano crescere, scoprire la propria vocazione, maturare le proprie capacità per sé e il bene della società tutta. Solo in quest'ottica potranno infatti divenire cittadini responsabili. Essi si trovano a nascere ed a crescere in una società molto diversa da quella in cui sono cresciuti i loro genitori e in un quadro di valori di riferimento spesso non chiaro ed in continua evoluzione.
C'è chi parla giustamente di un'emergenza educativa che investe la nostra società. Per una crescita sociale ed economica dell'Italia, la risposta ai bisogni materiali dei minori non può essere slegata dalla capacità degli adulti di trasmettere un senso della vita, di favorire un'esperienza quotidiana di impegno e responsabilità in una dimensione di bene comune. Se passi avanti sono stati fatti in questi ultimi anni per migliorare la condizione di vita di bambini, bambine ed adolescenti e supportarne la crescita anche nei momenti di difficoltà, permangono però ancora situazioni di problematicità.
La caduta della fecondità ha portato a famiglie sempre più piccole e con meno figli, producendo effetti sulla quotidiana esperienza del divenire adulti e sulle opportunità di socializzazione delle generazioni più giovani.
E' aumentato nel tempo il numero di donne al lavoro, ma risulta carente il sistema dei servizi socio educativi per la prima infanzia, soprattutto al sud dove l'occupazione femminile resta molto bassa.
E' cresciuta la presenza di bambini stranieri nelle classi raggiungendo, nell'anno scolastico 2008/09, nei vari segmenti di istruzione l'incidenza complessiva del 7%, ma anche di bambini rom fuori di esse.
La crisi globale ha peggiorato la situazione economica di molte famiglie e ha esposto un maggior numero di bambini al rischio di povertà, una povertà che aumenta in presenza di figli minori e con l'aumentare del numero di figli. In Italia, nel 2008, l'incidenza di povertà relativa tra le famiglie con figli era pari al 15,6% a fronte dell'11,3% nel complesso delle famiglie residenti. Il 4,6% delle famiglie si trova in condizione di povertà assoluta, quota che sale al 5,1% tra le famiglie con figli.
Al 31 dicembre 2007 più di 32.000 bambini erano fuori dalla propria famiglia di origine, in affidamento o in comunità, dato che evidenzia come sia ancora esiguo l'impegno per evitare l'allontanamento con interventi mirati al sostegno delle famiglie che attraversano situazioni di disagio temporaneo, soprattutto di natura economica.
Ci sono ancora ragazzi che abbandonano precocemente la scuola per intraprendere illegalmente percorsi lavorativi poco qualificati e non solo per le difficoltà economiche della famiglia, ma anche per avere immediata disponibilità di danaro. La dispersione scolastica nell'anno scolastico 2006/2007 era quantificabile in un numero di abbandoni pari a 2.791 nella scuola secondaria di primo grado e di 44.664 nella secondaria di secondo grado.
La criminalità minorile risulta tendenzialmente stabile, con una forte presenza di ragazzi stranieri e, nelle carceri femminili, di ragazze rom.
Si è stabilizzato, ma senza accenni ad una diminuzione, il fenomeno dei minori stranieri non accompagnati (alla data del 31 dicembre 2008 risultano segnalati in Italia 7.760 adolescenti) e rimane l'urgenza di incidere in maniera efficace sulla tratta di giovani donne e adolescenti destinate al mercato turpe della prostituzione.

Nell'offerta dei servizi alla persona sembrano esistere due "Italie". Il perdurare di modelli organizzativi inefficienti, pur a fronte di livelli di spesa elevati, rischia di penalizzare una parte consistente della popolazione e al suo interno le fasce più vulnerabili nell'accesso alle prestazioni e ai servizi.

4. Consolidare la rete integrata dei servizi e il contrasto all'esclusione sociale

Le problematiche

L'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni e il necessario processo di crescita delle politiche in favore dei soggetti in età evolutiva vanno inseriti nel quadro dell'attuazione del federalismo fiscale ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, che ha trovato recente impulso nella legge 42/09 di delega al Governo.
In particolare gli articoli 8 e 11 delle legge delega introducono il concetto di *costi standard*, ovvero delle spese corrispondenti al fabbisogno standard per i livelli essenziali delle prestazioni, che andranno a coprire tutte le spese delle amministrazioni locali, in particolare, per le prestazioni e i servizi riguardanti il diritto alla salute, all'assistenza e il diritto allo studio. L'erogazione delle prestazioni sarà prevista in condizioni di efficienza e di appropriatezza sul territorio nazionale e sarà finanziata da tributi propri, dalla compartecipazione a Irpef e Iva, oltre a quote del fondo perequativo da istituire in favore delle regioni con minore capacità fiscale per abitante.
In questo quadro normativo in fase di modifica, partendo dal presupposto che gli obiettivi principali del piano sono il superiore interesse del minore e il diritto del minore a vivere in una famiglia, prioritariamente nella sua famiglia, le parole chiave che muovono la scelta dei primi interventi da realizzare sono: accoglienza, presa in carico e prevenzione.
In questo contesto assumono particolare rilevanza per il nostro Paese, le condizioni di povertà dei bambini e delle loro famiglie verso i quali vanno messe in campo specifiche azioni di contrasto all'esclusione sociale.
Alla luce di quanto appena detto, attenzione costante e prioritaria sarà accordata all'approfondimento ed allo studio di ipotesi attuative dell'art. 117 lett. m della Costituzione con riferimento alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali dei minori in armonia con il principio di non discriminazione sancito dalla stessa Carta Costituzionale e dalla Convenzione sui diritti del fanciullo.

Gli obiettivi generali

È necessario garantire che il disagio delle famiglie, dei bambini e degli adolescenti, possa, prima di tutto, essere accolto, sostenuto e accompagnato attraverso la presa in carico da parte di un servizio pubblico e di un professionista qualificato. Il disagio delle famiglie, dei bambini e degli adolescenti che in esse vivono, richiede necessariamente un lavoro di prevenzione, di affiancamento e accompagnamento finalizzato ad affrontare le difficoltà quotidiane prima che queste si traducano in conflittualità gravi e non più recuperabili; nel contempo occorre lavorare per il recupero delle situazioni di disagio, di criticità e di emarginazione valorizzando la funzione di accompagnamento che solo un professionista e un contesto di servizi qualificati possono realizzare.
La finalità generale è, dunque, quella di attuare su tutto il territorio nazionale percorsi a protezione del minore e della sua famiglia grazie ad azioni di consolidamento e di messa a sistema degli interventi che facilitino l'utilizzazione di un'adeguata rete di servizi capaci di sostenere la funzione genitoriale. L'obiettivo della tutela dei diritti dei minori si raggiunge sganciandosi dall'ottica dell'emergenza ed intervenendo sulla famiglia e sulle politiche per il suo sostegno e per il rafforzamento dei servizi di accompagnamento della genitorialità, promuovendo interventi di educativa domiciliare e di modulazione delle risorse accoglienti, investendo sulle buone prassi, sulle procedure e sull'interconnessione dei diversi saperi e conoscenze: è in questa prospettiva che acquistano valore gli interventi di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale.
La *lotta alla povertà* è un obiettivo prioritario da declinare in una serie di obiettivi/azioni che rimuovano *gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona* e che rendano effettivamente fruibile il diritto incomprimibile ad una *esistenza libera e dignitosa*.
Gli obiettivi/azioni spaziano dai trasferimenti alle famiglie alle politiche attive del lavoro, dai servizi di conciliazione diffusi alla riduzione dei costi di cura, abitativi e sanitari, dal sostegno alla famiglia all'accesso ad un'educazione gratuita e di qualità.

Il *pieno sviluppo della persona di minore età* necessita che tutte queste azioni vengano organizzate in servizi permanenti strutturati secondo un approccio integrato.
Per realizzare a pieno questi diritti, di conseguenza, si individuano obiettivi/azioni che mirino a garantire uguaglianza di opportunità per gli utenti e, conseguentemente, a ridurre le evidenti e forti disparità a livello nazionale rispetto alle politiche per l'infanzia, alla tipologia ed efficacia dei servizi e alla qualità dei modelli organizzativi e, in secondo luogo, al potenziamento della collaborazione interistituzionale in un'ottica di visione unitaria delle politiche per l'infanzia sull'intero territorio nazionale.
I servizi, anche e soprattutto quelli per la fragilità dell'infanzia e dell'adolescenza, devono essere dedicati, competenti, qualificati e stabili, in grado di costituire una solida infrastruttura sociale. Devono, inoltre, beneficiare di un sistema capace di allocare e stanziare risorse adeguate alle finalità previste ma, al contempo, devono essere oggetto di monitoraggio e verifica rispetto alla loro efficacia ed alla spesa.
Ciò implica, necessariamente, la necessità di addivenire ad una condivisione dei criteri per la definizione dell'appropriatezza degli interventi, al ripensamento del ruolo dei servizi pubblici in una direzione che privilegi la funzione di programmazione e di governo del welfare e la valorizzazione dell'apporto del privato sociale e della comunità locale.
Infine, ma non ultimo per importanza, ciò implica anche la necessità di addivenire ad una definizione dei livelli essenziali minimi di assistenza.
Il governo della rete ha necessità di luoghi, ambiti e tempo. Essa si costruisce nelle relazioni tra istituzioni, tra persone che fanno le istituzioni. Si costruisce in luoghi di raccordo, che ripropongono il tema dell'ambito e della "zona" come luogo d'incontro all'interno del quale realizzare gli interventi e i servizi sociali, in forma unitaria ed integrata, adottando il metodo della programmazione partecipata degli interventi e delle risorse, dell'operatività per progetti, della verifica sistematica dei risultati in termini di qualità e di efficacia delle prestazioni, nonché della valutazione di impatto di genere e promuovendo azioni per il sostegno delle realtà familiari, delle connesse reti informali e la qualificazione dei soggetti operanti nel terzo settore. Essa si costruisce, infine, con il privilegiare la risposta ai bisogni di bambini e adolescenti attraverso la costruzione di servizi che adottino un approccio multidisciplinare ed il lavoro di *equipe.*

Le azioni

Titolo:	**POTENZIAMENTO DELLA RETE DEI SERVIZI INTEGRATI PER LA PRIMA INFANZIA**		
Tipologia azione:	Atti delle Amministrazioni centrali coordinati con le Regioni e le Provincie autonome	*Cod.:*	A01
Obiettivo:	SERVIZI EDUCATIVI 0-3 Estendere i servizi socio-educativi per la prima infanzia 0 - 3 anni		
Azione/ Intervento:	- Realizzazione e potenziamento su tutto il territorio nazionale di servizi per bambini dai 3 mesi ai 3 anni d'età (nidi d'infanzia, micro-nidi, nidi aziendali o nei luoghi di lavoro, sezioni primavera aggregate a nidi e a scuole dell'infanzia), aumentando la percentuale di copertura tra utenza potenziale e iscritti nel biennio del Piano di Azione. - Realizzazione e potenziamento su tutto il territorio nazionale di servizi educativi integrativi ai nidi e alle scuole per l'infanzia (centri gioco, spazi gioco, centri per bambini e genitori).		
Soggetti coinvolti:	Promotori PCM - Dipartimento delle politiche per la famiglia/Dipartimento Pari opportunità, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, MIUR (elaborazione di normative e di livelli minimi di copertura, assegnazione di fondi per l'incremento del sistema) Regioni (elaborazione di normative di principio e di livelli minimi di copertura, assegnazione di fondi per l'incremento del sistema) Province (raccordo sovraterritoriale, riequilibrio territoriale) Comuni (governo del sistema e attuazione diretta o indiretta del servizio) Collaboratori EELL Privato (sociale e non) Aziende (es. nidi nei luoghi di lavoro) Privati (attuazione e gestione dei servizi) Destinatari finali Diretti: bambini e famiglie Indiretti: sistema sociale allargato		

Titolo:	**PROGETTO DI AZIONI DI SISTEMA ED ASSISTENZA TECNICA REGIONI DEL SUD**		
Tipologia azione:	Atti delle Amministrazioni centrali coordinati con le Regioni e le Provincie autonome	*Cod.:*	A02
Obiettivo:	Intervenire sulla distribuzione dei servizi nelle diverse aree territoriali per eliminare lo squilibrio tra nord e sud del paese, supportando le otto Regioni del Sud nel processo di conseguimento degli obiettivi di servizio con specifico riferimento ai target relativi ai servizi per la prima infanzia		
Azione/ Intervento:	Realizzare a partire dal biennio 2008-2010 (fino al 2013) un Progetto di Azioni di sistema ed assistenza tecnica rivolto alle otto regioni del sud, articolato in: - Attività di formazione volta al rafforzamento delle competenze tecnico professionali - Attività di Assistenza tecnica in loco per sostenere la programmazione e la attuazione dei Piani regionali - Attività di sistema per diffondere, anche con tecnologia web, documentazione, linee guida, strumentario operativi, ecc. - Scambi e gemellaggi con le altre Regioni del Centro Nord		
Soggetti coinvolti:	Promotori - PCM - Dipartimento per le politiche della famiglia - Ministero del Lavoro e delle politiche sociali - Ministero dello Sviluppo Economico Collaboratori - CNDA Destinatari finali - Regioni del sud		

Titolo:	**SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ: SPERIMENTAZIONE “NIDI DOMICILIARI”**		
Tipologia azione:	Progettualità nazionali a compartecipazione decentrata	*Cod.:*	A03
Obiettivo:	Integrazione degli interventi su occupazione e servizi sociali, per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro in famiglia		
Azione/ Intervento:	Nel rispetto delle relative competenze, finanziamento nazionale, integrato da eventuali finanziamenti territoriali, di progetti per la sperimentazione controllata e verificata di esperienze dei cosiddetti "asili domiciliari", incentrati su persone, adeguatamente formate, che offrono educazione e cura a bambini di altri presso il proprio domicilio.		
Soggetti coinvolti:	Concertazione a livello nazionale tra Governo, Regioni e Enti Locali sui contenuti di un “avviso pubblico” per il finanziamento di progetti per la sperimentazione degli “asili domiciliari”. Predisposizione dell’“avviso pubblico” da parte delle strutture ministeriali competenti. Approvazione in Conferenza Unificata dell'intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti Locali sull’“avviso pubblico”. Attuazione degli interventi attraverso la emanazione degli Atti conseguenti da parte dei soggetti pubblici coinvolti.		

Titolo:	**GENERALIZZAZIONE DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA**		
Tipologia azione:	Atti delle Amministrazioni centrali coordinati con le Regioni e le Provincie autonome	*Cod.:*	A04
Obiettivo:	Generalizzare i servizi educativi e scolastici per la prima infanzia 3-6		
Azione/ Intervento:	- Generalizzazione delle scuole dell'infanzia del sistema integrato nazionale di istruzione allo scopo di garantire l'offerta educativa a tutti i bambini tra i 3 e i 6 anni - Miglioramento dell'offerta educativa attraverso azioni volte a garantire l'innalzamento della qualità		
Soggetti coinvolti:	Promotori - MIUR, Dip. politiche famiglia, Ministero del Lavoro e delle politiche sociali: elaborazione di leggi, programmi e azioni e assegnazione di fondi - Soggetti privati paritari: Comuni ed enti privati paritari per l'attuazione diretta o indiretta dell'offerta educativa Collaboratori - MIUR - USR USP - Regioni - EELL - Privato Destinatari finali - bambini e famiglie - sistema scolastico		

Titolo:	**FAVORIRE LA FREQUENZA DEI MINORI DELLE FAMIGLIE FRAGILI: AI SERVIZI 0-3 ANNI, ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA, AI SERVIZI EDUCATIVI 0-6 ANNI**		
Tipologia azione:	Atti delle Amministrazioni decentrate	*Cod.:*	A05
Obiettivo:	Favorire la genitorialità competente anche attraverso la possibilità di frequenza dei servizi 0-3 anni, delle scuole dell’infanzia, dei servizi educativi 0-6 anni dei bambini le cui famiglie sono in condizioni di esclusione sociale e culturale.		
Azione/ Intervento:	Nell’ambito delle proprie competenze specifiche, utilizzando le forme e le modalità che si riterranno opportune, nei limiti degli stanziamenti previsti per queste o finalità analoghe, i diversi livelli di amministrazione decentrata (Regioni, Province, Comunità Montane, Comuni singoli o in forma associata) sosterranno la genitorialità		

	competente attraverso la definizione di criteri per dare priorità di assegnazione ai bambini di genitori in condizioni di povertà nei posti dei servizi 0-3 anni e nelle graduatorie per la scuola dell'infanzia e dei servizi educativi 0-6 anni.
Soggetti coinvolti:	Promotori - Gli Enti locali: Regioni, Province, Comunità Montane, Comuni singoli o in forma associata Collaboratori - Le scuole dell'autonomia pubbliche e private dei territori Destinatari finali - Bambini di età nido (0 - 36 mesi) e delle scuole dell'infanzia (3 - 6 anni) con genitori, e in particolare mamme sole, che vivono sotto la soglia di povertà.

Titolo:	**INTERVENTI PER MINORI CON DISABILITÀ**		
Tipologia azione:	Atti delle Amministrazioni centrali coordinati con le Regioni e le Provincie autonome	*Cod.:*	A06
Obiettivo:	Migliorare l'efficacia degli interventi sanitari mirati all'integrazione scolastica dei minori con disabilità.		
Azione/ Intervento:	Realizzare una maggiore integrazione scuola/servizio specialistico Infanzia e Adolescenza – Enti locali – Terzo settore, al fine di rafforzare la validità dei protocolli condivisi di valutazione delle abilità e dei bisogni dei minori con bisogni educativi speciali, adottati dai Servizi Specialistici dell'Infanzia e dell'Adolescenza del Servizio Sanitario Nazionale - sia che si tratti di casi con disabilità già individuati, sia che si tratti di alunni che mostrano difficoltà di inserimento nel contesto scolastico – con particolare attenzione al processo di valutazione, redatto sul modello bio-psico-sociale dell'ICF, che costituisce la base per la proposizione del piano educativo individualizzato.		
Soggetti coinvolti:	Promotori - Ministero lavoro e politiche sociali, MIUR, Regioni, Collaboratori - Aziende sanitarie, Enti Locali, Uffici scolastici provinciali Destinatari finali - Minori, Famiglie		

Titolo:	**LINEE DI ORIENTAMENTO UNITARIE PER IL SERVIZIO SOCIALE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'INFANZIA E ALL'ADOLESCENZA**		
Tipologia azione:	Linee di orientamento unitarie	*Cod.:*	A07
Obiettivo:	Favorire l'unitarietà nelle metodologie di intervento e nell'organizzazione del Servizio Sociale rispetto a Segretariato sociale, Presa in carico sociale e Pronto intervento sociale per garantire ai soggetti in crescita e alle loro famiglie: adeguata copertura e professionalità nell'accoglienza, nell'ascolto attento e nell'accesso ai servizi sociali e socio-sanitari; risposte professionali, tempestive e qualificate anche nelle situazioni di urgenza-emergenza in cui si trovano minori.		
Azione/ Intervento:	Predisposizione e approvazione di linee di orientamento unitarie per il territorio nazionale e condivise tra i diversi soggetti, istituzionali e non, portatori di interessi qualificati in materia di Servizio Sociale con particolare riferimento all'infanzia e all'adolescenza. Il documento svilupperà gli aspetti istituzionali, organizzativi, gestionali e professionali dei diversi aspetti che riguardano il Servizio Sociale, tra cui: - caratteristiche e requisiti di base del Segretariato sociale per informazione, aiuto e consulenza, accompagnamento verso la presa in carico e individuazione dei possibili percorsi di risposta; - caratteristiche e requisiti di base del Servizio Sociale Professionale, in relazione a: · modalità di tutela, accompagnamento e presa in carico di situazioni di disagio, crisi e conflittualità in famiglie e che coinvolgano minori, di sviluppo dei processi di aiuto e di inclusione sociale con e per i soggetti in crescita, · un adeguato e sostenibile rapporto tra operatori e numero di abitanti, ai carichi di lavoro, alla qualità degli interventi; - caratteristiche e requisiti di base del Servizio di pronto intervento sociale, in relazione alle modalità di: · funzionamento e risposte adeguate ai bisogni dei minori in situazioni di urgenza ed emergenza, · raccordo per costituzione di una rete di pronta accoglienza che possa rispondere alle urgenze ed emergenze che si presentano sul territorio, · raccordo tra gli Enti e le istituzioni che intervengono su situazioni di emergenza, · formazione specifica e supervisione per gli operatori che operano in situazioni di urgenze ed emergenza.		
Soggetti coinvolti:	Promotori – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; Min. Istruzione; Coord.to Regioni Collaboratori - Enti Locali; ANCI; UPI; Organizzazioni sindacali; Associazioni professionali; Privato sociale Destinatari finali - Minorenni e Famiglie		

Titolo:	**SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ NELLE FAMIGLIE FRAGILI E PREVENZIONE DELL'ALLONTANAMENTO DALLA FAMIGLIA**		
Tipologia azione:	Atti delle Amministrazioni centrali coordinati con le Regioni e le Provincie autonome	*Cod.:*	A08
Obiettivo:	- Favorire la responsabilità e la competenza genitoriale nelle famiglie fragili - Tutelare il diritto del minore a crescere nella propria famiglia, evitandone l'allontanamento attraverso interventi di presa in carico precoce		
Azione/ Intervento:	Convocazione di un tavolo tra Stato e regioni per la definizione di linee di orientamento condivise in materia di: - supporto alle famiglie giovani, a quelle numerose e a quelle monoparentali, con particolare attenzione a favorire la permanenza del "primo anno di età del figlio in famiglia"; - sostegno, accompagnamento, presa in carico della famiglia d'origine al fine di evitare qualunque forma di allontanamento di minori, soprattutto per cause di tipo economico e/o di carenze "materiali".		
Soggetti coinvolti:	Promotori - Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Presidenza del Consiglio, PCM - Dipartimento per le politiche della famiglia, Regioni, EELL Collaboratori – Comuni, Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia, Associazioni/coordinamenti nazionali (advocacy) riconosciute per interesse/lavoro specifico in ambito minorile e della famiglia, Terzo settore (coordinamenti) Destinatari finali – Minori, Famiglie giovani; Famiglie numerose; Famiglie monoparentali, Famiglie d'origine di minori a rischio di allontanamento		

Titolo:	**PROMOZIONE DELL'AFFIDAMENTO FAMILIARE E POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DEDICATI**		
Tipologia azione:	Atti delle Amministrazioni centrali coordinati con le Regioni e le Provincie autonome	*Cod.:*	A09
Obiettivo:	Sviluppo e sostegno dell'affidamento familiare attraverso una serie di azioni finalizzate: - alla costituzione e al potenziamento dei servizi pubblici o dei centri per l'affidamento familiare; - alla realizzazione di Linee Guida di indirizzo nazionali e di Linee Guida di indirizzo regionali per l'affidamento familiare; - ad una attenta ricerca della condivisione dei progetti da parte delle famiglie di origine; - alla promozione di forme di raccordo fra i servizi pubblici o i centri per l'affidamento familiare con le realtà associative presenti nel territorio di riferimento; - ad un migliore coordinamento e raccordo fra Autorità Giudiziaria e Servizi nella fase di abbinamento coppia/bambino; - al potenziamento delle reti di famiglie affidatarie; - alla promozione degli affidamenti omoculturali.		
Azione/ Intervento:	- Costituzione e potenziamento dei servizi pubblici o dei centri per l'affidamento familiare per la sensibilizzazione-formazione, la valutazione e l'abbinamento, per il sostegno e la presa in carico dei nuclei affidatari: - individuazione di una equipe multiprofessionale (assistente sociale, psicologo ed educatori) presso i Centri Affidi; - formazione del personale sia specifica che congiunta degli operatori impegnati nell'affidamento familiare; - supervisione della casistica; - sperimentazione e promozione di nuove forme di affidamento familiare (affido leggero, ecc.). - Definizione di linee di indirizzo nazionale che favoriscano prassi operative comuni e condivise; specifichino le competenze dei vari attori coinvolti e dei relativi ambiti di intervento; disciplinino il monitoraggio degli affidamenti (caratteristiche dei bambini e bambine, famiglie o single affidatari, famiglie di origine, fattori facilitanti, durata, ragioni del rientro o del non rientro, ecc.) e individuino indicatori per la vigilanza dei progetti di affidamento; indichino le modalità minime di formazione e accompagnamento delle famiglie affidatarie; indichino come prioritari l'informazione al bambino e ai genitori biologici, il loro ascolto e la ricerca del loro consenso; suggeriscano forme di collaborazione con le scuole; inseriscano l'attività dell'affido nel sistema locale dei servizi socio-sanitari integrati; - Definizione in ogni regione o provincia autonoma di linee guida o di indirizzo che: favoriscano prassi operative comuni e condivise; specifichino nel dettaglio e in relazione all'organizzazione dei servizi le competenze dei vari attori coinvolti e dei relativi ambiti di intervento; disciplinino il monitoraggio e la verifica dei progetti di affidamento (progetti educativi individualizzati, che riguardano il minore e la famiglia affidataria, e i progetto globale o quadro, che riguarda i rapporti con la famiglia di origine, I tempi e le finalità generali dell'allontanamento); individuino le forme e i modi del coordinamento autorità giudiziaria/servizi territoriali; indichino nel dettaglio le modalità di formazione e accompagnamento delle famiglie affidatarie, e in genere le diverse fasi del procedimento di affidamento; individuano gli spazi e le forme a garanzia dell'informazione al bambino e ai genitori biologici, del loro ascolto e della loro partecipazione diretta nelle decisioni; individuano le forme di collaborazione con le scuole e con le altre agenzie educative presenti nel territorio; inseriscano l'attività dell'affido nel sistema locale dei servizi socio-sanitari integrati. - Rafforzamento degli interventi di informazione sullo strumento dell'affido omoculturale attraverso: - l'utilizzo di figure di mediatori adeguatamente formati appartenenti alle diverse etnie e alle comunità romanì; - il coordinamento dei servizi con le associazioni degli stranieri e delle comunità romanì, con il volontariato e il privato sociale in merito all'attuazione di interventi di affidamento omoculturale; - la selezione e formazione specifica di famiglie affidatarie disponibili all'affidamento omoculturale; - il potenziamento del sostegno alle famiglie affidatarie durante tutto il corso dell'affido e monitoraggio costante delle sperimentazioni;		

	- la formazione specifica degli operatori impegnati nell'affidamento familiare omoculturale; - la realizzazione di un forum specificatamente dedicato alla raccolta delle esperienze ed alla costituzione di una comunità di pratica.
Soggetti coinvolti:	Promotori Min. del Lavoro e delle Politiche Sociali; PCM - Dipartimento delle politiche per la famiglia; Regioni, Enti locali. Collaboratori Tribunali per i minorenni, Associazioni di affidatari e reti di famiglie; Coordinamento nazionale dei servizi per l'affido (CNSA); servizi degli enti locali Destinatari finali Minorenni che non possono rimanere presso la famiglia, famiglie di origine, famiglie affidatarie

Titolo:	**INTERVENTI SULLE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE PER MINORI**		
Tipologia azione:	Atti delle Amministrazioni centrali coordinati con le Regioni e le Provincie autonome	*Cod.:*	A10
Obiettivo:	Rafforzare la qualità delle strutture residenziali ai fini educativi, tutelari e riparativi per bambini ed adolescenti temporaneamente allontanati dalla famiglia, potenziando le capacità di ascolto e protezione degli educatori, le capacità di integrazione tra le comunità e la rete territoriale per l'inserimento, per il trattamento del minore e della famiglia, per i progetti di dimissione e stimolando un'integrazione specifica con i servizi territoriali rispetto al lavoro di valutazione e sostegno della famiglia d'origine:		
Azione/ Intervento:	– Avvio di una riflessione approfondita a livello nazionale attraverso la costituzione di un tavolo/gruppo di lavoro che coinvolga Regioni, enti locali, rappresentanti delle comunità e dei coordinamenti del terzo settore, Ministeri interessati, esperti (Università...): – sui processi di allontanamento dei bambini e dei ragazzi dalla propria famiglia, – sugli standard strutturali, organizzativi e procedurali dei servizi di accoglienza dei minori; – sulle professionalità impegnate (qualifiche, formazione, standard quantitativi) – sui processi di formazione permanente e di supervisione degli operatori – sui contenuti e la metodologia del lavoro socio-educativo-relazionale per la presa in carico e la gestione dei singoli progetti individuali. Con lo scopo di definire un documento di linee di indirizzo nazionali per l'accoglienza dei bambini e dei ragazzi (da approvare in sede di conferenza Stato Regioni e Enti Locali). sempre attraverso un'azione concordata con le Regioni, prevedere il potenziamento delle strutture residenziali (dove carenti) con interventi specifici attraverso i piani sociali regionali ed i piani locali di zona rispetto anche ai bisogni specifici prevalenti, con attenzione agli adolescenti ed ai giovani infra21enni e la qualificazione delle strutture residenziali attraverso formazione specifica degli educatori in relazione alle diverse funzioni educative, tutelari e riparative da svolgere, con particolare attenzione per l'accoglienza dei minori vittime di violenza – Rafforzamento in ogni territorio delle forme di collegamento fra tutti i soggetti deputati al monitoraggio, al controllo e alla vigilanza dei progetti di accoglienza extrafamiliare e delle strutture di accoglienza, in particolare Procuratore della Repubblica, Regione, Enti locali, Garante Regionale, Osservatorio Regionale finalizzate a realizzare sistemi di vigilanza proattivi, capaci di sostenere lo sviluppo del sistema dell'accoglienza nella direzione del reale rispetto dei diritti dei bambini, con una particolare attenzione all'esistenza di reali progettualità di accoglienza, alle lunghe accoglienze e ai fenomeni di migrazione dei bambini.		
Soggetti coinvolti:	Promotori - Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali; Presidenza del Consiglio, PCM - Dipartimento delle politiche per la famiglia; Regioni; EE. LL; Collaboratori - Associazioni professionali Educatori , pedagogisti, Ordini professionali, Aran,Terzo Settore. Servizi ASL Destinatari finali - Minori che vivono una situazione di forte rischio di emarginazione sociale, disagio socio-economico e sanitario o vittime di maltrattamento, abuso, violenza assistita		

Titolo:	**CREAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO NAZIONALE SUI BAMBINI FUORI FAMIGLIA**		
Tipologia azione:	Progettualità nazionali a compartecipazione decentrata	*Cod.:*	A11
Obiettivo:	Conoscenza e monitoraggio della situazione dei bambini fuori famiglia (in affido familiare, in strutture residenziali, in struttura terapeutiche riabilitative)		
Azione/ Intervento:	Viene data continuità alle attività di rilevazione messe in atto attraverso gli accordi fra Stato e Regioni con l'obiettivo di arrivare ad avere flussi informativi atti a permettere una conoscenza approfondita di carattere quantitativo e, quando possibile, di carattere qualitativo, sulla situazione dei minori fuori famiglia in tutto il territorio nazionale, superando le differenze attualmente esistenti. Nelle more dell'implementazione del Sistema Informativo viene attuata una Ricerca/Censimento che a dieci anni dalle due ricerche effettuate dal Centro nazionale possa restituire con chiarezza e sufficiente approfondimento i cambiamenti nel frattempo avvenuti in tutto il territorio nazionale, integrando le informazioni mancanti e/o attualmente rilevate dalle regioni che hanno attivo un sistema di monitoraggio. Il Sistema informativo viene realizzato a partire ed eventualmente integrando i sistemi informativi esistenti Oltre ai dati anagrafici (età, sesso, nazionalità, residenza, ecc.), il sistema informativo dovrà essere in grado di monitorare fra le altre cose: – le durate dei progetti di allontanamento; – le migrazioni fra ambiti territoriali della stessa regione e fra regioni diverse; – la situazione personale e familiare del minore e i motivi dell'allontanamento; – la tipologia del servizi di accoglienza (secondo la catalogazione proposta dal nomenclatore nazionale approvato		

<table>
<tr><td></td><td>dalla Conferenza delle Regioni);
– le caratteristiche dell'atto (consensuale/giudiziario, tipo di provvedimento);
– nel caso dell'affidamento, la tipologia intrafamiliare/extrafamiliare.
Il sistema informativo dovrà inoltre essere in grado di rilevare in termini distinti, ma anche comparabili:
– gli affidamenti familiari;
– le accoglienze in comunità;
– gli inserimenti in strutture terapeutiche e/o riabilitative nel caso di bambini o ragazzi tossicodipendenti, disabili o con disturbi di altro tipo o di mamme minorenni con il loro bambino;
– le accoglienze di nuclei mamma/bambino;
– i ragazzi entro il 21° anno di età che, inseriti in strutture residenziali o in affido familiare prima del compimento dei 18 anni, proseguono l'accoglienza o attuano progetti di autonomia legati alla precedente accoglienza in strutture apposite.</td></tr>
<tr><td>Soggetti coinvolti:</td><td>Promotori – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; PCM - Dipartimento delle politiche per la famiglia, CNDIA, Coordinamento Regioni, CISIS
Collaboratori – ISTAT, Coordinamenti nazionali e Associazioni nazionali che si occupano direttamente di affido o di accoglienza, Coordinamento Nazionale Servizi per l'Affido
Destinatari finali – Tutti i bambini e i ragazzi fino ai 21 anni che vivono progetti di accoglienza extrafamiliare e le loro famiglie.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>Titolo:</td><td colspan="3">MISURE PER IL SOSTEGNO DELL'ADOZIONE NAZIONALE E INTERNAZIONALE</td></tr>
<tr><td>Tipologia azione:</td><td>Atti delle Amministrazioni centrali coordinati con le Regioni e le Provincie autonome</td><td>Cod.:</td><td>A12</td></tr>
<tr><td>Obiettivo:</td><td colspan="3">ADOZIONE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE
- Promuovere l'efficienza del sistema e la diffusione di buone pratiche
- Preparazione e accompagnamento dei nuclei aspiranti adottivi anche attraverso la promozione di percorsi informativi formativi precedenti la presentazione al TM della dichiarazione di disponibilità all'adozione per accogliere un bambino privo del proprio nucleo familiare dichiarato in stato di abbandono sia per le adozioni nazionali che internazionali
- Affiancare la famiglia adottiva nella fase di inserimento e nella costruzione delle competenze genitoriali. Avviare percorsi post adottivi
- Definizione dei Livelli essenziali delle prestazioni – nel rispetto ella L. 328/00 -
- Uniformità a livello nazionale nella tipologia di servizi offerti, nella qualità dei modelli organizzativi, nella qualità degli interventi
- Valorizzazione reale della cooperazione nazionale, internazionale e decentrata</td></tr>
<tr><td>Azione/ Intervento:</td><td colspan="3">- Potenziare le interazioni tra i servizi territoriali e magistratura per la diffusione delle buone prassi e per l'affiancamento qualificato prima e durante l'adozione
- Attivare un sistema di Governance sussidiaria, integrata e uniforme dei servizi dedicati all'adozione, nazionale ed internazionale, attraverso il potenziamento della collaborazione interistituzionale tra livelli di governo e sussidiarietà
- promuovere il raccordo tra Servizi territoriali ed Enti autorizzati nei percorsi formativi delle coppie
- Realizzazione in tutto il Paese di percorsi accompagnamento e sostegno delle coppie nelle procedure di adozione nazionale
- Raggiungimento di uniformità a livello nazionale di garanzia di interventi adeguati per il sostegno delle famiglie nella fase post adottiva, in collaborazione con regioni ed enti locali
- Individuazione di modalità e indirizzi per il sostegno all'inserimento scolastico del minore adottato
- Lavoro in rete tra i servizi socio-sanitari territoriali e le scuole di ogni ordine e grado per l'integrazione dei minori adottati a scuola
- Attuazione di un approfondimento sulla tematica dell'adozione mite.
- Valorizzazione della cooperazione nazionale, internazionale e decentrata a favore dell'infanzia
- Rafforzare la vigilanza sugli enti accreditati</td></tr>
<tr><td>Soggetti coinvolti:</td><td colspan="3">Promotori
- Ministero Giustizia
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
- Regioni
- EE.LL.
- Enti Autorizzati
- PCM - Dipartimento delle politiche per la famiglia - Commissione Adozioni Internazionali (CAI)
Collaboratori
- Servizi territoriali (nella fase attuativa)
- Magistratura minorile
- Scuole
Destinatari finali
- Minori 0-18 anni
- Famiglie adottive</td></tr>
</table>

Titolo:	**MISURE IN FAVORE DEGLI ADOLESCENTI**		
Tipologia azione:	Atti delle Amministrazioni centrali coordinati con le Regioni e le Province autonome	*Cod.:*	A13
Obiettivo:	1. Implementazione delle attività socio-sanitarie dei consultori familiari con il fine di migliorare le loro competenze rispetto alle scelte consapevoli e per garantire il benessere psicofisico 2. Promuovere forme di maggiore partecipazione degli adolescenti. 3. Ridurre la distanza tra generazioni. 4. Prevenire forme di disagio, e sostenere forme di integrazione sociale. 5. Passare dalla riduzione del danno alla riduzione del rischio.		
Azione/ Intervento:	CONSULTORI FAMILIARI (V. PUNTO 1 OBIETTIVI): Sviluppo di azioni che consentano ai CF il pieno svolgimento della loro funzione socio-sanitaria a sostegno degli adolescenti sia per **accrescere le loro competenze** nei confronti della salute, sulla valorizzazione della persona, dell'affettività e del rispetto tra i sessi, sulla salute sessuale e relativa alla procreazione, sia per metterli in grado di **affrontare situazioni di disagio** quali ad esempio quello familiare, le scelte riproduttive nei/nelle minorenni, il sostegno agli adolescenti immigrati, ai giovani con difficoltà nell'integrazione sociale e scolastica, dipendenza (droghe, nuove droghe, alcool) ecc. ESEMPI DI AZIONI: - Offerta attiva di corsi di informazione ed educazione alla salute nelle scuole - Offerta attiva dello spazio giovani nel consultorio - Offerta attiva di incontri con i genitori degli alunni - Presa in carico dei casi di disagio adolescenziale segnalati e/o individuati INTERVENTO: integrazione scuola/servizio consultoriale/ altri servizi distrettuali – aziendali /Enti locali – Terzo settore ALTRI INTERVENTI (V. 2-3-4-5 OBIETTIVI): - Attivare centri di ascolto e orientamento. - Incrementare centri di aggregazione giovanile culturali, sportivi,ricreativi. - Attivare forme strutturate di coinvolgimento e di maggiore protagonismo degli adolescenti nei servizi e nella programmazione politica - Rafforzare la presenza di educatori di strada - Rafforzare la rete di protezione sociale per i giovani e promuovere gruppi di auto mutuo aiuto		
Soggetti coinvolti:	Promotori - PCM - Dipartimento delle politiche per la famiglia - PCM - Dipartimento per le politiche giovanili - Ministero del Lavoro e delle politiche sociali - MIUR - Regioni (a livello centrale per la programmazione delle attività e le ASL per la programmazione locale delle attività) - Enti Locali Collaboratori - Scuola - Associazioni culturali e sportive, cooperative, Associazioni professionali, ordini professionali, Privato sociale, Enti pubblici, Associazioni famiglie Destinatari finali - Adolescenti e famiglie - Insegnanti e Operatori		

Titolo:	**SOSTEGNO ALLA FREQUENZA SCOLASTICA E AL SUCCESSO FORMATIVO CONTRO L'ESCLUSIONE SOCIALE**		
Tipologia azione:	Progettualità nazionali a compartecipazione decentrata e linee guida unitarie	*Cod.:*	A14
Obiettivo:	Favorire la frequenza scolastica dei bambini le cui famiglie sono in condizioni di esclusione sociale e culturale e/o di sofferenza psico-sociale o di debolezza nell'uso della lingua italiana, contrastando il rischio di di lavoro nero precoce e di essere intercettati dalla criminalità e dalle dipendenze, facendo attenzione ad evitare il rischio di ghettizzazioni e di categorizzazioni., .		
Azione/ Intervento:	Predisporre un documento di orientamento unitario e condiviso per la costituzione di una rete di zone di "Educazione Prioritaria" nei territori a più alta concentrazione della dispersione scolastica e formativa, che coincidono con le zone di massima concentrazione di famiglie che vivono sotto la soglia di povertà e di più alto tasso di intensità della povertà stessa, segnatamente nelle grandi aree urbane del Mezzogiorno, anche al fine di agire contro la criminalità organizzata. Il documento unitario dovrà prevedere indicazioni operative e metodologie per garantire all'interno di zone territoriali interventi omogenei finalizzati a: - sviluppare la scolarità precoce (3-6 anni) lì dove manca - creare e/o stabilizzare il tempo pieno nella scuola di base, in particolare a sostegno delle competenze alfabetiche e matematiche di base - sostenere progetti ad personam per i soggetti riconosciuti deboli e a rischio - integrare scuola, sostegno alle famiglie ed educativa dell'extra-scuola con stabili reti territoriali - costituire e rendere credibile la formazione professionale, anche con forme di apprendistato - creare una rete di scuole di seconda occasione - per chi è caduto fuori dal sistema di istruzione - presso i circuiti provinciali dell'educazione permanente - promuovere successive borse di studio-lavoro		

	Attivare una progettualità nazionale, integrata dai livelli territoriali regionali e locali che preveda: - forme di sostegno anche economico ai genitori e alle mamme giovani poveri che sono costanti nel sostenere la frequenza scolastica precoce dei figli (3-6 anni) e nel partecipare a gruppi di lavoro e incontri a sostegno della genitorialità organizzati da enti locali, scuole, ecc., nonché nell'assicurare una costanza nella frequenza scolastica negli anni di obbligo di istruzione; - il sostegno ad personam, azioni di tutoring e mentoring e speciale tempo aggiuntivo gratuito dedicato a bambini e ragazzi che per motivi di esclusione sociale, culturale o per situazione di rischio psico-sociale o per debolezza nell'uso della lingua italiana siano indietro nelle competenze di base così come declinate dalla norma e in particolare dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola di base e dai Saperi e le Competenze da acquisire entro il biennio dell'obbligo di istruzione; - la costruzione di "percorsi e progetti" di contrasto della dispersione scolastica a sostegno della effettiva riuscita del biennio dell'obbligo di istruzione fino a 16 anni, così come già previsto dalle norme (v. art. 68 Legge finanziaria per l'esercizio 2007)
Soggetti coinvolti:	Promotori – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; Min. Istruzione; Coord.to Regioni Collaboratori - Province; Comuni; Enti pubblici; Istituzioni scolastiche; Organizzazioni sindacali. Destinatari finali - Bambini di età delle scuole dell'infanzia (3-6 anni) e della scuola dell'obbligo, fino ai 16 anni compiuti almeno; Ragazzi iscritti ai primi due anni delle scuole medie superiori e della formazione professionale e che sono a rischio di fallimento formativo precoce.

Titolo:	**INTERVENTI A FAVORE DEGLI ADOLESCENTI NELL'AREA PENALE**		
Tipologia azione:	Atti delle Amministrazioni centrali coordinati con le Regioni e le Provincie autonome	*Cod.:*	A15
Obiettivo:	Sviluppare una rete, estesa, qualificata e differenziata tra i vari soggetti istituzionali, del privato sociale, del volontariato e delle imprese per l'implementazione di percorsi di inclusione sociale a favore dei minori e giovani adulti entrati nel circuito penale, mettendo in comune risorse finanziarie e strumentali in un sistema integrato ed interconnesso.		
Azione/ Intervento:	Realizzare e avviare progetti e attività tese a sostenere e accompagnare i percorsi di inclusione socio-lavorativa dei soggetti sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria Minorile.		
Soggetti coinvolti:	Promotori - Dipartimento Giustizia Minorile, Centri per la Giustizia Minorile, Servizi Minorili della Giustizia Collaboratori - Soggetti Istituzionali (Dicasteri), Regioni ed Enti Locali, Terzo settore – Volontariato, Privato sociale, Imprese Destinatari finali - Minori e giovani adulti entrati nel circuito penale compresi tra i 14 e i 21 anni		

Titolo:	**PREVENZIONE E CURA DI ABUSO E MALTRATTAMENTO ALL'INFANZIA**		
Tipologia azione:	Atti delle Amministrazioni centrali coordinati con le Regioni e le Provincie autonome	*Cod.:*	A16
Obiettivo:	Favorire la prevenzione e la cura del maltrattamento all'infanzia con un sistema di garanzie e di programmazione delle prestazioni, individuando a tal fine requisiti minimi nazionali dei servizi di prevenzione e contrasto dell'abuso all'infanzia e procedure operative specifiche per tipologia di maltrattamento, promuovendone il recepimento a livello regionale e locale		
Azione/ Intervento:	- Realizzazione di una banca dati on line di tutte le linee guida e di protocolli realizzati a livello regionale e territoriale in materia di prevenzione e protezione dei bambini dalla violenza; - Ricerca ed analisi comparativa per la definizione di comuni linguaggi, strumenti e strategie - convocazione di un tavolo tra stato e regioni per la definizione dei requisiti minimi nazionali dei servizi di prevenzione e protezione dall'abuso, delle procedure operative specifiche di presa in carico dei casi per tipologia di maltrattamento e il monitoraggio sull'applicazione e l'aggiornamento delle linee guida da parte delle Regioni che le hanno adottate - Definizione dei livelli delle prestazioni essenziali da garantire ai minori vittima di abuso e maltrattamento su tutto il territorio nazionale; - Adozione di un Piano nazionale di prevenzione e protezione dei bambini dalla violenza, secondo quanto richiesto dalle raccomandazioni OMS e dall'esperto indipendente delle Nazioni Unite - Ricerca intervento sui bambini presi in carico per la rilevazione/protezione per verificare a distanza nel tempo le condizioni di protezione, dal punto di vista clinico sociale educativo		
Soggetti coinvolti:	Promotori – Ministeri, Regioni, CNDI Collaboratori – CISMAI, OMS Italia, Regioni, Enti Locali, Aziende ASL, Tribunali, Forze dell'Ordine Destinatari finali – Bambini e Adolescenti in generale, Minori vittime di maltrattamento o a rischio		

Titolo:	**AZIONI A TUTELA DEI MINORI VITTIME DI TRATTA**		
Tipologia azione:	Atti delle Amministrazioni centrali coordinati con le Regioni e le Provincie autonome	*Cod.:*	A17
Obiettivo:	Realizzazione di forme di interventi adeguate alle vittime di tratta ed allo sfruttamento di minorenni		
Azione/ Intervento:	Destinazione, nell'ambito degli Avvisi annuali adottati dal Dipartimento per le pari opportunità per il cofinanziamento dei programmi di assistenza ed integrazione sociale ex articolo 18 del T.U. n.286/98, di un'apposita sezione e quota di risorse riservata ai programmi rivolti specificamente ai minori.		
Soggetti coinvolti:	Promotori: PCM - Dipartimento per le pari opportunità		

	Collaboratori – istituzioni rappresentate nella Commissione interministeriale per l'attuazione dell'articolo 18 T.U. immigrazione, enti e ONG che realizzano attività di assistenza e integrazione a favore di vittime di tratta e grave sfruttamento. Destinatari finali – vittime minorenni di tratta e grave sfruttamento;

5. Rafforzare la tutela dei diritti

Le problematiche

Molte e complesse sono le politiche e le leggi che intervengono sulla condizione della infanzia e dell'adolescenza in Italia, ma manca ancora un processo di armonizzazione che consenta la costruzione di un sistema di tutele e garanzie dei diritti dei minorenni.
Ciò va realizzato secondo una direttiva generale che deve: collocarsi all'interno della cornice di dichiarazioni e convenzioni internazionali, introducendone i principi fondamentali affermatisi di recente (quelli dell'ascolto, della non discriminazione, della rappresentanza, dell'informazione al minore ed ai genitori ecc.); restituire una propria coerenza al sistema di protezione, le cui politiche operano talora in contrasto; assumere funzioni di indirizzo ed individuazione di livelli essenziali delle prestazioni di assistenza.
Vanno altresì previste due direttive specifiche, funzionali a dare risposte organiche ai temi dello sfruttamento ed abuso sessuale dei bambini e alla protezione dei bambini con disabilità.
Ad integrazione del necessario processo di armonizzazione si individuano criticità e, quindi, necessità di intervenire rispetto a tre livelli di protezione: la protezione giudiziaria, la protezione amministrativa e la protezione sociale. In particolare vanno sviluppate le sinergie con il sistema integrato dei servizi sociali e sanitari rispetto alle criticità relative: al diritto del minore a crescere nella sua famiglia, all'affidamento familiare, all'accoglienza nelle comunità per minori, all'adozione, ai compiti educativi della scuola.
Il complessivo quadro di riferimento del sistema delle tutele e delle garanzie dei diritti porta a definire un percorso di costruzione di un nuovo sistema di protezione che sia "dialogico e mite".

Gli obiettivi generali

Appare opportuno avviare un processo di armonizzazione delle politiche e delle leggi che in via diretta (perché aventi per oggetto esplicito i diritti dei minori) o in via indiretta (per esempio con riferimento alla povertà delle famiglie) intervengono sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza.
La costruzione di un "sistema" di tutele e garanzie dei diritti delle persone di minore età deve, in primo luogo, collocarsi all'interno della cornice delle convenzioni, dichiarazioni e raccomandazioni internazionali e dell'Unione Europea e mirare alla restituzione di coerenza al quadro normativo di protezione dell'infanzia, che si è sviluppato per aggiunte successive in tempi e settori e per spinte qualche volta disomogenee, in particolare in direzione della integrazione delle politiche sociali, sanitarie e dell'istruzione che non di rado operano in contrasto o isolatamente.
Il "sistema" si troverebbe così ad esplicare "naturalmente" una funzione di orientamento per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per l'infanzia e l'adolescenza, anche al fine di garantire uguali condizioni di esercizio dei diritti sull'intero territorio nazionale.
Opererebbe in complementarietà tra politiche nazionali, regionali e locali, al fine di valorizzarne le specifiche potenzialità e di ridurre le differenze territoriali relative alle condizioni di effettività dei diritti delle famiglie e dei minori, e attraverso la cura della rete e dei luoghi di confronto, la formazione e la stabilità degli operatori e dei servizi, attraverso la condivisione della metodologia e dei linguaggi comuni, la cura degli aspetti della multidimensionalità e della multiagency, diviene capace di agire secondo criteri di corresponsabilità e di presa in carico.
Il "sistema" opera in molteplici direzioni: dalla riformulazione del quadro normativo, alla riorganizzazione degli organi giudiziari competenti in materia di protezione dell'infanzia e alla revisione delle procedure, alla istituzione di un organismo indipendente che vigili a livello nazionale sull'attuazione dei diritti dei cittadini più giovani, dall'*empowerment* dei diritti di cittadinanza attiva al rafforzamento degli interventi di sostegno delle famiglie che presentano disagi di tipo economico–sociali al fine di ridurre al minimo gli allontanamenti dei bambini dalle loro famiglie ed i collocamenti in strutture residenziali o, preferibilmente, in affidamento familiare, alla sperimentazione di un sistema di protezione che abbia la qualità del dialogo e della mitezza attraverso un maggior ricorso all'istituto della mediazione dei conflitti.

Un “sistema” capace di prendere in carico globalmente ogni singolo caso, restituendo la certezza sui tempi di intervento, e in grado di orientarsi verso un approccio multidimensionale ed un lavoro di rete finalizzato anche alla gestione della riunificazione.

Le azioni

Titolo:	**RIFORMA TRIBUNALE PER I MINORENNI E DEI PROCEDIMENTI CIVILI IN MATERIA DI PERSONE, FAMIGLIE E MINORI**		
Tipologia azione:	Atti delle Amministrazioni centrali	*Cod.:*	B01
Obiettivo:	Riforma del tribunale per i minorenni e del Tribunale ordinario accentrando in un unico organo giudiziario le competenze in materia di persone, minori, famiglia e riordino della disciplina dei procedimenti civili in materia di persone, minori, famiglia.		
Azione/ Intervento:	Atto di natura legislativa che istituisca un unico tribunale per i minorenni e le relazioni familiari, unificando le competenze del Tribunale per i Minorenni, del Tribunale ordinario in materia di famiglia e persone e del Giudice tutelare. Nell’istituendo Tribunale dovrà essere assicurata la specifica formazione dei magistrati addetti e, per quanto possibile, prevista: - l’esclusività delle funzioni dei magistrati professionali assegnati - l’esclusività delle funzioni dei magistrati dell’ufficio del PM presso il TpM e le relazioni familiari - l’istituzione presso ogni Corte di Appello o sezione distaccata di Corte di Appello della sezione specializzata per i minorenni e le relazioni familiari, composta da magistrati professionali e onorari, specializzati; La riforma del Tribunale per la famiglia dovrà essere completata dall’adozione di atti di natura legislativa con i quali si realizzi il riordino di tutte le procedure in materia di famiglia, di persone e di minori, nel rispetto dei principi fissati nelle Convenzioni internazionali, nonché dei principi della ragionevole durata del processo, della parità delle parti e del pieno rispetto delle garanzie difensive.		
Soggetti coinvolti:	Promotori - Ministero della Giustizia Collaboratori - Ministero del lavoro delle politiche sociali, PCM - Dipartimento per le politiche della famiglia, regioni, Associazioni degli avvocati della famiglia (Unione Camere minorili, AIAF, ecc.) Destinatari finali - Minori, Famiglie, Avvocati, Magistrati		

Titolo:	**RIFORMA DEL SISTEMA PENALE MINORILE**		
Tipologia azione:	Atti delle Amministrazioni centrali coordinati con le Regioni e le Provincie autonome	*Cod.:*	B02
Obiettivo:	Adeguamento della disciplina del procedimento penale minorile		
Azione/ Intervento:	Atto di natura legislativa che modifichi la disciplina del sistema penale minorile secondo i seguenti principi: a. individuazione di ulteriori tipologie di pene che il giudice possa applicare direttamente ai minorenni autori di reati; b. semplificazione dei riti; c. garantire, nel rispetto dei principi propri del processo penale, idonea informazione del minore sul significato delle attività cui partecipa e definire adeguate modalità per il suo esame; d. disciplina della mediazione penale e delle attività riparatorie; e. disciplina dell’accompagnamento del minore al processo con un tutore o curatore speciale (unici anche per i procedimenti civili) quando i genitori manchino o siano inadeguati; f. introduzione del mediatore linguistico-culturale per l’assistenza dei minori stranieri.		
Soggetti coinvolti:	Promotori - Ministero della Giustizia Collaboratori - Ministero del lavoro e delle politiche sociali, PCM - Dipartimento per le politiche della famiglia, regioni, Associazioni degli avvocati della famiglia (Unione Camere minorili, AIAF, ecc.) Destinatari finali – Minori, Famiglie, Avvocati, Magistrati, servizi degli enti locali, servizi dell’amministrazione della giustizia		

Titolo:	**PROMUOVERE UN ORDINAMENTO PENITENZIARIO PER I MINORENNI ED I GIOVANI ADULTI**		
Tipologia azione:	Atti delle Amministrazioni centrali coordinati con le Regioni e le Provincie autonome	*Cod.:*	B03
Obiettivo:	Introduzione di uno specifico ordinamento penitenziario per i minorenni		
Azione/ Intervento:	Legge o legge delega sull’ordinamento penitenziario: a) specifico per i minorenni e per i giovani adulti, secondo le indicazioni più volte espresse dalla Corte Costituzionale, che: - disciplini l’esecuzione sia delle misure cautelari sia delle pene carcerarie e non carcerarie, introducendo e prevedendo pene non carcerarie, dando possibilità al giudice di determinare percorsi trattamentali penali diversificati, per individuare la risposta più idonea al caso concreto; - preveda che i carceri minorili abbiano forme che maggiormente garantiscano il recupero del minore; - preveda la centralità, all’interno delle strutture carcerarie e nella esecuzione delle pena extramurarie, della figura degli educatori come gestori della intera giornata dei ragazzi e come figure di riferimento di ciascuno di loro; - preveda una forte collaborazione tra i servizi dell’amministrazione della giustizia e i servizi degli enti locali, specialmente per la preparazione di progetti per il dopo carcere o il dopo pena non carceraria; - espliciti la possibilità di un coinvolgimento delle organizzazioni del terzo settore e in generale delle realtà del privato sociale operanti nel campo degli adolescenti		

	- introduca la presenza di mediatori culturali per i detenuti stranieri - disciplini la cura dell'accoglienza del ragazzo all'ingresso in carcere (in termini di ascolto, assistenza psicologica, conoscenza) - disciplini la mediazione penitenziaria b) per i genitori detenuti: - ampli l'area di applicazione delle misure alternative alla custodia cautelare in carcere e alla detenzione in carcere per le madri di minori con età non superiore a dieci anni - organizzi per ogni struttura carceraria di luoghi idonei, accoglienti e metodologicamente curati per garantire il diritto di incontro tra figli e genitori detenuti, privilegiando soluzioni *fuori dalla struttura carceraria* e *a misura di bambino* - individui soluzioni abitative concrete al fine di rendere esigibile il diritto alle misure alternative alla custodia cautelare in carcere per tutte le donne (italiane e straniere di qualunque etnia) incinte o con figli minori di anni 3 - vigili attentamente per rendere effettivo ed applicato il rinvio della pena a favore di tutte le donne incinte (italiane e/o straniere) e delle donne (italiane e straniere) madri di bambini con meno di 3 anni, individuando soluzioni abitative concrete (case/centri di accoglienza di tipo familiare) - renda strutturale la forma della casa/comunità di accoglienza residenziale di tipo familiare per le madri detenute con figli minori fino a 3 anni al fine di favorire la relazione madre-figli e la gestione di vita quotidiana di *stile familiare ed integrata con il territorio* attraverso l'uso costante delle strutture socio-educative esterne per i minori (es. asilo-nido) - garantisca adeguate forme di sostegno sociale e psicologico a minori e genitori detenuti al fine di favorire l'incontro e la relazione
Soggetti coinvolti:	Promotori - Ministero della Giustizia - PCM - Dipartimento per le politiche della famiglia - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Collaboratori - Uffici e servizi periferici del Ministero della giustizia (centro esecuzione pene extramurarie) - Conferenza Stato-Regioni e Conferenza Unificata - Enti locali - Associazioni (advocacy) e terzo settore - Osservatorio nazionale Infanzia e adolescenza - Garanti per l'infanzia nazionale e regionali Destinatari finali - minori in custodia cautelare e minori condannati a pene carcerarie e non carcerarie - minori figli di detenuti - genitori detenuti - madri detenute con figli minori - operatori della giustizia minorile - operatori dei servizi degli enti locali; - privato sociale

Titolo:	**GARANTE NAZIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA**		
Tipologia azione:	Atti delle Amministrazioni centrali coordinati con le Regioni e le Provincie autonome	*Cod.:*	B04
Obiettivo:	Istituzione del garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza		
Azione/ Intervento:	Atto di natura legislativa che istituisca la figura del garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza nel rispetto degli standard internazionali in materia previsti dai Principi di Parigi e dalla Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Si raccomanda che la figura del Garante Nazionale, in particolare, abbia i seguenti requisiti: - essere indipendente ed autonoma dalla Pubblica Amministrazione , con competenze distinte e non sovrapponibili a quelle delle istituzioni esistenti che si occupano di infanzia e adolescenza ; in particolare con garanzia di indipendenza economica mediante determinazione annuale di un apposito fondo per la sua operatività; - possedere elevatissima e riconosciuta competenza nel campo dei diritti dei minori, come qualità essenziali dei titolari dell'ufficio; - avere spazi e forme di partecipazione dei ragazzi alle proprie attività e alla redazione delle sue proposte - Le funzioni, nel rispetto delle competenze proprie dei servizi dovrebbero essere le seguenti: a. funzioni promozionali di natura informativa e operativa per promuovere i nuovi diritti dei minori e l'effettività dei diritti dei minori più svantaggiati; b. funzioni di proposta politica per l'armonizzazione della legislazione italiana agli standard internazionali, per la legislazione in generale in materia di infanzia (in particolare per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali dei minori) e per la realizzazione di politiche sociali attente ai diritti dei minori; c. funzioni di promozione di iniziative di ascolto dei minori, che favoriscano in particolare il coinvolgimento e la partecipazione dei bambini e degli adolescenti ai processi decisionali che li riguardano d. funzioni di studio e di relazione, in relazione al livello di protezione dei minori in Italia in ogni settore, ponendosi sia come osservatorio generale e aggiornato attraverso la raccolta di dati a disposizione di Ministeri; sia come organo di monitoraggio del livello e della qualità dei sistemi di protezione esistenti; sia come autore della relazione generale annuale al Parlamento sulla condizione dei minori in Italia; e. funzioni di amministrazione attiva e di controllo, al fine di : - cooperare con gli organismi internazionali che si occupano di infanzia - sollecitare le Istituzioni ad intervenire		

	- operare un raccordo con gli esistenti garanti regionali. - avere un coordinamento organico con le forze sociali e l'associazionismo f. funzioni di monitoraggio e vigilanza sull'assistenza prestata ai minori accolti in strutture residenziali in raccordo con le altre istituzioni (Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, Regioni, procure della Repubblica per i minorenni) che si occupano di monitoraggio o di controlli e ispezioni. - Eventuali facoltà aggiuntive potrebbero essere: -facoltà di intervenire nei procedimenti civili e amministrativi, di prendere visione degli atti e di impugnare i provvedimenti; - attività di indagine e di informazione in relazione alla violazione dei diritti dei minori di cui abbia conoscenza; - relazione periodica sulla condizione dei minori che vivono fuori dalla famiglia - trasmissione di segnalazioni al procuratore della Repubblica per i minorenni , al procuratore della Repubblica ordinario e al giudice tutelare.
Soggetti coinvolti:	Promotori - Governo Collaboratori - Terzo settore operante attivamente in materia di infanzia e adolescenza, Osservatorio nazionale sull'infanzia e l'adolescenza, Associazione italiana dei magistrati per i minori e la famiglia, Associazione degli avvocati di diritto di famiglia e dei minori, Regioni , Province, Comuni Destinatari finali - Bambini e adolescenti che si trovano permanentemente o temporaneamente sul territorio nazionale, Famiglie

Titolo:	**LA MEDIAZIONE**		
Tipologia azione:	Atti delle Amministrazioni centrali coordinati con le Regioni e le Provincie autonome	*Cod.:*	B05
Obiettivo:	Promuovere nei giovani e in tutta la comunità la cultura del dialogo e della mitezza perché i conflitti vengano superati per la ricerca insistita della pace sociale.		
Azione/ Intervento:	- Atto di natura normativo per l'introduzione in Italia dell'istituto della mediazione, compresa quella culturale - Attivazione di servizi per la mediazione familiare e potenziamento di quelli esistenti - Attivazione di servizi per la mediazione penale e penitenziaria		
Soggetti coinvolti:	Promotori - Ministero Giustizia – Ministero lavoro e politiche sociali, PCM - Dipartimento politiche per la famiglia Collaboratori – Ministero Istruzione; Regioni; GEMME (Gruppo Europeo Magistrati per la Mediazione). Destinatari finali - I minori coinvolti in ambito di giustizia familiare minorile il mondo della scuola, Mediatori culturali e operatori servizi sociali		

Titolo:	**SISTEMA DELLE TUTELE DEI MINORI E PROTEZIONE DEI MINORI DALL'ABUSO E DAL MALTRATTAMENTO**		
Tipologia azione:	Atti delle Amministrazioni centrali coordinati con le Regioni e le Provincie autonome	*Cod.:*	B06
Obiettivo:	Completamento del quadro legislativo del sistema delle tutele dall'abuso e dal maltrattamento a misura di bambino e delle sue esigenze di cura con: - la formazione, l'informazione e la sensibilizzazione degli operatori, dei bambini, e del grande pubblico - lo sviluppo e il rafforzamento di servizi per la rilevazione precoce dell'abuso e le cure tempestive delle conseguenze post-traumatiche per bambini e adolescenti vittime di abusi sessuali e dei maltrattamenti (fisici, psicologici, violenza assistita) e degli autori di reati ai danni di minori - l'adeguamento della normativa penale e del percorso processuale di protezione per i reati di abuso commessi ai danni di minori.		
Azione/ Intervento:	La "Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori dall'abuso e dallo sfruttamento sessuale" (Convenzione di Lanzarote) è stata adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ed è stata firmata dall'Italia il 7 novembre 2007. Il 13 febbraio 2009 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri lo schema di disegno di legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote, all'interno del quale sono individuabili una serie di norme relative ai reati di carattere sessuale. *1. Adozione di Linee di indirizzo nazionali, sentite le regioni e l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, relative a:* - individuazione dei LIVEAS delle attività di protezione e sostegno educativo a favore dei minori vittime di abuso sessuale e maltrattamenti; - formazione e sensibilizzazione, dal momento della assunzione, delle persone che lavorano a contatto dei bambini nei settori della istruzione, della salute, della protezione sociale, dell'educazione territoriale, della giustizia, delle forze dell'ordine, delle comunità di tipo familiare, del volontariato sociale e delle attività sportive, culturali e del tempo libero; - coinvolgimento della società civile, degli operatori dei media, del turismo e del settore bancario a partecipare all'elaborazione e attuazione di politiche di prevenzione e ad emanare norme di autodisciplina; - definizione di procedure di tutela del minore coinvolto in procedimenti giudiziari civili, penali e minorili in quanto vittima, autore o testimone di violenze; - definizione di linee di sostegno terapeutico, consulenza legale e informazione per gli adulti non abusanti/maltrattanti più prossimi al minore vittima, in quanto potenzialmente protettivi. - creazione di una banca dati per la raccolta di statistiche sui reati sessuali ai danni di bambini *2. Approvazione da parte delle regioni e delle provincie autonome nello loro competenze specifiche relative all'assistenza di una disciplina generale per la prevenzione e la cura dell'abuso che preveda:* - il potenziamento dei servizi con competenze sull'abuso dotati di personale specializzato;		

	- la promozione e l'organizzazione di campagne di informazione e coscientizzazione rivolte specialmente ai genitori e, in particolare, alle neo-madri; - la promozione e gli investimenti per la formazione e sensibilizzazione di coloro che lavorano a contatto con bambini, adolescenti e famiglie, in particolare, degli operatori della scuola (a partire dall'asilo nido) circa gli elementi predittivi dell'abuso, il rilievo e il possibile significato dei segni fisici, le modalità di raccogliere in modo corretto alcuni indizi, la segnalazione e la denuncia, e per la preparazione di "sentinelle" particolarmente attente, che possano essere di riferimento a tutto il personale scolastico - la creazione di fondi specifici per i programmi contro l'abuso. *3. Svolgimento di politiche della istruzione pubblica e privata rivolte a:* - inserimento nei percorsi di studio universitari delle professionalità di aiuto di temi riguardanti la prevenzione del maltrattamento e dell'abuso all'infanzia e la rilevazione precoce e il trattamento delle vittime e degli autori. - potenziamento della presenza nella scuola della professionalità dello psicologo, dell'assistente sociale, dell'educatore (o del pedagogista) come "sportello" stabile di ascolto del disagio degli studenti preadolescenti e adolescenti; - promozione di percorsi di prevenzione nelle scuole primarie e secondarie, modulati per le diverse età dei bambini; *4. Stipula di protocolli multidisciplinari, operativi d'intesa tra tribunali, comuni, ASL e Servizi sociali e sanitari, a sostegno:* - di una corretta attenzione e tempestiva segnalazione dei casi di abuso; - di corretti processi di integrazione dei minori vittime; per definire criteri e standard di qualità per un ascolto corretto, tempestivo e non dannoso del minore vittima. A completamento della disciplina prevista dalla Convenzione è necessario disciplinare le azioni di accompagnamento del minore, nella fase endoprocessuale e processuale, da parte di un curatore speciale qualora i genitori manchino o siano inadeguati.
Soggetti coinvolti:	Promotori Ministero della giustizia - MIUR - PCM (Dipartimento per le pari opportunità - Dipartimento delle politiche per la famiglia) - Min. del Lavoro e delle Politiche Sociali - Commissione bicamerale per l'infanzia Collaboratori Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza - Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile - Terzo settore operante attivamente in materia di infanzia e adolescenza. Destinatari finali - Bambini e adolescenti vittime di abusi - Genitori - Insegnanti - Persone condannate per crimini sessuali a danno di minori - Operatori dei servizi

Titolo:	**PROMOZIONE DI UN SISTEMA DI TUTELA E PROTEZIONE DEI MINORENNI DISABILI E DI QUELLI CON DIFFICOLTÀ DI APPRENDIMENTO**		
Tipologia azione:	Atti delle Amministrazioni centrali coordinati con le Regioni e le Provincie autonome	*Cod.:*	B07
Obiettivo:	Adeguamento della legislazione e delle azioni a favore dei bambini con disabilità fisica, sensoriale, mentale e intellettiva ai principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità approvata il 13 dicembre 2006 in particolare per: - assicurare una piena ed efficace partecipazione dei minori disabili nella società su una base di parità con gli altri - permettere ai bambini con disabilità di godere pienamente di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali su base di eguaglianza rispetto agli altri bambini - assicurare ai bambini disabili il diritto a crescere nella propri famiglia e, in mancanza, in un'altra famiglia come previsto dall'art. 23, comma 5, della Convenzione - introdurre una normativa specifica che disciplini la problematica relativa ai minori portatori di difficoltà specifiche di apprendimento (DAS: dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia), agevolando la loro completa integrazione nella scuola e nella realtà sociale.		
Azione/ Intervento:	a. Promozione di interventi che prevedano: - il superamento completo del ricovero in strutture sanitarie/istituto dei minori disabili (come già previsto dalla legge n. 184/1983 modificata dalla legge n. 149/01), - interventi di sostegno formativo ed economico alle famiglie disponibili all'affidamento ed all'adozione di minori con disabilità; - procedure mirate per l'informazione della famiglia circa la diagnosi, la prognosi e i percorsi di accompagnamento e di sostegno offerti dalla rete dei servizi pubblici e privati; b. Realizzazione di un forum o tavolo di coordinamento nazionale dedicato a: - preparare un piano di attività nazionale per le iniziative per la disabilità con una specifica attenzione ai minori disabili; - raccogliere le esperienze, - studio c. Adeguamento delle normative delle regioni e delle province autonome relativamente a: - attività di cura e riabilitazione finalizzate a sviluppare i livelli di autonomia dei minori disabili; - sostegni, anche economico, all'affidamento temporaneo dei minori disabili a parenti o a altre famiglie quando la famiglia d'origine non sia in grado, nonostante gli interventi di sostegno attivati, di far fronte ai propri impegni educativi: - procedure mirate per la loro adozione, con previsione di congrui sostegni sociali ed economici; - incentivi e controlli circa l'abbattimento delle barriere ambientali nei luoghi di vita dei minori (casa, scuola, giardini pubblici, ecc…); - interventi di accompagnamento e sostegno socio-educativo e specialistico a supporto dei servizi educativi,		

	della scuola, della formazione professionale e dei percorsi di socializzazione (sport, tempo libero, culturali, ecc..); - salvaguardia di scuole specialistiche integrate per favorire l'apprendimento e l'inclusione sociale in presenza di specifiche disabilità; - sostegno ad interventi di formazione professionale; - interventi di sostegno economico coordinati con l'offerta di servizi rivolti ai minori disabili e alle loro alle famiglie;
Soggetti coinvolti:	Promotori - Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Ministero dell'Istruzione - Regioni - Enti Locali Collaboratori - Associazionismo e terzo settore - Centro Nazionale di documentazione - Garante per i minori (e Garanti regionali – Difensori civici) - Aziende sanitarie locali e Aziende ospedaliere Destinatari finali - Minori disabili e loro famiglie - Famiglie affidatarie - Famiglie adottive - Comunità locale

Titolo:	**TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'INFANZIA E SULL'ADOLESCENZA**		
Tipologia azione:	Atti delle Amministrazioni centrali coordinati con le Regioni e le Provincie autonome	*Cod.:*	B08
Obiettivo:	Offrire un contributo per la costruzione di un sistema di tutela e garanzie dei diritti dei minorenni, che ne ponga in evidenza i più recenti principi fondamentali (ascolto, non discriminazione, rappresentanza, informazione al minore e alle famiglie) e restituisca al sistema, sviluppatosi per aggiunte successive, una propria coerenza.		
Azione/ Intervento:	- Preparare un testo unico delle leggi sull'infanzia e sull'adolescenza, sul modello del Children Act inglese del 1989 che raccolga le norme in materia di promozione dei diritti, prevenzione a tutela e ridefinisca la responsabilità sociali e amministrative per il rispetto dei diritti dei bambini al fine di dare centralità alle questioni delle nuove generazioni per un futuro di benessere al nostro Paese. - Organizzazione di una campagna informativa sul Testo Unico		
Soggetti coinvolti:	Promotori - Ministero della Giustizia – Dipartimento per la Giustizia Minorile; Ministero del lavoro e delle politiche sociali, PCM - Dipartimento delle politiche per la famiglia/ Dipartimento Pari opportunità Collaboratori - Ministero Istruzione; Regioni; Osservatorio nazionale per l'infanzia; Università degli studi; CNDA Destinatari finali - Minori italiani e stranieri.		

Titolo:	**ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA RIFERITA ALL'AFFIDAMENTO FAMILIARE**		
Tipologia azione:	Atti delle Amministrazioni centrali coordinati con le Regioni e le Provincie autonome	*Cod.:*	B09
Obiettivo:	Adeguamento normative specifiche		
Azione/ Intervento:	a. Adeguamento della normativa nazionale per: - definire meglio i doveri e le responsabilità degli affidatari rispetto ai genitori, al tutore, alla scuola, alle decisioni relative alla salute del minore e prevedere la loro partecipazione ai procedimenti giudiziari che riguardano il minore affidato; b. Adeguamento delle normative di regioni e province autonome relativamente a: - disciplina delle varie modalità di affidamento (diurno o notturno, di fine settimana, estivo, accompagnato da sostegni educativi esterni, affidamento professionale, ecc.); - modalità di sostegno economico alle famiglie affidatarie (art. 80, comma 4, legge n. 184/1983).		
Soggetti coinvolti:	Promotori - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - PCM - Dipartimento delle politiche per la famiglia - Regioni, - Enti locali, - Aziende socio sanitarie locali Collaboratori - Tribunali per i minorenni - Associazioni di affidatari e reti di famiglie - Coordinamento nazionale dei servizi per l'affido (CNSA) - servizi degli enti locali Destinatari finali - minorenni che non possono rimanere presso la famiglia - famiglie di origine - famiglie affidatarie		

Titolo:	**LINEE DI INDIRIZZO NAZIONALI PER IL CONTRASTO DELLA PEDOFILIA E DELLA PORNOGRAFIA MINORILE**		
Tipologia azione:	Linee di orientamento unitarie	*Cod.:*	B10
Obiettivo:	Individuare requisiti minimi nazionali dei servizi di prevenzione e contrasto dell'abuso all'infanzia e procedure operative specifiche per tipologia di maltrattamento, promuovendone il recepimento a livello regionale e locale Favorire la prevenzione e la cura del maltrattamento all'infanzia con un sistema di garanzie e di programmazione delle prestazioni Favorire il follow up nel lungo periodo sulla protezione dei bambini		
Azione/ Intervento:	- Adozione di Linee di indirizzo nazionali, sentite le regioni e l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, relative a: - Individuazione dei livelli essenziali delle attività di protezione e sostegno educativo a favore dei minori vittime di abuso sessuale e maltrattamenti; - Formazione e sensibilizzazione, dal momento della assunzione, delle persone che lavorano a contatto dei bambini nei settori della istruzione, della salute, della protezione sociale, dell'educazione territoriale, della giustizia, delle forze dell'ordine, delle comunità di tipo familiare, del volontariato sociale e delle attività sportive, culturali e del tempo libero; - Coinvolgimento della società civile, degli operatori dei media, del turismo e del settore bancario a partecipare all'elaborazione e attuazione di politiche di prevenzione e ad emanare norme di autodisciplina; - Definizione di procedure di tutela del minore coinvolto in procedimenti giudiziari civili, penali e minorili in quanto vittima, autore o testimone di violenze; - Definizione di linee di sostegno terapeutico, consulenza legale e informazione per gli adulti non abusanti/maltrattanti più prossimi al minore vittima, in quanto potenzialmente protettivi. - Creazione di una banca dati per la raccolta di statistiche sui reati sessuali ai danni di bambini; di tutte le linee guida e protocolli realizzati a livello regionale e territoriale in materia di prevenzione e protezione dei bambini dalla violenza - Ricerca ed analisi comparativa per la definizione di comuni linguaggi, strumenti e strategie - Definizione dei requisiti minimi nazionali dei servizi di prevenzione e protezione dall'abuso - Definizione delle procedure operative specifiche di presa in carico dei casi per tipologia di maltrattamento - Monitoraggio sull'applicazione e l'aggiornamento delle linee guida da parte delle Regioni che le hanno adottate		
Soggetti coinvolti:	Promotori - Ministero della Giustizia - Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le pari opportunità - Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza - Regioni - Centro nazionale infanzia e adolescenza Collaboratori - Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza - Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile - CISMAI - OMS Italia - Terzo settore operante attivamente in materia di infanzia e adolescenza Destinatari finali - Regioni - Enti Locali - Aziende ASL - Tribunali - Forze dell'Ordine Bambini - Adolescenti in generale - Minori vittime di maltrattamento o a rischio Genitori - Insegnanti - Operatori dei servizi Persone condannate per crimini sessuali a danno di minori		

Titolo:	**LINEE GUIDA PER LA FORMAZIONE DEI TUTORI**		
Tipologia azione:	Linee di orientamento unitarie	*Cod.:*	B11
Obiettivo:	Formazione di persone disponibili ad assumere e svolgere su nomina dell'autorità giudiziaria l'incarico di tutori dei minori e in particolare dei minori stranieri e dei minori zingari senza genitori, preparandole e animandole adeguatamente perché svolgano funzioni non solo formali.		
Azione/ Intervento:	Linee guida per normative delle Regioni rivolte alla individuazione, alla preparazione e al sostegno di persone idonee disponibili a svolgere, su incarico dell'autorità giudiziaria, l'incarico di tutori (art. 348, comma 4, cod. civ.) prevedendo: a. campagne, in collaborazione con le associazioni del privato sociale, per la raccolta di disponibilità di persone che accettino di svolgere le funzioni di tutori; b. sollecitazione e raccolta delle disponibilità e preparazione anche di persone straniere che possano occuparsi di minori della loro stessa etnia e cultura o gruppo (tutela omoculturale); c. corsi di preparazione sullo svolgimento dei compiti di cura, amministrazione e rappresentanza dei tutori, sulle loro relazioni con i giudici e con i servizi e sulle attitudini verso i ragazzi e verso i ragazzi stranieri; d. sostegno dei servizi per i tutori e per gli affidatari (disponibilità per informazioni, seguito di gruppi di affidatari e tutori, organizzazione di conferenze periodiche, ecc.); e. predisposizione di elenchi di persone disponibile a diventare tutori da presentare all'autorità giudiziaria; f. preparazione con i tribunali per i minorenni e i giudici tutelari di protocolli operativi per le nomine dei tutori-persona e per la proposta del migliore tutore per ogni ragazzo.		
Soggetti coinvolti:	Promotori - Presidenza del Consiglio Dipartimento delle politiche per la famiglia - Regioni - Conferenza Stato-Regioni Collaboratori - Provincie - Enti locali - Associazione nazionale Comuni italiani - Privato sociale - Associazione italiana dei magistrati per i minori e per la famiglia Destinatari finali - Minori per cui viene aperta una tutela - Servizi degli enti locali - Tutori o persone disponibili ad assumere una tutela		

6. Favorire la partecipazione per la costruzione di un patto intergenerazionale

Le problematiche

La Convenzione per i diritti del fanciullo sancisce il diritto dei bambini e degli adolescenti di partecipare attivamente in ambito familiare, scolastico, sociale, politico, amministrativo e giuridico.
Il tema della partecipazione è oggetto, nel Paese, di attenzioni crescenti, sia in termini normativi e strategici, sia da un punto di vista tecnico-metodologico, sia nella consapevolezza dei diretti interessati, i bambini e gli adolescenti, che rivendicano spazi per essere ascoltati dagli adulti e dalle istituzioni, dai decisori politici e tecnici.
La fase pionieristica e sperimentale, resa possibile in particolare dalla legge 285/97 ha dimostrato la possibilità di costruire opportunità di partecipazione dei bambini e degli adolescenti, con esiti positivi per i bambini, così come per gli adulti e le comunità.
Per rendere la partecipazione dei bambini e dei ragazzi una pratica diffusa e costante in tutto il Paese diventa ora necessario affrontare alcune criticità legate: alla mancanza di un quadro strategico di fondo, con la conseguente visibile frammentazione delle competenze e la difficile (spesso assente) integrazione tra le intenzionalità e le prassi delle diverse istituzioni; alla discontinuità, dovuta al fatto che dopo la stagione della 285/97, che ha mobilitato soggetti, ha attivato strutture, ha generato attese, non si sia riusciti in molti casi a dare continuità ai processi di partecipazione; alla frammentazione, nella diffusione delle esperienze, con aree del Paese molto attente ai temi della partecipazione dei bambini e degli adolescenti, ed altre ove ben poco è stato realizzato.
Il tema della partecipazione è fortemente legato al tema del dialogo fra generazioni
I rapporti tra le generazioni oggi, anche solo dal punto di vista strutturale e in particolare socio-demografico, sono sicuramente influenzati dalla persistenza di un basso livello di natalità, dal continuo processo di invecchiamento della popolazione, dagli indubbi cambiamenti registrati nelle strutture e nei comportamenti familiari con la crescita di nuove e diverse tipologie di famiglie e da un persistente livello di alta disoccupazione giovanile..
È naturale, di conseguenza, che la promozione e la salvaguardia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza abbia bisogno di un rapporto significativo con le generazioni adulte, a cui è chiesta un'assunzione diffusa di responsabilità, a cominciare – è evidente – dalle buone relazioni familiari, soprattutto con i genitori.
I profondi cambiamenti socio-culturali in atto stanno facendo crescere l'attenzione al rapporto tra le generazioni, che presenta caratteri diversi rispetto al passato. Da un lato si denuncia una crisi dei rapporti tra generazioni, il distacco, la mancanza di comunicazione, riconoscimento, ascolto. Dall'altro lato, si sottolinea una prossimità tra generazioni che ha aspetti di positività e potenzialità da individuare e coltivare.

Gli obiettivi generali

Da questo scenario nasce l'esigenza di rendere oggetto di consapevolezza culturale, e di cura sociale, il valore del rapporto costruttivo tra le generazioni attraverso la formulazione di un patto, ispirato ai principi della reciprocità, del rispetto, della fraternità, della solidarietà, e della responsabilità assunta dai diversi soggetti in misura della loro età. Un patto che non sia un semplice strumento, ma si ponga come prospettiva culturale, di sviluppo relazionale, familiare e non, in funzione di sostegno e riconoscimento reciproco.
Suo punto di partenza è la convinzione che ogni generazione ha bisogno dell'altra e ognuna ha proprie risorse che possono contribuire alla crescita di tutti; il cambiamento a cui tendere è rappresentato dalla promozione di una mentalità e di una prassi capace di prendersi cura delle nuove generazioni e di riconoscere l'apporto di ogni generazione al bene di tutti.
L'obiettivo generale che il nuovo Piano di Azione assume in relazione al tema della partecipazione dei minori per la costruzione di un patto intergenerazionale è, da un lato, favorire il passaggio dalla fase sperimentale e pionieristica ad una fase di sviluppo e consolidamento proprio degli spazi per l'espressione del punto di vista dei minori sulle questioni che li riguardano; dall'altro promuovere realmente una cultura del patto, fuori da una logica contrattualistica o opportunistica.
Ciò può realizzarsi anche attraverso la messa a sistema delle esperienze già operanti sul territorio nazionale, attraverso l'assunzione del punto di vista dei ragazzi nella programmazione come indicatore di qualità, attraverso la facilitazione di percorsi di *peer education* ed attraverso l'assunzione della Convenzione dei diritti dei bambini e degli adolescenti come materia curricolare e di formazione degli operatori.

Alle agenzie educative, formali e informali, ed alle istituzioni compete, infatti, di creare le condizioni e gli spazi per permettere ai minori la condivisione e la sperimentazione di esperienze di partecipazione, *creare sistema tra i diversi soggetti*, istituzionali e non, che operano a favore dei minori per permettere loro esperienze di partecipazione.
Il potenziamento della partecipazione dei ragazzi alla vita quotidiana, familiare e di comunità è un passo ineludibile per la costruzione del patto tra le generazioni.
A tal fine si ritiene necessario innanzi tutto attuare un'azione di carattere culturale, *perché* fare riferimento ad un patto intergenerazionale non è un fatto scontato ma deve essere assunto come dato programmatico diretto alla costruzione di un rapporto fondato su ascolto, rispetto, solidarietà, lavoro comune.
È quindi necessario un forte consenso culturale intorno al valore della reciprocità solidale tra le generazioni per un cambiamento di mentalità e per un ampliamento della propria attenzione verso tali obiettivi.
Occorre a tale fine attivare l'adesione ad un "patto" comune. Per fare ciò bisogna partire dalla prima generazione e rafforzare una cultura comune in merito alla sua accoglienza. Devono essere ribaditi il diritto a nascere in un ambiente accogliente, il riconoscimento del neonato come persona, il valore sociale della genitorialità che non può essere una scelta privata, ma deve diventare, anche, un investimento della collettività.
Solo promuovendo e potenziando il rapporto e lo scambio tra le generazioni, si può arrivare a stringere il *patto educativo,* inteso come *responsabilità educativa condivisa e diffusa.*
La famiglia è il luogo naturale e privilegiato dell'educazione e del rapporto tra generazioni. Non sempre però le famiglie hanno piena consapevolezza della loro responsabilità educativa, e in ogni caso questa responsabilità non può essere esercitata in solitudine o in maniera autoreferenziale. L'educazione è sempre impresa condivisa tra la famiglia e la società, tanto più nella società attuale, nella quale più che in passato i bambini e i ragazzi vivono relazioni in ambienti esterni alla famiglia, scuola, associazioni, aggregazioni spontanee, e in cui è assai forte l'influenza della televisione e di altri mezzi di comunicazione. Occorre prendere atto pertanto della complessità delle interazioni tra famiglia e scuola ma anche tra famiglia e mass media, o tra famiglia e gruppi di pari, riconoscere che le famiglie non possono essere lasciate sole nel gestire questa complessità e cercare di assicurare coerenza, per quanto possibile, tra le diverse agenzie educative.
Sostenere le famiglie in questa loro responsabilità significa anche recuperare il ruolo protettivo e di sostegno che la comunità territoriale ed il vicinato offrivano ai genitori. Ciò può avvenire rivalutando l'azione del *prendersi cura* ed intensificando la formazione dell'attività di cura sia per i giovani che per gli adulti.
Il sostegno alla responsabilità educativa dei genitori e delle famiglie diviene, pertanto, il punto di partenza per ogni processo o intervento che miri a risolvere o ridurre la cd. *emergenza educativa*.

Le azioni

<table>
<tr><td>Titolo:</td><td colspan="3">AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'EVENTO NASCITA</td></tr>
<tr><td>Tipologia azione:</td><td>Atti delle Amministrazioni centrali coordinati con le Regioni e le Provincie autonome</td><td>Cod.:</td><td>C01</td></tr>
<tr><td>Obiettivo:</td><td colspan="3">Rafforzare una cultura comune in merito all'accoglienza delle nuove generazioni</td></tr>
<tr><td>Azione/ Intervento:</td><td colspan="3">Promozione di atti normativi che garantiscano, in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, una migliore qualità dell'evento nascita, come segno di assunzione di responsabilità delle generazioni adulte verso l'accoglienza delle nuove generazioni.
Atti che in merito all'assistenza alla nascita possano garantire:
▪ il benessere complessivo della madre, del bambino, della sua famiglia
▪ il rispetto delle scelte individuali, la promozione della fisiologia, la personalizzazione e la continuità assistenziale in tutto il periodo perinatale
▪ la promozione all'interno del SSN di forme di assistenza extra-ospedaliera al parto (case di maternità, équipe per il parto domiciliare, centri nascita)
▪ l'allattamento materno secondo le indicazioni OMS
▪ l'integrazione tra strutture territoriali e ospedaliere per assicurare un adeguato supporto sociale e in particolare un'assistenza domiciliare nel dopo parto
▪ la centralità e l'autonomia della figura dell'ostetrica nel percorso nascita
▪ l'effettività del diritto della donna al non riconoscimento del proprio nato ed alla segretezza del parto.</td></tr>
<tr><td>Soggetti coinvolti:</td><td colspan="3">Promotori - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, PCM - Dipartimento per le politiche della famiglia
Collaboratori – regioni, Ordini, collegi, associazioni professionali e di categoria di ostetriche,</td></tr>
</table>

	ginecologi, pediatri, neonatologi, psicologi, assistenti sociali, Reti e Associazioni del Terzo Settore che si occupano della tematica, Istituto Superiore di Sanità Destinatari finali - I nuovi nati, le loro madri, le loro famiglie

Titolo:	**PROMOZIONE E AGGIORNAMENTO DELLA L. 53/2000 E DEL D.LGS 151/01**		
Tipologia azione:	Atti delle Amministrazioni centrali coordinati con le Regioni e le Provincie autonome	*Cod.:*	C02
Obiettivo:	Sostenere ed accrescere una 'genitorialità attiva' e supportare la capacità di cura nei momenti evolutivi; realizzare interventi per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro		
Azione/ Intervento:	Promozione dell'attuazione della L.53/2000 e suo aggiornamento rispetto ai seguenti contenuti: 1. dieci giorni di congedo obbligatorio ai padri alla nascita del figlio (al 100% della retribuzione) – Mod. art.3 L.53/2000 2. la previsione di congedi fruibili in maniera frazionata su base oraria 3. la previsione di una fruizione dei congedi per prematuri con congedi più lunghi per genitori di bambini nati più di due mesi prima del termine (modifica all'art.11 della L.53/2000) 4. adeguamento alla normativa dell'Unione Europea rispetto alla percentuale della retribuzione nei periodi di fruizione del congedo 5. innalzamento della soglia di età dei bambini per usufruire dei congedi Redigere una proposta di modifica del D.lgs 151/01 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, almeno per le parti che non comportano particolari oneri aggiuntivi, tenendo anche conto degli ultimi sviluppi internazionali (convenzione OIL ratificata nel 2001) e comunitari (sono in fase ascendente le modifiche alle direttive su maternità e su lavoratrici autonome ed è stato raggiunto un accordo con le parti sociali per rivedere la direttiva congedi parentali).		
Soggetti coinvolti:	Promotori: PCM - Dipartimento delle Politiche per la Famiglia/Dipartimento Pari opportunità; Ministero del lavoro e delle politiche sociali Collaboratori: PCM - Dipartimento per le Pari opportunità, Enti locali, Parti sociali Destinatari finali: Cittadini con figli naturali, in affidamento, in adozione Genitori lavoratori		

Titolo:	**COSTRUIRE E SOSTENERE I RAPPORTI TRA LE GENERAZIONI**		
Tipologia azione:	Progettualità nazionale a compartecipazione decentrata	*Cod.:*	C03
Obiettivo:	- Accrescere la comunicazione il confronto, e lo scambio tra le generazioni attraverso: la condivisione dei saperi e di valorizzazione della creatività di tutte le età; l'accrescimento della capacità di gestione dei conflitti per promuovere e potenziare lo scambio fra generazioni; la promozione di una responsabilità educativa condivisa; il sostegno e il rafforzamento del mutuo aiuto. - sostenere e/o si rafforzare con particolare priorità le azioni previste e programmi adeguati e integrati – anche a livello locale - per contrastare il preoccupante fenomeno dell'emergenza educativa.		
Azione/ Intervento:	- Costituzione di un tavolo nazionale composto da ministeri, regioni interessate, ANCI, UPI, privato sociale ed esperti con compiti di promozione, sostegno e monitoraggio della sperimentazione. - Realizzazione di un vademecum per la sperimentazione. - Costituzione di tavoli locali composti da associazioni di volontariato, associazioni culturali e privato sociale coordinati dall'ente pubblico per la definizione di un progetto d'interventi, delle risorse necessarie, dei tempi e degli indicatori necessari alla loro realizzazione. - Realizzazione di micro progetti (percorsi formativi, mostre, eventi culturali, attività di volontariato, proposte di miglioramento del contesto urbano) centrati sulla co-partecipazione dei ragazzi e dei giovani attraverso la condivisione e lo scambio con gli adulti dei diversi linguaggi e delle diverse conoscenze utilizzando spazi come le scuole, i centri aggregativi, gli oratori, i consultori, le associazioni di volontariato e del privato sociale. - Interventi formativi articolati in gruppi eterogenei di operatori (insegnanti, genitori, educatori, allenatori sportivi),guidati da esperti nella relazione (counsellor) che, con metodologia interattiva, guidino i partecipanti a "mettersi in gioco" nella gestione dei conflitti per acquisire le medesime competenze da sviluppare con i ragazzi. - Interventi formativi in gruppi eterogenei formati dai ragazzi e dagli operatori dei diversi contesti educativi. - Formazione congiunta di volontari (adolescenti, giovani, adulti) e operatori appartenenti ad un determinato contesto territoriale, per accrescere le loro competenze di animazione territoriale nella strada, nei condomini, nei luoghi di ritrovo, nelle associazioni e nei gruppi formali ed informali. - Realizzazione di Laboratori "educativi", orientati alla cura ed alla cultura del progetto, che vedano la collaborazione di almeno due diversi servizi per bambini e ragazzi, realtà istituzionali e la partecipazione di giovani e adulti. I Laboratori si basano sulla costruzione di patti in riferimento ai quali gli adolescenti e i giovani, tra di loro e in collaborazione con adulti, progettano azioni di tempo libero per se stessi e azioni di volontariato rivolte a soggetti deboli di varie fasce di età. - Attivazione di momenti di formazione reciproca tra genitori al mutuo aiuto, sostenuta e guidata da figure professionali specializzate per la costituzione di una comunità educante che sia capace di confrontarsi e comunicare su necessità reali; - Potenziamento ed estensione dei luoghi d'incontro, di condivisione, di accoglienza, di informazione, di		

	sostegno e aiuto per e tra le famiglie; - ,sostenere le figure genitoriali anche con specifici strumenti formativi e di *counselling*, che si mostrano particolarmente necessari anche in conseguenza dell'invecchiamento demografico e del declino della presenza dei tradizionali attori sociali e storici di supporto alla genitorialità.
Soggetti coinvolti:	Promotori: Presidenza del Consiglio dei ministri – Politiche per la famiglia – Gioventù, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero istruzione, Dipartimento giustizia minorile, CONI, Regioni, UPI, ANCI, Terzo settore. Collaboratori: comuni, servizi sociali e sanitari, servizi per l'infanzia e l'adolescenza, uffici scolastici provinciali, scuole, università, consulte studentesche, enti di Formazione, Associazioni (giovanili, familiari, dei genitori,educative, sportive,…), terzo settore, ufficio servizi sociali minorili Destinatari finali: genericamente i bambini e ragazzi e le generazioni adulte, insegnanti, educatori professionali e volontari, allenatori sportivi, genitori, volontari, operatori socio-educativi.

Titolo:	**PROMUOVERE L'ASCOLTO DEL MINORE**		
Tipologia azione:	Atti delle Amministrazioni centrali coordinati con le Regioni e le Provincie autonome	*Cod.:*	C04
Obiettivo:	Promuovere politiche per l'infanzia che favoriscano l'ascolto del minore.		
Azione/ Intervento:	Specificare l'ascolto: a. come dovere dei genitori, insieme a quelli di mantenimento, istruzione ed educazione nel codice civile; b. come linea guida in ambito scolastico; c. in tutti i procedimenti giudiziari che riguardano un minore, determinandone le modalità d. nelle procedure relative ai trattamenti sanitari, ove possibile; e. nel più ampio quadro degli interventi dei servizi assistenziali e socio-sanitari.		
Soggetti coinvolti:	Promotori - Ministero della Giustizia - Min. del Lavoro e delle Politiche Sociali - PCM - Dipartimento per le politiche della famiglia - Parlamento Collaboratori - MIUR - Osservatorio nazionale infanzia e adolescenza - Garante nazionale dell'infanzia - Garanti regionali dell'infanzia - Regioni - Enti locali - Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e la famiglia - Associazioni degli avvocati per la famiglia e i minori (Camere minorili, AIAF, ecc.) Destinatari finali - Bambini e adolescenti - Famiglie - Magistrati - Avvocati - Servizi degli enti locali - Scuole		

7. *Promuovere l'interculturalità*

Le problematiche

Più di un quinto dei 3 milioni e 900 mila stranieri residenti in Italia è minorenne e ciò è indice del carattere sempre più stabile e radicato che l'immigrazione sta assumendo in Italia.
Per società interculturale si intende una comunità che non rinuncia alla sua identità culturale e valoriale, ma favorisce con intelligenza i processi d'integrazione degli individui e dei gruppi di immigrati, definendo un progetto teso a costruire nuove relazioni e interconnessioni.
Le giovani generazioni sono chiamate a costruire una convivenza plurietnica, avendo come riferimento valori fondamentali su cui l'impegno sociale e istituzionale e l'educazione possono non convergere: il rispetto della democrazia; il rispetto della legalità; il rispetto della persona; il rispetto della famiglia; il rispetto delle diversità; il rispetto dei sentimenti.
Una serie di questioni specifiche caratterizzano il quadro di riferimento in questo ambito.
In primo luogo, i minori italiani di origine straniera, per lo più cittadini minorenni, si sentono e sono sostanzialmente italiani. Ma questa loro integrazione va talora incontro a situazioni paradossali laddove all'esterno della famiglia si sottovaluta la loro italianità e fatta pesare la loro origine, mentre all'interno della stessa a volte vivono il rifiuto della italianità che i ragazzi sentono di avere.
In secondo luogo, i minori stranieri arrivati nel "nuovo mondo" sperimentano, spesso, uno sradicamento dall'ambiente di origine che produce vissuti di estraneità al nuovo ambiente con laceranti distacchi rispetto agli affetti lasciati nel loro Paese. Emergono problemi di solitudine e disadattamento di questi minori, che si trovano al confine tra due mondi.
In terzo luogo, le famiglie straniere hanno bisogni diversi collegati all'etnia e alla condizione economica e la necessità di lavorare rischia di metterle in difficoltà per l'accudimento dei figli.
Quanto alla presenza a scuola di alunni stranieri essa è un dato ormai strutturale e crescente, con una grande concentrazione (90%) nelle scuole del Centro-Nord. Ciò comporta una sfida costante per il corpo docente nel far propri gli strumenti di ascolto e di confronto con la diversità etnica.
Quanto ai minori non accompagnati, la criticità è sintetizzata sia dal fatto che oltre il 60% dei minori non accompagnati in carico ai servizi sociali scompare dopo il primo contatto sia dalla circostanza che la metà circa dei ragazzi detenuti è costituita da stranieri.
In questo quadro, il mondo dei bambini delle popolazioni rom, sinti e caminanti si configura come una realtà complessa e variegata, dove si incrociano, a vari livelli, l'emarginazione estrema, gli affanni della sopravvivenza quotidiana, i temi dell'integrazione e dell'intercultura.
Le problematiche delle giovani generazioni sono strettamente collegate alle condizioni economiche e sociali delle comunità di appartenenza e alle insalubri condizioni di vita nei campi, dove risiede la maggioranza delle comunità rom.
I dati a disposizione sul diritto all'istruzione mostrano un basso e preoccupante livello di scolarizzazione, mentre, a livello sanitario, indagini locali hanno rilevato criticità nel peso dei bambini alla nascita, aspettative di vita brevi, una mortalità infantile molto elevata, una grande diffusione fra i bambini di malattie croniche e infettive quali bronchiti, infezioni intestinali, tonsilliti. Si segnala inoltre una bassa copertura vaccinale ed una crescente esposizione, in particolare delle giovani generazioni, al rischio di malattie in passato a loro sconosciute come hiv/aids e altre malattie sessualmente trasmissibili.
Affrontare la situazione dei bambini rom, sinti e caminanti presuppone di intervenire in molteplici ambiti di vita con un approccio olistico, sistematico e integrato, che non separi artificiosamente i temi dell'abitazione, della scolarizzazione, della socializzazione, delle specificità culturali, della salute, del tempo libero e dell'integrazione.
Consapevoli della specificità di tale situazione, si è comunque ritenuto di accogliere le osservazioni contenute nel parere reso dalla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, secondo cui le misure previste nei confronti dei minori rom, sinti e caminanti devono essere allargate anche ad altri soggetti deboli e a rischio di esclusione. Sono state modificate in tal senso, in particolare, le azioni relative al contrasto alla dispersione scolastica e agli interventi in favore dei minori sottoposti a procedimento penale; si è mantenuta invece inalterata la scheda relativa alla tutela del diritto alla salute dei minori rom, sinti e caminanti, che fa riferimento a situazioni ben individuate e richiede modalità di intervento specifiche .

Gli obiettivi generali

Per realizzare una società interculturale è necessario in primo luogo garantire l'effettivo accesso ai servizi ed alle prestazioni che concorrono al pieno godimento dei diritti inviolabili dell'uomo, riconosciuti dall'ordinamento repubblicano.
Il pieno godimento di tali diritti, ed in particolare di quelli declinati dalla Convenzione del 1989, passa attraverso la realizzazione di una serie di obiettivi/azioni: dalla tutela della salute attraverso la garanzia dell'accessibilità dei servizi materno – infantili e di assistenza sanitaria, alla facilitazione dei ricongiungimenti familiari, dal contrasto del fenomeno dei matrimoni precoci e, di conseguenza, delle maternità precoci alla valorizzazione delle esperienze di affidamento familiare *omoculturale*, dalla formazione mirata degli insegnanti alla prevenzione dell'abbandono scolastico per i minori rom e per gli immigrati in genere, alla costruzione di una rete dei servizi integrata in grado di rispondere alle esigenze specifiche dei minori stranieri e rom attraverso sia la mediazione culturale sia la mediazione sociale, che deve facilitare il riconoscimento delle culture e l'integrazione sociale, promuovendo una gestione creativa dei conflitti.
Un processo in cui le agenzie educative giocano un ruolo da osservatorio privilegiato per le buone pratiche di comunicazione ed educazione interculturale; un lavoro da implementare con e sulle famiglie non solo straniere, ma anche italiane, per favorire l'interculturalità e per comporre le distanze che si manifestano prevalentemente tra soggetti adulti.

Le azioni

Titolo:	**RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE DEGLI STRANIERI**		
Tipologia azione:	Atti delle Amministrazioni centrali coordinati con le Regioni e le Provincie autonome	*Cod.:*	D01
Obiettivo:	Promuovere la coesione delle famiglie immigrate in Italia, consentendo una progettualità formativa per i minorenni di origine straniera per offrire così possibilità per una vera integrazione e per una maggiore sicurezza per tutti i cittadini		
Azione/ Intervento:	- Facilitare e velocizzare le procedure di ricongiungimento e coesione familiare quando coinvolgano un minorenne - Promuovere una corretta informazione agli EELL sulle domande e sui tempi dei ricongiungimenti; - Favorire l'integrazione delle famiglie straniere.		
Soggetti coinvolti:	*Promotori* - Ministero Interno *Collaboratori* - Questure - Comuni *Destinatari finali* - Minorenni stranieri in Italia e loro famiglie -		

Titolo:	**SOSTEGNO, ACCOMPAGNAMENTO EDUCATIVO E INSERIMENTO LAVORATIVO PER I MINORI SOTTOPOSTI A PROCEDIMENTO PENALE, INCLUSI MINORI ROM, SINTI, CAMINANTI E MINORI IMMIGRATI.**		
Tipologia azione:	Atti delle Amministrazioni centrali coordinati con le Regioni e le Provincie autonome	*Cod.:*	D02
Obiettivo:	Tutele dei diritti dei soggetti a maggiore rischio di esclusione sociale, con particolare riferimento dei minori sottoposti a procedimento penale, inclusi minori Rom, Sinti e Caminanti e minori immigrati..		
Azione/ Intervento:	In accordo ed a rafforzamento con quanto previsto nelle schede A 14 ED A 15: 1. attivazione di percorsi educativi sperimentali con la presenza di un tutor che svolga accompagnamento educativo, favorisca il percorso di responsabilizzazione e filtri l'impatto con la comunità sociale di riferimento. I tutor individuati nel settore degli operatori sociali dovranno fruire di un percorso formativo e di sensibilizzazione sulle problematiche da gestire. 2. messa a sistema del modello sperimentale di tutoraggio al termine della sperimentazione attuata per un numero limitato di minori; 3. emanazioni di linee guida per l'attuazione dei percorsi progettuali; 4. bandi interministeriali per assicurare pari opportunità di ingresso nel mondo del lavoro specificatamente attraverso l'istituzione di borse-lavoro; 5. inserire nei Liveas interventi che garantiscano la creazione di percorsi di orientamento e di accompagnamento socio-educativo in favore di minori rom e sinti sottoposti a procedimento penale al fine di favorirne il reinserimento socio-lavorativo; promozione, attraverso incontri con le regioni, province e comuni di percorsi seminariali/formativi per gli operatori sociali coinvolti.		

Soggetti coinvolti:	Promotori - Ministero della Giustizia Dipartimento per la Giustizia Minorile – Centri per la Giustizia Minorile e i Servizi Minorili dipendenti; UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali) Collaboratori - Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero dell'Istruzione, Ministero dell'Interno, Regioni, Enti Locali, terzo settore e volontariato. Destinatari finali - Minori Rom, Adulti Rom e della Comunità sociale di riferimento

Titolo:	**PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA DEI MINORI, INCLUSI MINORI ROM, SINTI E CAMINANTI E MINORI IMMIGRATI E ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI INCLUSIONE SOCIALE**		
Tipologia azione:	Progettualità nazionali a compartecipazione decentrata	*Cod.:*	D03
Obiettivo:	Contrastare la dispersione scolastica di minori immigrati, Rom, Sinti e Caminanti; favorire i percorsi di inclusione attraverso l'assolvimento del diritto–dovere all'istruzione e alla formazione.		
Azione/ Intervento:	In accordo ed a rafforzamento con quanto previsto nelle schede A 14 ED A 15: -Attivare percorsi di accompagnamento e sostegno scolastico attraverso interventi di educazione extrascolastica quali: - l'educativa di strada; - il supporto all'utilizzo di servizi educativi/formativi/culturali rivolti alla collettività (biblioteche, centri educativi, ricreativi, sportivi, ecc.); - il sostegno personalizzato rivolto agli alunni che hanno difficoltà scolastiche, linguistiche o che esprimono la necessità di un supporto nello svolgimento dei compiti pomeridiani o di un accompagnamento mirato nei percorsi di formazione professionale. Per il successo degli interventi di sostegno alla frequenza scolastica è auspicabile l'utilizzo della figura del mediatore linguistico/culturale/sociale che rappresenta una risorsa fondamentale per la gestione dei rapporti fra insegnanti-ragazzi e insegnanti-famiglie/comunità di appartenenza. - Costruire percorsi che favoriscono un'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale mirata alle esigenze dei minori stranieri prevedendo: - attività di istruzione, formazione e lavoro che forniscono titoli spendibili in campo lavorativo. - l'affiancamento di un Tutor quale figura che segue con sistematicità il ragazzo, lo sostiene e contribuisce alla costruzione di un progetto a lungo termine di inclusione sociale.		
Soggetti coinvolti:	Promotori - Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ministero della giustizia, Dipartimento della Giustizia minorile, centri di giustizia minorile territoriali, UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali). Collaboratori - Enti locali, Privato sociale, terzo settore, Camere di commercio, Agenzie per l'impiego Destinatari finali - Minori immigrati, Rom, Sinti, Caminanti; minori stranieri autori di reato, sottoposti a procedimento penale		

Titolo:	**LA TUTELA DEL DIRITTO ALLA SALUTE NEI BAMBINI E ADOLESCENTI ROM, SINTI E CAMINANTI**		
Tipologia azione:	Progettualità nazionali a compartecipazione decentrata	*Cod.:*	D04
Obiettivo:	Garantire la tutela del diritto alla Salute nelle popolazioni Rom, Sinti e Caminanti, monitorare e migliorare le condizioni di salute dei bambini e degli adolescenti residenti nei campi		
Azione/ Intervento:	Attuare una progettualità nazionale sulla tutela della salute a favore delle popolazioni Rom e Sinti, integrata e sostenuta a livello regionale e locale, che preveda: - Rilevazioni sistematiche sulle condizioni di salute dei bambini e degli adolescenti Rom, Sinti e Caminanti a partire da campioni di popolazione; - Specifici interventi orientati alla promozione del diritto alla salute e alla fruibilità dell'assistenza sanitaria, anche attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione realizzate anche nei luoghi di residenza delle popolazioni Rom e Sinti - L'offerta attiva di alcune prestazioni, in specifico delle vaccinazioni - La promozione dell'iscrizione al servizio sanitario nazionale e alla scelta del pediatra e del medico di base - La diffusione delle informazioni sui servizi socio-sanitari territoriali e sugli stili di vita sani attraverso la produzione, a livello nazionale, di materiale divulgativo pensato ad hoc per le popolazioni romanì - La promozione di informazioni specifiche sulla maternità e sull'utilizzo di sostanze stupefacenti - La produzione di materiale per la formazione degli operatori dei servizi socio-sanitari		
Soggetti coinvolti:	Promotori - Ministero della salute, UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali) Collaboratori - Regioni; Enti locali; Aziende Sanitarie locali; privato sociale Destinatari finali - Popolazione Rom, Sinti e Caminanti con specifico riguardo a donne, bambini e adolescenti		

Titolo:	**LA PROMOZIONE DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E DIRIGENTE PER L'INTERCULTURALITÀ**		
Tipologia azione:	Atti delle Amministrazioni centrali coordinati con le Regioni e le Provincie autonome	*Cod.:*	D05
Obiettivo:	Formare insegnanti e dirigenti scolastici sulle tematiche concernenti la scolarizzazione degli alunni stranieri e degli alunni Rom, Sinti e Caminanti. Garantire uguali ed ampie opportunità di accesso al servizio scolastico a livello territoriale nella scuola infanzia/primaria sec I grado; a livello ordinamentale nella scuola sec II grado. Promuovere l'adeguamento dell'organizzazione delle istituzioni all'integrazione dei minori di origine straniera e alla costruzione di una società interculturale		

Azione/ Intervento:	Predisposizione e realizzazione a livello nazionale, regionale e territoriale (interprovinciale) di proposte formative rivolte al personale docente e dirigente e agli operatori scolastici in tema di: - modalità di collaborazione interistituzionale (protocolli tra enti locali e scuole, protocolli tra scuole, vademecum informativi sull'offerta formativa del territorio); - integrazione delle risorse (organizzazione in rete di corsi di italiano L2 lingua per la comunicazione e lingua per lo studio; organizzazione in rete di centri per la certificazione delle competenze) ; - elaborazione e diffusione di materiali e strumenti (diffusione di strumenti la definizione dei diversi livelli di competenza; protocolli di accoglienza; modelli progettuali e operativi sia per le attività in classe sia per quelle in Laboratorio Ital2); - coinvolgimento delle associazioni, delle comunità immigrate, delle famiglie straniere; coinvolgimento dei mediatori culturali Per quanto riguarda gli alunni Rom, Sinti e Caminanti, predisposizione e realizzazione a livello nazionale, regionale e territoriale (interprovinciale) di eventi seminariali di formazione specifica per il personale docente e dirigente scolastico, sul tema della scolarizzazione. Nello specifico attuazione di: 1. un seminario a carattere nazionale, nel quale si forniscano gli indirizzi metodologici della formazione, dedicato ai vertici amministrativi degli Uffici scolastici regionali e ai referenti nazionali per l'intercultura; 2. tre seminari a carattere interregionale (nord-centro-sud), cui partecipi il personale docente e dirigente che opera in scuole con alta presenza di alunni appartenenti alle comunità c.d. "nomadi".
Soggetti coinvolti:	Promotori - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Amministrazioni centrali e uffici periferici (Uffici scolastici territoriali) Collaboratori - Istituzioni scolastiche autonome, Università, Centri interculturali, Enti Locali, Associazioni, Reti di Istituzioni scolastiche autonome Destinatari finali - Docenti, dirigenti, ATA e altri operatori scolastici

Titolo:	**IL RAFFORZAMENTO DEL RUOLO DELLE SECONDE GENERAZIONI**		
Tipologia azione:	Atti delle Amministrazioni centrali coordinati con le Regioni e le Provincie autonome	*Cod.:*	D06
Obiettivo:	Valorizzare le potenzialità del giovane immigrato di seconda generazione per l'implementazione del ruolo di mediatore sociale e culturale anche all'interno della famiglia di origine, consentendo una maggiore integrazione dell'intero nucleo familiare.		
Azione/ Intervento:	Predisposizione e realizzazione a livello nazionale, regionale e locale di proposte formative per giovani immigrati di seconda generazione: - modalità di collaborazione interistituzionale (protocolli tra enti locali e scuole, tra scuole e associazioni operanti sul territorio per la realizzazione di laboratori di mediazione culturale extracurriculari) - elaborazione di materiali e strumenti per la predisposizione di modelli progettuali e operativi - coinvolgimento delle associazioni, delle comunità di immigrati e delle famiglie straniere nelle attività di laboratorio - seminari formativi a carattere interregionale per l'avvio dei laboratori		
Soggetti coinvolti:	Promotori – PCM (Dipartimento per le politiche giovanili), Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Amministrazioni centrali e uffici periferici (Uffici scolastici territoriali) Collaboratori - Istituzioni scolastiche autonome, Università, Centri interculturali, Enti Locali, Associazioni, Reti di Istituzioni scolastiche autonome Destinatari finali - Docenti, dirigenti, ATA e altri operatori scolastici		

Titolo:	**GESTIONE DELLE INFORMAZIONI, RACCOLTA DATI E RETI INTERISTITUZIONALI PER L'INTERCULTURALITÀ**		
Tipologia azione:	Progettualità nazionali a compartecipazione decentrata	*Cod.:*	D07
Obiettivo:	Organizzare un sistema organico di documentazione statistica sulla presenza dei minorenni di origine straniera in Italia che preveda un raccordo permanente tra i vari Enti preposti per competenza e rispettivi flussi informativi. Promuovere la costruzione di reti interistituzionali, a livello nazionale e locale, per la realizzazione di percorsi integrati a favore dell'utenza straniera, in particolare di quella sottoposta a procedimento penale, e di un sistema di raccolta di informazioni sui servizi erogabili.		
Azione/ Intervento:	Creare un raccordo permanente tra gli Enti nazionali, regionali e locali - competenti sulle diverse tematiche relative all'infanzia e all'adolescenza – e i rispettivi sistemi informativi preposti alla raccolta o alla diffusione dei dati, al fine di giungere ad un sistema di documentazione integrata che permetta di disporre di dati disaggregati per nazionalità e per aree tematiche, raccolti secondo standard che permettano raffronti fra ambiti differenti e comparazioni a livello internazionale. Implementazione del lavoro di rete tra i diversi attori interistituzionali e territoriali coinvolti dal momento della segnalazione del minore fino al suo inserimento nel tessuto sociale con una presa in carico nel tempo dei minori stranieri anche dopo l'uscita dal circuito penale , al fine di non disperdere il percorso avviato ed evitare che i minori diventino "oggetto" di sfruttamento. Realizzare un sistema di raccolta di informazioni riguardo ai servizi erogati anche dalle diverse strutture residenziali, favorendo in tal modo un proficuo scambio di riflessioni culturali e competenze tecnico-operative tra coloro che operano nell'accoglienza dei minori stranieri anche attraverso un sistema informatizzato di raccolta dati.		

Soggetti coinvolti:	Promotori - Ministero del lavoro e politiche sociali; Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento delle politiche per la famiglia; Ministero dell'Istruzione; Ministero della Giustizia - Dipartimento Giustizia Minorile, Ministero dell'Interno; Regioni; Enti locali Collaboratori - Istituto nazionale di statistica, Istituti di ricerca nazionali come CNR, Centro di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza, Comitato per i minori stranieri non accompagnati Destinatari final -Decision makers, associazioni che lavorano con i minori stranieri, ricercatori per studi necessari a enti pubblici per elaborare politiche d'intervento; operatori sociali e sanitari; minori stranieri

8. Le strategie e le tematiche prioritarie della cooperazione italiana

Nel quadro della lotta alla povertà la cooperazione allo sviluppo continuerà ad essere parte integrante della politica estera italiana, promuovendo i diritti fondamentali di bambine, bambini, adolescenti e giovani donne minorenni e realizzando iniziative e progetti di cooperazione che vedono nelle nuove generazioni le risorse fondamentali per lo sviluppo sostenibile, per il consolidamento dei processi di democratizzazione e di pacificazione e per il rafforzamento delle politiche di genere sin dall'infanzia. La Cooperazione allo Sviluppo considera le persone minori di età quali soggetti di diritti e protagoniste nella programmazione e realizzazione di programmi specifici a loro favore.
Le Linee Guida della Cooperazione Italiana sulla Tematica Minorile, adottate dalla Direzione Generale della Cooperazione allo Sviluppo (DGCS) del Ministero degli Affari Esteri il 26 novembre 1998 e aggiornate il 15 maggio 2004 rappresentano uno strumento strategico e metodologico di interventi attraverso i quali negli anni più recenti sono state realizzate azioni di elevato impatto istituzionale e sociale a favore delle persone minori di età nei Paesi in via di Sviluppo e in quelli a economia in fase di transizione, in linea con le norme e gli strumenti internazionali e nazionali in materia di minori e con i relativi impegni assunti dal Governo italiano in questi ultimi anni.
Le iniziative della Cooperazione Italiana da realizzare nei Paesi beneficiari dell'APS (Aiuto Pubblico allo Sviluppo), consistono in una serie di programmi e progetti bilaterali e multilaterali specifici a favore dei minori di età, realizzati attraverso le Agenzie delle Nazioni Unite, le Organizzazioni internazionali e le Organizzazioni non governative (ONG) specializzate, le Regioni e gli Enti locali e l'impegno partecipato della società civile organizzata di ogni Paese. La finalità di ciascun programma è quella di contribuire alla promozione dei diritti umani e civili delle e dei minorenni, per sostenere e rafforzare un'azione di cambiamento culturale che contrasti ogni forma di disparità e di discriminazione degli esseri umani fin dalla nascita.
Le iniziative sono mirate alla rimozione delle cause che determinano fenomeni gravi e complessi a danno delle persone minori di età, quali: le generali condizioni di grande povertà, i processi di urbanizzazione selvaggia, la disgregazione del tessuto familiare e comunitario, il fenomeno dell'esclusione sociale e dei bambini di strada, il traffico transnazionale di persone e in particolare di "donne" ancora minorenni, adolescenti e bambini, lo sfruttamento del lavoro minorile nelle sue peggiori forme, il mercato delle adozioni internazionali clandestine, lo sfruttamento sessuale e commerciale anche nel turismo e la pedopornografia via Internet, l'utilizzo nei conflitti armati dei bambini soldato, l'emigrazione dei minori non accompagnati a livello interregionale e transnazionale. Si tratta di fenomeni tra i più gravi che vedono i bambini, gli adolescenti e i giovani vittime di violenze e abusi, causati dall'assenza di una solida cultura che riconosca i diritti della persona minore, specie se appartenente al genere femminile.
Per quanto concerne le azioni in Italia, come prima accennato, il Ministero degli Affari Esteri, attraverso la Direzione Generale della Cooperazione allo Sviluppo, coerentemente al proprio mandato è impegnato, in collaborazione con le Regioni, gli Enti locali e le Organizzazioni non governative a promuovere e sostenere le iniziative di educazione allo sviluppo e all'intercultura quali mezzi per accrescere la conoscenza e la consapevolezza riguardo alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza nei Paesi di Cooperazione e di quella immigrata in Italia, con l'applicazione di norme e iniziative a loro favore. Tale linea di azione continuerà ad essere perseguita anche negli anni futuri.

Lotta alla tratta e allo sfruttamento sessuale dei minori
La Cooperazione Italiana persegue una strategia coerente di sostegno ad iniziative anti-tratta, sia attraverso il contributo volontario annuale alle Organizzazioni Internazionali sia attraverso il finanziamento di progetti mirati. L'Italia finanzia e realizza, direttamente o attraverso le Organizzazioni Internazionali e le ONG

(Organizzazioni non governative) italiane, vari interventi mirati alla prevenzione e alla lotta al traffico di bambini, bambine e adolescenti a rischio di abuso e sfruttamento, anche attraverso il turismo sessuale, volti a contrastare il loro utilizzo nei conflitti armati e a combattere tutte le forme peggiori di sfruttamento del lavoro minorile (in particolare quelle definite dalla Convenzione ILO n. 182 e dalla relativa Raccomandazione n. 190 quali nuove forme di schiavitù).

Giustizia minorile: minori in conflitto con la legge
La Cooperazione italiana è fortemente impegnata nella tutela e nella promozione dei diritti dei minori "in conflitto con la legge", spesso in rapporto a prolungati periodi di guerra e alla conseguente disgregazione di famiglie e comunità rese vulnerabili dai conflitti. I progetti finora realizzati e quelli in fase di avvio hanno un duplice scopo: da una parte, assicurare a livello istituzionale, un sistema di amministrazione di giustizia minorile applicato e funzionante, dall'altra, tutelare i diritti dei bambini e adolescenti, primi fra tutti la salute fisica, mentale e l'educazione, rafforzare il ruolo sociale della famiglia con particolare riguardo alle madri capofamiglia e della comunità attuando iniziative volte alla prevenzione e alla riabilitazione dei bambini in condizioni di maggiore vulnerabilità e a rischio. Tutti gli interventi vengono attuati con il coinvolgimento di ONG italiane e locali specializzate sulla tematica e radicate sul territorio.

I diritti delle bambine e la Cooperazione Italiana: la questione della mancata registrazione alla nascita
L'Italia è impegnata per la tutela e la promozione dei diritti delle bambine e delle adolescenti affinché, alla pari con i loro coetanei maschi, possano partecipare a tutti i livelli della vita sociale, economica, politica e culturale del loro Paese ed eliminare fenomeni di abuso e violenza sessuale come quelli di matrimoni e gravidanze precoci e di pratiche tradizionali sessuali altamente pericolose per la salute fisica e psichica delle bambine e delle adolescenti. Coerentemente a tale impegno, la Cooperazione Italiana promuove quindi iniziative che mirano a combattere la povertà, la violenza, lo sfruttamento, la discriminazione, l'esclusione sociale e a promuovere il rispetto dei diritti umani inalienabili fin dall'infanzia con una prioritaria attenzione alla condizione di genere.
Tra le problematiche affrontate vi è quella concernente la lotta contro le mutilazioni genitali delle bambine e delle adolescenti (FGM, Female Genital Mutilation).
Un'altra importante problematica che colpisce in maniera determinante le bambine è quella della mancata registrazione alla nascita. Si tratta di un grave fenomeno che rimanda ad una serie di questioni nodali ostative alla piena realizzazione di uno sviluppo sociale ed economico "umanamente sostenibile" e spesso a forme nascoste e legalizzate di sfruttamento sessuale, condannate a livello internazionale dalla Convenzione sui Diritti del Fanciullo. L'Italia ritiene che per affrontare in maniera adeguata il problema vi sia bisogno di evocare un impegno particolare da parte dei Governi e delle Istituzioni interessate e di una vasta e convinta partecipazione da parte della società civile e delle sue organizzazioni. Dove queste già esistono è necessario consolidarne le strutture di base che consentono di intervenire al livello delle radici economiche e sociali, per promuovere – attraverso un'ampia azione di sensibilizzazione e di informazione – un cambiamento culturale durevole in favore del rispetto dei diritti civili e legali delle bambine e delle adolescenti.
La mancata registrazione alla nascita e la mancanza di documenti di identità sono fenomeni che nei PVS interessano le famiglie e le comunità più povere, marginali e vulnerabili e come conseguenza riducono in maniera drastica i diritti di cittadinanza e di partecipazione. Una persona senza documenti in regola non può iscriversi alla scuola dell'obbligo, non può essere vaccinata durante le campagne nazionali di immunizzazione, non può avere accesso a un lavoro regolare e successivamente alla pensione, non può votare, non può emigrare in maniera regolare dal luogo di origine, rischia di essere discriminata per le materie legali concernenti le eredità e il possesso di terreni e altri beni immobili, non può aprire un conto in banca e infine rischia di essere esclusa anche dalla partecipazione a programmi di sviluppo realizzati da Agenzie e ONG (credito rotativo e scuole comunitarie, per esempio).

Tratta e migrazioni irregolari di minori
La Cooperazione Italiana attribuisce particolare attenzione alla problematica connessa alle migrazioni irregolari che coinvolgono minori di età. I flussi migratori diretti verso l'Italia, sia come Paese di transito che come Paese di destinazione finale, rappresentano attualmente un fenomeno di consistenti dimensioni. I minori stranieri non accompagnati presenti in Italia sono diverse migliaia, soprattutto provenienti da Marocco e Afghanistan.

Un' importante iniziativa di cooperazione in questo ambito è rappresentata dal programma SALEM, realizzato in collaborazione con l'OIM e il Ministero per gli Affari Sociali marocchino. Il programma, che prevede tra l'altro attività di sensibilizzazione in Italia rivolte alle amministrazioni locali che promuovono interventi di cooperazione decentrata, promuove servizi di informazione e una campagna di sensibilizzazione. Lo Sportello informativo in corso di realizzazione vuole essere uno strumento di accesso non solo alle informazioni relative ai canali regolari di migrazione all'estero ma anche un'occasione per poter parlare del proprio progetto migratorio e, dunque, delle aspettative di vita, cogliendo tale occasione per un'azione di ascolto e orientamento verso i servizi gestiti dagli operatori del progetto stesso.
Un'altra gravissima problematica affrontata dalla Cooperazione Italiana è quella connessa alla tratta di adolescenti e giovani donne minorenni dalla Nigeria verso l'Italia, attraverso un programma attuato dall'UNICRI in collaborazione con l'UNODC/Nigeria. L'iniziativa ha consentito l'istituzione di due task forces, una in Italia e una in Nigeria, composte da rappresentanti di strutture governative e non-governative, della magistratura, delle forze dell'ordine attive nel campo della tratta degli esseri umani, da esperti specializzati in questioni attinenti.

Bambini e adolescenti nei conflitti armati e in contesti di post-conflitto
Gli esperti stimano in centinaia di migliaia i minori - ragazzi e ragazze - direttamente coinvolti in operazioni belliche e in circa 250.000 gli adolescenti arruolati in eserciti, formazioni militari e para militari, molti reclutati legalmente e obbligatoriamente, altri rapiti e comunque costretti ad arruolarsi forzatamente; milioni sono i bambini, gli adolescenti e i giovani vittime dei conflitti che faticosamente cercano possibili strade di sopravvivenza e recupero dai drammi delle guerre.
In linea con il suo costante impegno a favore dei bambini soldato e vittime dei conflitti armati, l'Italia ha assicurato una prioritaria attenzione alle iniziative intraprese, sia dal punto di vista delle risorse finanziarie finalizzate a favorire la smobilizzazione ed il reinserimento dei minori vittime e sia attraverso una puntuale azione a livello politico ed istituzionale. L'Italia intende inoltre accrescere il suo impegno in una assidua attività di monitoraggio e di valutazione della qualità degli interventi in corso di attuazione, al fine di accrescere quanto più possibile l'impatto dei progetti e la migliore utilizzazione delle risorse ad essi destinate.

Il contributo della Cooperazione Italiana a "Education for All"
L'educazione rappresenta un settore d'intervento di fondamentale importanza nel quadro delle azioni messe in atto dall'Italia, in linea con il raggiungimento degli Obiettivi del Millennio (Obiettivi 2 e 3), volte a favorire l'accesso universale all'educazione e alla parità di genere a livello di scuola primaria e secondaria entro il 2015.
Nell'attuale scenario internazionale caratterizzato da una profonda crisi finanziaria ed economica, l'educazione rappresenta un importante fattore per una crescita sociale ed economica sostenibile, sia a livello individuale che comunitario, con una positiva ricaduta su tutti gli altri settori che concorrono allo sviluppo. In assenza di una educazione di qualità generalizzata, nessun paese è in grado di assicurare le competenze necessarie a gestire il fabbisogno alimentare nazionale, a prevenire la diffusione delle malattie, a promuovere le migliori condizioni di salute per la popolazione e a combattere la povertà, in favore dei gruppi maggiormente svantaggiati, inclusa la popolazione rurale.
Per quanto concerne il livello multilaterale, l'Italia sostiene l'UNESCO come agenzia leader del settore nel suo ruolo di coordinamento in EFA.

Minori e disabilità
Si stima che vi siano circa 650 milioni di persone con disabilità nel mondo, circa il 10 per cento della popolazione mondiale. L'80 per cento di queste persone vive in paesi in via di sviluppo, molti in condizioni di povertà. Tra le persone più povere del mondo, cioè coloro che vivono con meno di un dollaro al giorno e che non hanno accesso a beni di prima necessità come cibo, acqua pulita, abbigliamento e alloggio, 1 su 5 è una persona con disabilità. Le persone con disabilità rappresentano una porzione significativa della popolazione e hanno più probabilità di vivere in condizioni di povertà rispetto ai loro pari senza disabilità, garantire loro l'integrazione in tutte le attività di sviluppo è essenziale per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo stabiliti dall'ONU.

Vi è una forte corrispondenza tra povertà e disabilità. Numerosi case studies nei paesi in via di sviluppo mostrano che l'aumento della disabilità è associato a tassi più elevati di analfabetismo, stato nutrizionale carente, bassi livelli di vaccinazione, basso peso alla nascita, un più elevato tasso di disoccupazione e sottoccupazione. La disabilità può causare povertà impedendo la piena partecipazione delle persone alla vita economica e sociale delle loro comunità, specialmente se non sono disponibili infrastrutture e servizi adeguati. La Cooperazione Italiana che ha approvato nel luglio 2002 le "Linee guida sulla disabilità" ha ora avviato il processo del loro aggiornamento al fine di indicare principi e strumenti per l'inclusione della tematica della disabilità nell'ambito di tutti i programmi di cooperazione allo sviluppo.
Il 30 marzo 2007 l'Italia ha firmato la "Convenzione Internazionale sui diritti delle Persone Disabili" adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU e sottoscritta da 126 Paesi. Il disegno di legge di ratifica è stato approvato dalla Camera dei Deputati della Repubblica Italiana lo scorso 24 febbraio 2009. Nel rispetto dei principi enunciati dalla Convenzione, la Cooperazione Italiana ha avviato molte iniziative che prevedono interventi per l'inclusione sociale del disabile in ambito educativo, lavorativo, culturale e sociale, nei seguenti Paesi: Albania, Bosnia Erzegovina, Camerun, Cina, Etiopia, Giordania, Kosovo, Libano, Libia, Serbia, Sudan, Territori Palestinesi, Tunisia, Vietnam, Zambia. Diverse tra queste iniziative prevedono una componente di assistenza tecnica alle controparti locali interessate in tema di legislazione sociale sulla disabilità.
In generale, ogni progetto finanziato dall'Italia si rivolge a più gruppi di popolazione: disabili in generale, minori, famiglie, istituzioni locali, opinione pubblica, insegnanti, formatori e operatori (risorse di sistema), donne, tra questi circa la metà dei progetti si rivolge a minori. Si tratta perlopiù di attività di riabilitazione e educazione. Questo dato sembra coerente con le linee della Cooperazione italiana che assegnano ai diritti dei minori una grande rilevanza. Poco meno della metà dei progetti vede nelle famiglie le principali destinatarie delle attività. Ciò può essere motivo di riflessione dal momento che, sia nelle linee guida della Cooperazione Italiana che nella Convenzione, il coinvolgimento della famiglia viene considerata condizione necessaria per la inclusione sociale dei disabili.
Una larga parte dei progetti esaminati comprende attività secondo un approccio di inclusione sociale. L'Italia, propone in cooperazione allo sviluppo il proprio approccio alla disabilità, basato su un modello inclusivo di società. Un'iniziativa di particolare interesse per i positivi risultati conseguiti è rappresentata in questo senso dal progetto in favore dei bambini sordi in Albania. Il progetto ha contribuito a diffondere fra i giovani una cultura di solidarietà e a dare una maggiore consapevolezza delle problematiche della disabilità. L'originalità dell'intervento risiede nell'interrelazione educativa fra ragazzi disabili e ragazzi normodotati. I ragazzi sordi albanesi sono stati beneficiari e soggetti attivi al tempo stesso nell'azione di sensibilizzazione.

Lo sfruttamento del lavoro minorile nelle sue peggiori forme
Ancora oggi, almeno 60 milioni di minori lavorano in condizioni inaccettabili di sfruttamento, venduti e asserviti in forme di lavoro che si configurano quali pratiche analoghe alla schiavitù: bambini soldato reclutati per il lavoro forzato o obbligatorio anche ai fini di un loro impiego nei conflitti armati; bambini offerti ai fini di sfruttamento sessuale, per la produzione di materiale pornografico e di spettacoli pornografici; utilizzati nella produzione e nel traffico di stupefacenti da parte di organizzazioni criminali anche come corrieri di droga.
La filosofia di fondo che caratterizza il lavoro della Cooperazione Italiana è in primo luogo quella della tutela e della promozione dei diritti della persona minore fin dalla nascita. Siamo quindi di fronte ad una lettura più ampia del concetto di povertà: non solo e non tanto povertà economica, ma anche povertà morale, degrado familiare e relazionale, assenza di politiche istituzionali per una maternità consapevole e responsabile, la mancanza di rispetto per la donna a partire dalla nascita, indebolimento e perdita delle reti sociali comunitarie di sostegno e di riferimento, che sono un vero e proprio collante sociale e psicologico. Intervenire dunque in tali contesti, indirizzando le risorse disponibili in maniera mirata, per prevenire e contrastare fenomeni quali quello dello sfruttamento sessuale dei minori, rappresenta una modalità di fare azioni di autentico sviluppo sociale, concretamente a favore dei diritti dei minori, recuperando e valorizzando le sole e autentiche risorse umane sulle quali un Paese possa e debba contare per costruire il proprio futuro.
La lotta alle peggiori forme di sfruttamento del lavoro minorile rappresenta quindi per la Cooperazione Italiana l'opportunità di rilanciare una strategia globale di trasformazione, privilegiando, in primo luogo, il fattore legato alla "sostenibilità sociale" delle iniziative. Assumendo la lotta alla povertà al centro della sua azione, l'Italia intende fare della creazione di opportunità per le giovani generazioni, uno dei suoi principali

assi strategici. L'assenza di opportunità di tipo educativo e formativo, la mancanza di sistemi di protezione, aggravata dall'indebolimento dei tessuti sociali e familiari, la carenza di politiche minorili adeguate, sono le manifestazioni più evidenti di una condizione di assoluta povertà che colpisce il minore e lo espone a forme inaccettabili di sfruttamento. Un minore costretto al lavoro degradante, impossibilitato ad andare a scuola, non curato, negato nella sua stessa identità, difficilmente potrà in futuro dare un apporto creativo alla crescita della sua società. È in questa considerazione che si saldano le ragioni umanitarie con quelle economiche. In altri termini una società che non investe sui diritti e sui bisogni dei giovani fin dalla loro nascita è una società che adotta un modello di crescita insostenibile.

Nel quadro di una coerente linea che si ispira a tali importanti Convenzioni e Protocolli ratificati dall'Italia, la Cooperazione Italiana propone una strategia di intervento duplice, proprio in considerazione delle complesse variabili che entrano in gioco nell'affrontare questa problematica. Da una parte appare fondamentale intervenire sulle istituzioni responsabili a livello nazionale e decentrato, rafforzandone le capacità di analisi e di intervento attraverso programmi bilaterali - Governo italiano e Governi di altri Paesi - e dall'altra si ritiene imperativo intervenire a livello del territorio, sostenendo e rafforzando quelle organizzazioni della società civile, sia laiche che religiose, scelte fra quelle più impegnate e maggiormente qualificate in favore dei diritti dei minori.

9. Le risorse

In riferimento alla indicazione delle modalità di finanziamento degli interventi previsti nel presente Piano, come richiesto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, si precisa che le azioni richiamate e da attuarsi nell'ambito della legislazione vigente risultano finanziabili nei limiti degli stanziamenti previsti, mentre gli impegni assunti alla presentazione alle Camere di nuovi provvedimenti legislativi saranno condizionati al rispetto della disciplina ordinaria in tema di programmazione finanziaria.

A tali impegni è, quindi, da riconoscere carattere meramente programmatico, in quanto la sede nella quale saranno ponderate le diverse esigenze di settore è la Decisione di finanza pubblica (DFP), sulla base della quale verrà definito il disegno di legge di stabilità.

11A06036

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 1° aprile 2011.

Atto di indirizzzo per l'attuazione delle disposizioni della legge finanziaria 2007 concernenti l'estensione dell'ambito di operatività del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti di ricerca.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, legge finanziaria per il 2005, e successive modificazioni, e in particolare il comma 354, con il quale viene istituito, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.A., un apposito Fondo rotativo denominato «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca» (nel seguito «Fondo»);

Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, recante disposizioni urgenti nell'ambito del piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale;

Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, legge finanziaria per il 2007, e successive modificazioni, e in particolare i commi da 855 a 859 con i quali l'ambito di operatività del Fondo è esteso agli interventi previsti da leggi regionali di agevolazione ovvero conferiti alle regioni ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, inclusi quelli disciplinati da atti di programmazione comunitaria, per gli investimenti produttivi e per la ricerca;

Visto il decreto del 12 luglio 2006 con il quale il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi del comma 359 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ha disci-

plinato i criteri, le condizioni e le modalità di concessione della garanzia statale sui finanziamenti agevolati concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. a valere sul Fondo;

Visto il decreto del 12 luglio 2006 con il quale il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi del comma 358 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ha stabilito il tasso di interesse sulle somme erogate;

Acquisito il parere della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta dell'8 luglio 2010;

Ritenuta l'opportunità di definire gli indirizzi affinché le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possano procedere secondo le risorse disponibili ed in funzione dell'articolata e differenziata legislazione regionale in materia alla definizione di convenzioni con la Cassa depositi e prestiti S.p.A.;

Tenuto conto che, in ogni caso, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. potrà concedere i finanziamenti solo con la compartecipazione del sistema bancario che effettuerà anche l'analisi del merito di credito delle singole iniziative e che pertanto i finanziamenti potranno essere concessi solo a seguito di positiva valutazione del merito di credito e della sostenibilità economico-finanziaria dei singoli investimenti da parte dei soggetti finanziatori che cofinanziano gli investimenti agevolabili;

Tenuto conto che non è possibile effettuare un riparto delle somme raccolte dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. tramite il risparmio postale in quanto la loro allocazione deve seguire criteri di economicità ed efficienza in relazione alla sostenibilità economico-finanziaria delle iniziative;

Decretano:

Le regioni e le province autonome, nel sottoscrivere le convenzioni previste ai sensi del comma 858 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si attengono ai seguenti indirizzi.

1. Le convenzioni da stipularsi con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. possono avere a riferimento ogni singola tipologia di intervento agevolativo, secondo i principi e le modalità di cui agli allegati *A)* e *B)* che costituiscono parte integrante dei presenti indirizzi e nel rispetto delle disposizioni comuni che seguono.

2. La dotazione finanziaria del Fondo da destinare agli interventi di cui al comma 856, lettera *b)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 non può essere superiore a 1,75 miliardi di euro.

3. In sede di prima applicazione, per i primi 8 mesi dalla data di emanazione del presente atto, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono accedere alle risorse di cui al precedente punto 2 in misura non superiore a quanto determinato sulla base della tabella allegata. Successivamente il Fondo opera indistintamente sulla base delle risorse disponibili e delle richieste avanzate dalle regioni e dalle province autonome.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per poter sottoscrivere le convenzioni previste ai sensi del comma 858 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevedono, in funzione delle previsioni, anche temporali, di effettivo utilizzo delle risorse, nel proprio bilancio appositi stanziamenti.

5. Alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. è riconosciuto, ai sensi dell'art. 1, comma 360, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il rimborso delle spese di gestione nella misura pari allo 0,40 per cento una tantum delle somme erogate. Al fine di consentire la verifica delle condizioni di efficacia e di efficienza allocativa delle risorse di cui al punto 2, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di informazioni semestrali rese da Cassa depositi e prestiti, presentano una relazione semestrale di monitoraggio sullo stato attuativo dei protocolli stipulati con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze e alla conferenza delle regioni e delle province autonome.

6. Le convenzioni stipulate ai sensi del comma 858 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tra l'altro, devono:

a) prevedere che le procedure di valutazione del merito di credito dei soggetti agevolabili siano coerenti con la vigente disciplina bancaria in materia e che siano definite le procedure per l'accertamento della sostenibilità economico-finanziaria dell'investimento, in modo che sia giustificata l'erogazione di agevolazioni pubbliche;

b) concordare il tasso d'interesse minimo da applicare ai finanziamenti agevolati in misura comunque non inferiore allo 0,50 per cento annuo;

c) determinare la durata massima dei finanziamenti agevolati anche in relazione alle risorse finanziarie disponibili ed in misura comunque non superiore a 15 anni comprensivi del periodo di preammortamento;

d) elencare le leggi regionali di agevolazione, gli interventi conferiti alle regioni ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e gli atti di programmazione comunitaria, per gli investimenti produttivi e per la ricerca, che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano intendono attivare - rispettivamente con le modalità di cui agli Allegati *A)* o *B)* ai presenti indirizzi - e declinarne le relative modalità attuative;

e) ove non già fissata dalla legge regionale di agevolazione, stabilire, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi:

i) la quota massima di copertura del finanziamento agevolato e ordinario bancario (per le modalità di utilizzo di cui all'Allegato A ai presenti indirizzi), ovvero

ii) la quota massima di copertura del finanziamento bancario e leasing agevolato a provvista mista (per le modalità di utilizzo di cui all'Allegato B ai presenti indirizzi), rispetto al programma d'investimento/progetto da agevolare;

f) prevedere le modalità di pagamento alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. delle somme dovute.

7. Alle distinte modalità di utilizzo di cui agli Allegati *A)* e *B)* ai presenti indirizzi si applica, comunque, il decreto del 12 luglio 2006 con il quale il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi del comma 359 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ha disciplinato i criteri, le condizioni e le modalità di concessione della garanzia statale sulle risorse erogate dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. a valere sul Fondo. Alla modalità di utilizzo di cui all'Allegato *A)* ai presenti indirizzi si applica il decreto del 12 luglio 2006 con il quale il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi del comma 358 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ha stabilito il tasso di interesse sulle somme erogate.

8. Alla modalità di utilizzo di cui all'Allegato *B)* ai presenti indirizzi si applicheranno eventuali nuovi decreti che il Ministro dell'economia e delle finanze emanerà, sempre ai sensi del comma 358 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, tenuto conto del diverso profilo di rischio che assumono le operazioni di finanziamento della Cassa depositi e prestiti S.p.A. secondo tali modalità.

Roma, 1° aprile 2011

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro dello sviluppo economico
ROMANI

ALLEGATO *A*

1. Le risorse di cui ai punti 2 e 3 del presente decreto sono erogate nel rispetto dei seguenti principi generali:

a) integrazione contrattuale tra i canali di finanziamento agevolato e bancario ordinario;

b) redditività dei progetti di investimento da finanziare;

c) adeguato merito di credito delle imprese beneficiarie e capacità potenziale di restituzione del finanziamento;

d) trasparenza delle condizioni di mercato;

e) congruità dei costi di gestione delle operazioni di finanziamento attivate.

2. Il finanziamento con capitale di credito è composto da un finanziamento pubblico e da un finanziamento bancario o da un'operazione di leasing a condizioni ordinarie e a tasso di mercato, che deve essere di importo superiore o uguale a quello del finanziamento pubblico agevolato. Nei soli settori dell'incentivazione alla ricerca e all'innovazione la quota di finanziamento bancario o derivante dalle operazioni di leasing ordinario può essere inferiore al finanziamento pubblico, nel rispetto comunque del limite minimo del 10 per cento del finanziamento totale e del principio di pariteticità delle due componenti di finanziamento. Il finanziamento bancario e le operazioni di leasing ordinario può essere concesso esclusivamente dai soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Il finanziamento leasing ordinario può essere concesso anche dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni.

3. Il finanziamento agevolato e il finanziamento bancario o le operazioni di leasing ordinario avranno pari durata, o pari scadenza in presenza di finanziamento leasing, e le garanzie che verranno richieste assisteranno entrambi in misura direttamente proporzionale all'ammontare di ciascuno di essi.

ALLEGATO *B*

1. Le risorse del Fondo possono costituire, con riferimento ad ogni singola tipologia normativa di intervento agevolativo appositamente individuata da ciascuna regione o provincia autonoma in sede di sottoscrizione dell'atto convenzionale con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., provvista finanziaria di scopo per le banche e per le società di leasing per la concessione di finanziamenti alle imprese a provvista mista, nell'ambito dei rispettivi interventi agevolativi.

2. Le risorse di cui al punto 1 possono essere utilizzate esclusivamente per abbattere l'effettivo onere complessivo per interessi a carico delle imprese finanziate. Le banche e le società di leasing convenzionate assumeranno il rischio dell'intera operazione, impegnandosi in ogni caso e per tutto il periodo di ammortamento a rimborsare alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. le quote erogate con l'utilizzo delle risorse provenienti dal Fondo, indipendentemente dall'effettivo pagamento delle rate da parte delle imprese finanziate. Nel caso di default di una banca/società di leasing convenzionata, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. è surrogata, per la quota di finanziamento bancario/leasing agevolato a provvista mista assicurata dalle dotazioni del Fondo, nei diritti verso il soggetto beneficiario.

3. L'intervento del Fondo può assicurare non più del 50 per cento dell'importo del finanziamento con capitale di credito complessivamente erogato. Nei soli settori dell'incentivazione alla ricerca e all'innovazione tale quota può raggiungere il limite massimo dell'80 per cento. Il finanziamento bancario o leasing agevolato a provvista mista può essere concesso esclusivamente dai soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni. Il finanziamento agevolato leasing a provvista mista può essere concesso anche dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni.

TABELLA DI RIPARTO TRA REGIONI

Regione	Percentuale
Piemonte	8,700
Valle d'Aosta	0,109
Lombardia	18,489
Provincia di Bolzano	0,269
Provincia di Trento	0,239
Veneto	11,277
Friuli-Venezia Giulia	1,365
Liguria	2,357
Emilia-Romagna	10,026
Toscana	7,449
Umbria	1,612
Marche	3,600
Lazio	4,332
Abruzzo	2,690
Molise	0,536
Campania	8,241
Puglia	6,494
Basilicata	1,400
Calabria	2,133
Sicilia	4,948
Sardegna	3,734
TOTALE	100,000

11A05735

DECRETO 29 aprile 2011.

Istituzione del comitato di cui all'articolo 15-*ter* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, per la prevenzione e la repressione del gioco illegale, la sicurezza del gioco e la tutela dei minori.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), con particolare riferimento al combinato disposto degli articoli 86 e 110, commi 6 e 7, ed all'art. 88, recanti disposizioni sulla procedura autorizzatoria per il rilascio, da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, della licenza per l'esercizio degli apparecchi da gioco e delle scommesse;

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attività di giuoco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del suindicato decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di giuoco;

Vista la legge 13 dicembre 1989, n. 401 e successive modificazioni ed integrazioni, recante interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive ed, in particolare, l'art. 4, concernente disposizioni sulla raccolta abusiva di attività di giuoco o di scommessa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, che reca norme sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, in attuazione dell'art. 12, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, con il quale si è provveduto all'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, con il quale sono state, peraltro, dettate disposizioni in materia di unificazione delle competenze in materia di giochi;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, recante disposizioni in materia di entrate tributarie e non dei giochi;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante norme relative alla riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385, recante «Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato»;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria per il 2005), che all'art. 1, commi 290 e 291, ha previsto disposizioni per la prevenzione del crimine da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato attraverso la definizione dei mezzi di pagamento per la partecipazione del gioco a distanza;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, cha ha stabilito, tra l'altro, all'art. 11-*quinquiesdecies*, disposizioni inerenti il gioco telematico e l'introduzione del mezzo di pagamento a distanza;

Visto l'art. 38 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, concernente misure di contrasto del gioco illegale;

Visto l'art. 1, comma 50, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria per l'anno 2007), che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la competenza di stabilire le modalità per la rimozione dell'offerta, attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o delle prescrizioni definite dalla stessa Amministrazione;

Visto l'art. 12 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, concernente norme di carattere fiscale in materia di giochi;

Visto l'art. 15, comma 8-*duodecies*, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, recante «provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini», che ha attribuito agli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nell'adempimento dei loro compiti amministrativi e tributari, i poteri previsti dagli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ove applicabili;

Visto l'art. 15-*ter* del suindicato decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato il compito di promuovere un piano straordinario di contrasto del gioco illegale, avvalendosi di un apposito comitato presieduto dal Direttore generale dell'Amministrazione stessa e di cui fanno parte i rappresentanti di vertice della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza e della Amministrazione medesima;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 2008), che all'art. 24, comma 11 e ss., ha dettato norme volte a contrastare in Italia la diffusione del gioco irregolare ed illegale, nonché a perseguire la tutela dei consumatori e dell'ordine pubblico, la tutela dei minori e la lotta al gioco minorile ed alle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei giochi;

Viste le note prot. 118108 del 20 aprile 2010, prot. 557/PAS.3799.12001(1) dell'8 marzo 2010 e prot. 115/15-2-2009 del 17 giugno 2010, rispettivamente del Comando Generale della Guardia di finanza, del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Ritenuto che il contrasto al fenomeno dell'offerta di gioco illegale costituisce obiettivo prioritario del Legislatore e del Governo e, come tale, di AAMS, al fine di tutelare l'ordine pubblico, i giocatori, i minori e gli operatori di gioco autorizzati e che, pertanto, risulta necessario ed urgente definire con le competenti istituzioni di polizia una condivisa strategia di intervento:

Decreta:

Art. 1.

1. In attuazione dell'art. 15-*ter* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, recante «Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini» è istituito, presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, un comitato con il compito di sovrintendere alla definizione, secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, di strategie ed indirizzi, alla pianificazione ed al coordinamento di interventi organici, sistematici e capillari sul territorio nazionale, per la prevenzione e la repressione del gioco illegale, la sicurezza del gioco e la tutela dei minori, con particolare e specifica attenzione all'attività di prevenzione e repressione dei giochi on line illegali.

Art. 2.

1. Il comitato, che può avvalersi dell'ausilio della S.O.G.E.I. S.p.A., di altri organi della pubblica amministrazione, di enti pubblici e di associazioni rappresentative, è così composto:

Direttore Generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato	Presidente
Dirigente Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	Membro
Capo del II Reparto del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri	Membro
Capo del III Reparto Operazioni del Comando Generale della Guardia di finanza	Membro
Direttore per i giochi dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato	Membro

2. I componenti di cui al comma 1 possono delegare la partecipazione ai lavori del comitato di cui all'art. 15-*ter* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, conferendo delega generale o speciale a loro collaboratori di adeguato livello.

3. I compiti di segreteria sono svolti da un Dirigente di seconda fascia dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Il presente decreto sostituisce il decreto direttoriale prot. n. 884/CGV del 22 giugno 2010.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 2011

Il direttore generale: FERRARA

11A05803

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 12 ottobre 2010.

Concessione in favore dell'Università di Camerino di un'integrazione ai contributi ordinari. (Prot. n. 654/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 16 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999 recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie per la mobilità dei ricercatori;

Visto il decreto ministeriale n. 593 del 8 agosto 2000 recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297;

Visto, in particolare, l'articolo 15 del predetto decreto n. 593 del 8 agosto 2000 che disciplina la concessione di agevolazioni per il distacco temporaneo di personale di ricerca pubblico;

Vista la nota del 30 maggio 2003 n. 10812, pervenuta al MIUR in data 18 giugno 2003, prot. n.6761, con la quale l'Università degli Studi di Camerino, ha comunicato l'autorizzazione al distacco di n.1 unità di personale (Dott. Enrico Balducci), per un periodo di quattro anni, successivamente rinnovato, con nota pervenuta al MIUR il 9 maggio 2007, prot.n.4396, per ulteriori quattro anni, presso la Società Chiron/Vaccines, nonché l'avvio delle procedure per la sostituzione in tempi brevi del ricercatore distaccato;

Vista la nota del 20 novembre 2003 n.1563, pervenuta in data 10 dicembre 2003, prot. n.10099, con la quale l'Università degli Studi di Camerino ha trasmesso copia del contratto di assunzione della Dott.ssa Stefania Pucciarelli, per un periodo di 4 anni, in sostituzione del Dott. Enrico Balducci, richiedendo la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 15 del richiamato decreto 8 agosto 2000;

Visto i decreti dirigenziali n. 53/Ric. del 14 gennaio 2005, n. 483/Ric. del 16 marzo 2006 e n. 36/Ric. del 25 gennaio 2007 che hanno disposto a favore dell'Università di Camerino la concessione di un'integrazione ai contributi ordinari per il sopra citato contratto di assunzione;

Vista la nota del 18 dicembre 2007, n.13115, pervenuta in data 9 gennaio 2008, prot. n.158, con la quale l'Università degli Studi di Camerino ha trasmesso copia della proroga del citato contratto di assunzione della Dott.ssa Stefania Pucciarelli, per un periodo di 4 anni, in sostituzione del Dott. Enrico Balducci, richiedendo la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 15 del richiamato decreto 8 agosto 2000;

Vista la nota del 5 maggio 2009, pervenuta in data 21 maggio 2009, prot. n.3509, con la quale l'Università degli Studi di Camerino ha comunicato che la Dott.ssa Maria Giovanna Sabbieti è subentrata alla Dott.ssa Stefania Pucciarelli (dimissionaria) a svolgere attività in sostituzione del distaccato Dott. Enrico Balducci;

Verificata, pertanto, la sussistenza delle condizioni per procedere alla concessione a favore dell'Università degli Studi di Camerino dell'importo complessivo di euro 103.291,36, come da scheda allegata al presente decreto;

Visto il D.D. n.560/Ric. del 2 ottobre 2009 di ripartizione delle risorse del Fondo Agevolazione alla ricerca per gli anni 2007 e 2008;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e successive modifiche e integrazioni»;

Decreta

Articolo unico

1. Ai sensi dell'art. 15 del decreto ministeriale n. 593 del 8 agosto 2000, è disposta a favore dell'Università degli Studi di Camerino, la concessione di un'integrazione ai contributi ordinari per un importo complessivo di euro 103.291,36 in dipendenza della proroga di quattro anni del contratto di assunzione di n. 1 unità di personale (Dott.ssa Stefania Pucciarelli/Dott.ssa Maria Giovanna Sabbieti) in sostituzione di n. 1 unità di personale distaccato (Dott. Enrico Balducci).

2. Per i contratti prorogabili, la concessione delle ulteriori agevolazioni è subordinata alla presentazione della documentazione attestante l'avvenuta proroga.

3. L'integrazione indicata grava sulle disponibilità, per gli esercizi 2007-2008, del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca, sezione «Aree depresse».

4. Il competente Ufficio VI/DGCSR provvede alla formale comunicazione nei riguardi dei soggetti interessati.

5. Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi competenti per le necessarie attività di controllo.

6. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2010

Il direttore generale: AGOSTINI

Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali registro n. 2, foglio n. 37

11A05770

DECRETO 16 marzo 2011.

Riconoscimento, al prof. Joachim Mitterdorfer, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; il decreto ministeriale del 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206; il decreto ministeriale del 26 marzo 2009, n. 37; la legge 24 novembre 2009, n. 167; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione Europea, dal prof. Joachim Mitterdorfer;

Visto che la richiesta dell'interessato è rivolta, ai sensi della Legge n. 167/2009, ad ottenere il riconoscimento della propria formazione limitando gli effetti del riconoscimento medesimo ai soli posti di insegnamento nelle scuole di lingua tedesca della provincia di Bolzano;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessato possiede la conoscenza della lingua tedesca in quanto ha conseguito in Austria la formazione primaria, secondaria accademica e professionale;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessato è qualificato nello Stato membro d'origine;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari della durata di almeno quattro anni, nonché all'assolvimento della formazione didattico-pedagogica richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 3 febbraio 2011, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessato ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessato comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1 - Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione post-secondaria:

«Magister der Künste» «erste Studienrichtung Lehramtsstudium Unterrichtsfach Musikerziehung; zweite Studienrichtung Lehramtsstudium Unterrichtsfach Instrumentalmusikerziehung» rilasciato dalla Universitat Mozarteum Salzburg il 17 giugno 2008;

titolo di abilitazione all'insegnamento:

«Zeugnis über die Zurücklegung des Unterrichtspraktikums gemäβ § 24 des Unterrichtspraktikumsgesetzes, BGBI Nr. 145/1988 «Muzsikerziehung – Instrumentalunterricht vokal» rilasciato dal Bundesgymnasium Bundesrealgymnasium Sportrealgymnasium Reithmannstraβe – Innsbruck il 10 luglio 2009

posseduto dal prof. Joachim Mitterdorfer, cittadino austriaco, nato a Lienz (Austria) il 18 febbraio 1980, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole, con insegnamento in lingua tedesca limitatamente alla provincia di Bolzano, di istruzione secondaria, nelle classi di concorso o abilitazione:

31/A - Educazione musicale negli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado

32/A - Music

77/A - Strumento musicale (Tromba).

2 - Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2011

Il direttore generale: PALUMBO

11A05719

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 31 marzo 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra De Micheli Valentina Maria Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra De Micheli Valentina Maria Elena, nata il 1° ottobre 1977 a Milano, cittadina italiana, con la quale chiede il riesame del decreto dirigenziale datato 2 settembre 2010, ai fini di ottenere una riduzione della prova attitudinale applicata;

Precisato che con il decreto dirigenziale di cui sopra era stata accolta, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 206/07, l'istanza presentata dall'interessata diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» - rilasciato dal «Ilustre Colegio de Abogados» di Madrid (Spagna), presso cui è iscritta dal 2009 - ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di "avvocato, subordinatamente al superamento di una prova attitudinale scritta e orale vertente su due prove scritte e una prova orale su due materie;

Considerato che a sostegno della istanza di riesame l'interessata ha prodotto documentazione attestante il compimento della pratica forense in Italia;

Ritenuto che ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessata, non può non tenersi conto che la stessa, oltre che possedere una formazione accademica ed istituzionale, ha dato prova di avere compiuto la prescritta pratica in Italia;

Ritenuto che il compimento della pratica forense può consentire di limitare la misura della prova attitudinale a una sola prova scritta e ad un orale su due materie, quale presupposto essenziale per la verifica della capacità professionale dell'interessata;

Ritenuto, altresì, di non attribuire ulteriore rilevanza ai certificati prodotti attestanti ulteriore formazione acquisita in Italia, in quanto verte su materie diverse rispetto a quelle oggetto della misura compensativa stessa;

Visto il conforme parere del rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta della conferenza di servizi del 9 febbraio 2011;

Decreta:

l'istanza di riesame presentata dalla sig.ra De Micheli Valentina Maria Elena, nata il 1° ottobre 1977 a Milano, cittadina italiana, è accolta con conseguente modifica del decreto dirigenziale datato 2 settembre 2010 nella parte relativa al contenuto della prova attitudinale da applicare. Per l'effetto, il riconoscimento del titolo professionale di "abogado" di cui al decreto dirigenziale del 2 settembre 2010 quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli "avvocati," è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Roma, 31 marzo 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A05720

DECRETO 31 marzo 2011.

Riconoscimento, al sig.Palazzotto Francesco, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Palazzotto Francesco, nato l'11 maggio 1972 a Sciacca, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente sig. Palazzotto è in possesso del titolo accademico ottenuto nel luglio 2007 in Italia presso la Università degli studi di Camerino;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, con atto del 25 marzo 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto all'«Ilustre Colegio Provincial de Abogados» di Caceres (Spagna);

Considerato che l'aver frequentato le Scuole di specializzazione Italia, istituite presso le singole università italiane, non incide in alcun modo sull'entità dell'esame di stato per la professione di avvocato in quanto esse sono finalizzate alla riduzione di un anno del biennio di pratica forense e non ad esiti ulteriormente professionalizzanti;

Ritenuto, pertanto, che il certificato relativo al conseguimento del Diploma di Specializzazione per le professioni legali nel luglio 2010 presso la Università degli studi «Tor Vergata» di Roma, non può essere considerato al fine di agevolazioni al conseguimento del titolo professionale in Italia attraverso una diminuzione della misura compensativa;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di pareri ed atti giudiziari che consentano di verificare la capacità professionale pratica del medesimo, oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 10 dicembre 2010;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Al sig. Palazzotto Francesco, nato l'11 maggio 1972 a Sciacca, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Due prove scritte: consistenti nella redazione di un parere e di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 31 marzo 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A05721

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 19 aprile 2011.

Sostituzione di alcuni componenti della commissione provinciale per il trattamento sostitutivo della retribuzione in favore dei lavoratori agricoli di Latina.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI LATINA

Visto l'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Visto il decreto n. 7 del 31 ottobre 2008 con il quale si è provveduto alla ricostituzione della Commissione per il trattamento sostitutivo della retribuzione in favore dei lavoratori agricoli della Provincia di Latina;

Vista la lettera del 15 febbraio 2011, pervenuta a questo ufficio il 17 febbraio 2011, con la quale la Direzione generale delle risorse umane e affari generali -Divisione I - dispone di sostituire il componente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali da un rappresentante delle Regioni o delle Province autonome;

Vista la lettera del 28 febbraio 2011, pervenuta a questo ufficio il 30 marzo 2011, con la quale, la Regione Lazio comunica i nominativi della sig.ra Tudini Graziella in qualità di membro effettivo della suddetta Commissione e del sig. Spagnoli Pasquale in qualità di membro supplente in seno al CISOA;

Ritenuto di dover provvedere alla conseguente sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente provvedimento, la sig.ra Tudini Graziella, nata a Roma il 31 agosto 1956 e residente in viale Antonio Ciamarra, 262 - 00173 Roma, è nominata membro effettivo della Commissione provinciale per il trattamento sostitutivo della retribuzione in favore dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato e il sig. Spagnoli Pasquale, nato a Bari il 2 giugno 1971 e residente in via Napoli, 241 - 70123 Bari, domiciliato in via Federico Nansen, 56 - 00156 Roma, membro supplente della suddetta Commissione.

I predetti sostituiscono la sig.ra Magnabosco Manuela e la sig.ra Cabasi Miriam.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Latina, 19 aprile 2011

Il direttore provinciale: GUARINO

11A05911

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 19 aprile 2011.

Disposizioni, caratteristiche, diciture, nonché modalità per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo ed il costo dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita e per i vini a denominazione di origine controllata.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante la «tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* Repubblica italiana n. 96 del 26 aprile 2010;

Visto, in particolare, il comma 6 dell'art. 19 del citato decreto legislativo che prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentiti il Ministero dell'economia e delle finanze e le Regioni e province autonome, siano stabilite le disposizioni per l'uso del contrassegno di Stato;

Visti, inoltre, i commi 3 e 4 dell'art. 19 del citato decreto legislativo;

Visto il decreto del Ministero della politiche agricole alimentari e forestali del 2 novembre 2010;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 8 agosto 2008 concernente la modificazione al decreto 7 luglio 1993 recante disposizioni sui recipienti in cui sono confezionati i vini a denominazione di origine;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 10 ottobre 2003, n. 322, recante disposizioni sui contrassegni di Stato e sull'esclusione dai vincoli di deposito e di circolazione per i prodotti alcolici;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 4 agosto 2003 e successive modifiche ed integrazioni relativo alle istruzioni per la disciplina dei servizi di vigilanza e di controllo sulla produzione delle carte valori approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 4 agosto 2003, e successive modificazioni;

Visti i decreti del Ministero della politiche agricole alimentari e forestali del 8 febbraio 2006 e del 7 novembre 2007, concernenti le disposizioni sulle caratteristiche e la gestione delle fascette sostitutive dei contrassegni di Stato per i vini DOCG e delle fascette identificative per i vini DOC;

Visti i decreti del Ministero della politiche agricole alimentari e forestali con i quali sono state riconosciute le denominazioni di origine controllata e garantita e le denominazioni di origine controllate dei vini italiani ed approvati i relativi disciplinari di produzione; Sentito il Ministero dell'economia e delle finanze;

Sentito altresì l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A e le Associazioni di categoria e le Organizzazioni professionali operanti nel settore vitivinicolo;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 23 marzo 2011;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni e termini

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) «Ministero», il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

b) «MEF», il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione VI – Ufficio X;

c) «IPZS», l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.;

d) «ICQRF», Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero – Direzione generale della vigilanza per la qualità e la tutela dei consumatori – Ufficio VICO I;

e) «Struttura di controllo», le Autorità pubbliche designate e gli Organismi di controllo autorizzati dall'ICQRF alla verifica del disciplinare dei vini DOCG e/o DOC, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

f) «decreto», il presente decreto;

g) «decreto legislativo», il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

h) «D.O.», denominazione di origine;

i) «D.O.C.G.», denominazione di origine controllata e garantita;

l) «D.O.C.», denominazione di origine controllata;

m) «D.O.P.», denominazione di origine protetta;

n) «fascetta», contrassegno di Stato previsto per i vini D.O.C.G. e D.O.C..

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Il confezionamento, dei vini a D.O.C.G. destinati all'immissione al consumo comporta l'obbligo dell'uso della «fascetta», avente le caratteristiche indicate all'articolo 3.

2. La fascetta di cui al comma 1 è utilizzata anche per il confezionamento dei vini D.O.C.. Per tali vini, in alternativa, è consentito l'utilizzo del lotto, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta alla struttura autorizzata al controllo, secondo le modalità e le tempistiche previste nel piano di controllo approvato.

3. Limitatamente ai casi di confezionamento di vini a D.O.C. in contenitori alternativi al vetro, previsti dal decreto ministeriale 8 agosto 2008, nonché dai singoli disciplinari di produzione, l'ICQRF consente, su proposta del Consorzio di tutela riconosciuto o, in sua assenza, della filiera vitivinicola rappresentativa, sentita la Regione o la Provincia autonoma territorialmente competente, l'utilizzo del lotto, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, attribuito alla singola partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta alla struttura di controllo autorizzata, secondo le modalità e le tempistiche previste nel piano di controllo approvato.

4. Per il confezionamento di vini a D.O.C.G. e a D.O.C. nelle tipologie liquorosi e/o aromatizzati con l'apposizione del contrassegno fiscale di cui al decreto ministeriale 10 ottobre 2003, n. 322, si ritengono assolti gli obblighi relativi al presente decreto.

5. Su proposta del Consorzio di tutela incaricato ai sensi dell'art. 17, comma 4, o in sua assenza dalle Regioni o Province autonome competenti per il territorio di produzione delle singole D.O.C., potrà essere stabilita l'obbligatorietà dell'uso della fascetta anche per il confezionamento dei prodotti in contenitori alternativi al vetro.

6. Nei casi di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4, il riferimento del lotto attribuito alla partita certificata costituisce l'elemento atto a garantire la tracciabilità delle partite di vini a D.O.C. confezionate e, pertanto, il nesso con il relativo certificato d'idoneità.

Art. 3.

Caratteristiche del contrassegno di Stato

1. La fascetta per tutti i vini a D.O. è stampata a cura dell'IPZS, utilizzando particolari sistemi di sicurezza, conformemente all'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. La fascetta di Stato certifica l'autenticità del prodotto e contiene sistemi anticontraffazione visibili ed invisibili con tracciabilità gestita da dedicate banche dati.

3. La fascetta, numerata progressivamente, ha il formato e le dimensioni descritti all'allegato 2.

Essa contiene le seguenti indicazioni, stampate in colore nettamente risaltante sul fondo:

a) l'emblema dello Stato;

b) la dicitura «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

c) la sigla «D.O.C.G.» o «D.O.C.», a seconda delle produzioni di cui trattasi;

d) il numero progressivo e la serie alfanumerica;

e) il volume nominale del prodotto contenuto nel recipiente espresso in litri.

4. Oltre alle indicazioni di cui al comma 3, la fascetta, può essere integrata, dal nome della denominazione o dall'eventuale «logo», purchè previsto nel relativo disciplinare di produzione e approvato dal MEF mediante il visto si stampi, ai sensi del decreto ministeriale 4 agosto 2003 e successive modifiche ed integrazioni. Ai fini di una maggiore personalizzazione può essere prevista su richiesta del soggetto autorizzato l'ulteriore dimensione per la fascetta autoadesiva, di cui all'allegato 2 lettera C. In tali casi l'IPZS comunica al MEF il costo aggiuntivo della personalizzazione delle fascette riportanti le indicazioni facoltative.

Art. 4.

Applicazione del contrassegno di Stato

1. La fascetta è applicata sui sistemi di chiusura dei recipienti in modo tale da impedirne la riutilizzazione.

2. Le indicazioni di cui all'art. 3, devono essere interamente leggibili una volta che la fascetta sia stata applicata sui recipienti.

Art. 5.

Gestione dei contrassegni di Stato per i vini D.O.C.G. e D.O.C.

1. Entro il 15 marzo di ciascun anno, come previsto dall'art. 31 del decreto ministeriale 4 agosto 2003, le Strutture di controllo autorizzate, comunicano per via telematica il quantitativo di fascette da stampare per la successiva campagna vendemmiale, per ciascuna D.O., utilizzando il modello di cui all'allegato 3.

2. La valutazione del quantitativo di fascette indicato nella comunicazione di cui al comma 1, dovrà essere effettuata dalla Struttura di controllo autorizzata sentito, ove presente, il Consorzio di tutela incaricati ai sensi dell'art. 17, comma 4, del decreto legislativo del 8 aprile 2010, n. 61.

3. L'ICQRF, verificati i dati contenuti nella comunicazione di cui al comma 1, effettua la necessaria attività di coordinamento comunicando al MEF, i fabbisogni di fascette ricevuti.

4. La ritardata presentazione della comunicazione di cui al comma 1 configura fattispecie sanzionabile ai sensi dell'art. 25, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

5. L'IPZS, entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei fabbisogni, di cui al comma 1 comunica, per l'approvazione al MEF e per conoscenza all'ICQRF, il preventivo di spesa comprensivo di I.V.A..

6. L'ICQRF entro 30 giorni, dal ricevimento del preventivo di spesa di cui al comma 5, acquisita l'approvazione del MEF, provvede all'informazione erga omnes con la pubblicazione di apposito comunicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

7. Eventuali richieste integrative, in via del tutto eccezionale e per effettive esigenze tecnico-produttive e commerciali, potranno essere presentate con le stesse modalità di cui al comma 1.

8. Qualora i Consorzi di tutela incaricati ai sensi dell'art. 17, comma 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, richiedano di essere delegati per la gestione, il ritiro e la distribuzione delle fascette, le Strutture di controllo possono stipulare apposita convenzione con i Consorzi stessi. Tale convenzione deve essere approvata dall'ICQRF contestualmente al piano dei controlli;

9. Nel caso in cui, a seguito della richiesta di cui al comma 8, la Struttura di controllo non intenda avvalersi del Consorzio di tutela, dovrà motivare tale decisione, inoltrando all'ICQRF apposita relazione esplicativa delle motivazioni addotte.

10. La responsabilità della gestione, del ritiro e della distribuzione delle fascette compete alle Strutture di controllo o ai Consorzi eventualmente delegati in ordine agli accordi stabiliti dalla convenzione di cui al comma 8.

11. Le fascette, richieste per singola D.O., sono consegnate alla Struttura di controllo, o al Consorzio dalla stessa delegato, dal magazzino tesoro del MEF unitamente alla ricevuta di consegna dalla quale risultino, per ogni tipologia di fascetta, i quantitativi, i numeri di serie e d'ordine.

12. Per il ritiro l'allestimento minimo per le fascette nel formato carta colla è pari n. 20.000 pezzi, per le fascette nel formato autoadesivo è pari a n. 4.000 pezzi.

13. L'IPZS è tenuto a mantenere una scorta di contrassegni sufficiente alle prevedibili necessità.

Art. 6.

Sistema di distribuzione delle fascette alle ditte imbottigliatrici

1. Le Strutture di controllo, o i Consorzi dalle stesse delegati, distribuiscono le fascette agli imbottigliatori, conformemente alle disposizioni previste nel piano dei controlli della D.O. interessata.

2. Le fascette sono ritirate dai soggetti titolari del «codice ICQRF» che provvedono materialmente all'imbottigliamento, fino alla concorrenza del quantitativo di vino da contrassegnare di cui dispongono, previa esibizione della quietanza o bollettino attestante il versamento della somma corrispondente al prezzo delle fascette.

3. In caso di deterioramento, furto, perdita, vendita della partita allo stato sfuso o declassamento della partita di vino a D.O., l'imbottigliatore e' obbligato a restituire le relative fascette alla competente Struttura di controllo autorizzata.

4. Le spese relative al trasporto, alla gestione ed alla distribuzione delle fascette, sostenute dalle Strutture di controllo autorizzate o dai Consorzi dalle stesse delegate, devono essere rimborsate da parte delle ditte imbottigliatrici interessate, in ragione dell'effettivo costo del servizio prestato.

Art. 7.

Adempimenti delle Strutture di controllo

1. Le Strutture di controllo autorizzate e i Consorzi delegati sono tenuti ad istituire i registri di carico e di distribuzione delle fascette sui quali annotare cronologicamente i movimenti avvenuti, con riferimento alle relative note di consegna, suddivisi per tipo di fascetta per ciascuna tipologia di vino D.O.C.G. o D.O.C..

2. In caso di avvicendamento tra Strutture di controllo per la medesima D.O., la Struttura uscente, ove non abbia delegato il Consorzio di tutela, consegna il quantitativo di fascette detenuto alla Struttura autorizzata contro il versamento, da parte di quest'ultima, del costo effettivamente sostenuto.

Art. 8.

Adempimenti delle ditte imbottigliatrici

1. Le ditte imbottigliatrici annotano nei registri relativi alle operazioni di imbottigliamento il riferimento alle fascette utilizzate o del riferimento del lotto, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, assicurando, in ogni caso, la rintracciabilità di ciascuna delle partite di vino D.O.C.G. e D.O.C..

2. Per ciascuna partita di vino a D.O. certificata, è ammesso uno scarto massimo dell'1,5 per cento tra quantità di fascette ritirate e quantità di confezioni realizzate.

3. Nel caso in cui, per ragioni oggettive e documentabili, lo scarto superi il predetto limite dell'1,5 per cento, l'imbottigliatore deve, entro 24 ore dall'accertamento del fatto, darne comunicazione scritta al Ufficio periferico ICQRF territorialmente competente, alla Struttura di controllo autorizzata, indicando la causa del deterioramento, i quantitativi di fascette deteriorate, la serie e la numerazione. In tal caso l'Ufficio periferico dell'ICQRF, esperiti gli accertamenti occorrenti per verificare le cause dello scarto autorizza la Struttura di controllo a consegnare altre fascette in sostituzione di quelle oggetto di scarto.

4. In caso di furto delle fascette, la ditta imbottigliatrice deve, entro 24 ore dall'accertamento del fatto, sporgere denuncia all'Autorità di pubblica sicurezza ed inviare copia della denuncia all'Ufficio periferico competente per territorio dell'ICQRF e al MEF. Il predetto Ufficio periferico dell'ICQRF, esperiti gli opportuni accertamenti, autorizza la Struttura di controllo a consegnare altre fascette in sostituzione di quelle oggetto furto.

5. È fatto divieto ai soggetti imbottigliatori di cui all'art. 6 vendere, cedere o distribuire i contrassegni di cui al presente decreto a fronte di vendite, cessioni o qualsiasi altra transazione allo stato sfuso di partite di vini, siano essi a D.O. od atti a divenire a D.O..

6. Le fascette autoadesive devono essere stoccate ed utilizzate con le modalità di cui all'allegato 4.

Art. 9.

Disposizioni transitorie

1. Le fascette dei vini D.O.C.G. e D.O.C., con i requisiti previsti dal presente decreto sono realizzate dall'IPZS a decorrere dalla data del 1° ottobre 2011.

2. Dalla medesima decorrenza, per le finalità di cui all'art. 5 del presente decreto, sarà attivo un dedicato portale informatico realizzato e gestito dall'IPZS e condiviso con il MEF e l'ICQRF.

3. Le rimanenze di fascette sostitutive dei contrassegni di Stato per i vini a D.O.C.G. detenute dalle competenti Camere di Commercio o dai Consorzi di tutela, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 8 febbraio 2006, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono consegnate alla Struttura di controllo, o al Consorzio di tutela da essa delegato, contestualmente al versamento del prezzo unitario effettivamente sostenuto.

4. Le rimanenze di cui al precedente comma 3 sono distribuite agli imbottigliatori interessati fino al completo smaltimento delle medesime.

5. Con decreto dell'ICQRF,possono essere emanate ulteriori disposizioni per la disciplina del trasferimento dei dati dei preesistenti sistemi di gestione e di rendicontazione delle fascette nel predetto portale informatico, anche in riferimento alla disposizione di cui all'art. 8, comma 1, del presente decreto.

6. Entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto la Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura già competenti per il ritiro e la gestione dei contrassegni ai sensi del decreto ministeriale 8 febbraio 2006 comunicano, all'ICQRF, le rimanenza di fascette di cui all'art. 5 comma 1 dello stesso decreto ministeriale, ancora in giacenza presso i propri magazzini che dovranno essere consegnate alle Strutture di controllo ai sensi del precedente comma 3.

8. Il termine del 15 marzo, indicato all'art. 5, comma 1, si ritiene prorogato al 15 giugno per la sola campagna 2011/2012.

Art. 10.

Norme abrogate

1. Il decreto ministeriale 8 febbraio 2006 ed il decreto ministeriale 7 novembre 2007 concernenti disposizioni sulle caratteristiche e la gestione delle fascette sostitutive dei contrassegni di Stato per i vini D.O.C.G. e delle fascette per i vini D.O.C. sono abrogati a partire della campagna 2011/2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2011

Il Ministro: ROMANO

ALLEGATO 1

F.TO 140X17 MM

F.TO 105X17 MM

F.TO 140X17 MM

F.TO 105X17 MM

ALLEGATO 2

FORMATO DELLA FASCETTE

A. Formato carta colla

1. Larghezza 140,0 mm ± 0,5 mm;
2. Altezza 17,0 mm ± 0,5 mm.

B. Formato autoadesivo

1. Larghezza 105,0 mm ± 0,5 mm;
2. Altezza 17,0 mm ± 0,5 mm.

C. Formato autoadesivo (personalizzato)

1. Larghezza 80 mm ± 0,5 mm;
2. Altezza 17,0 mm ± 0,5 mm.

ALLEGATO 3

RICHIESTA TELEMATICA DI CUI ALL'ART. 5, COMMA 1

Rif. **Struttura di controllo**

____

SEDE

____

Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
ICQRF - Direzione generale della vigilanza della qualità e la tutela del consumatore - Ufficio VICO I

e, p.c.

Al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro - Direzione VI - Ufficio X

All'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

OGGETTO: richiesta fornitura fascette per la D.O. ___________________________________
(specificare la tipologia, specificazione, menzione aggiuntiva prevista dal disciplinare di produzione)

Si richiede per la D.O. in oggetto la stampa dei sottoelencati quantitativi di fascette

Volume nominale in litri	Carta filigranata normale (colla)	Carta adesiva
0,375		
0,500		
0,750		
1		
1,5		
altro volume consentito		

Elementi facoltativi richiesti:____

☐ il ritiro delle fascette dovrà essere effettuato a cura del Consorzio di tutela delegato____
(Convenzione prot. n. ___________ del ___________)

Con la presente si comunica la disponibilità finanziaria ad assolvere agli obblighi assunti nei confronti di codesta Amministrazione.

Luogo e data ____

Firma del responsabile legale o delegato _________________________________

ALLEGATO 4

RACCOMANDAZIONI DI STOCCAGGIO

Il materiale cartaceo con adesivo acrilico a base acquosa costituente le fascette dei vini D.O.C. e D.O.C.G. risente delle variazioni climatiche dell'ambiente di stoccaggio; esso, pertanto:
a) dovrà essere conservato in un luogo asciutto ed a temperatura ambiente costante evitando l'esposizione alla luce diretta del sole (condizioni ottimali a 20 – 25 °C e 50 – 60 % di umidità relativa);
b) dovrà essere conservato nelle confezioni originali integre fino al momento dell'utilizzo.

RACCOMANDAZIONI DI IMPIEGO

a) la fascetta autoadesiva deve essere applicata su una superficie perfettamente asciutta esercitando una pressione uniforme efficace (per le fascette autoadesive dei vini DOC risulta ottimale una pressione di applicazione pari a 1 kgf/cm);
b) l'applicazione della fascetta su superfici diverse dal vetro (migliore condizione di adesivizzazione) non permette di garantire a priori le stesse qualità di adesione;
c) aumentando la rugosità della superficie diminuisce la forza di adesione;
d) sconsigliato l'utilizzo di prodotti "distaccanti" a base siliconica, in merito alle capsule in PVC, polilaminato ecc..

11A05769

DECRETO 20 aprile 2011.

Riconoscimento del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Ortona».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Vista la domanda presentata dal Consorzio tutela vini d'Abruzzo per il tramite della regione Abruzzo, intesa ad ottenere il riconoscimento del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Ortona»;

Visto il parere favorevole della regione Abruzzo sulla citata domanda;

Visto il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 46 del 25 febbraio 2011 - Suppl. ord. n. 52;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuta la necessità di dover procedere al riconoscimento del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Ortona» in conformità al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Ortona» ed è approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.

2. La denominazione di origine controllata «Ortona» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere campagna vendemmiale 2011/2012.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono rivendicare i vini a denominazione di origine controllata «Ortona», provenienti da vigneti aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la DOC in questione, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

Art. 3.

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine controllata.

Art. 4.

1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, i codici di tutte le tipologie di vini a denominazione di origine controllata «Ortona» sono riportati nell'allegato A del presente decreto.

Art. 5.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Ortona» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2011

Il direttore generale ad interim: VACCARI

ANNESSO

Disciplinare di produzione dei vini
a Denominazione di Origine Controllata "ORTONA"

Articolo 1
Denominazione

La Denominazione di Origine Controllata "Ortona" è riservata ai vini rosso e bianco che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti nel presente disciplinare di produzione.

Articolo 2
Base ampelografia

I vini a Denominazione di Origine Controllata "Ortona" devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

"Ortona" rosso:

- Montepulciano: 95%;

- possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Abruzzo, fino ad un massimo del 5%;

"Ortona" bianco:

- Trebbiano abruzzese e/o toscano: minimo 70%;

- possono concorrere altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Abruzzo, fino ad un massimo del 30%.

I vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Abruzzo, come sopra richiamato, sono quelli iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 14 ottobre 2004, da ultimo aggiornato con D.M. 28 maggio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 14 agosto 2010.

Articolo 3
Zona di produzione

La zona di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Ortona" comprende l'intero territorio amministrativo del Comune di Ortona in provincia di Chieti.

Articolo 4
Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Ortona" devono essere quelle tradizionali della zona o comunque, atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. Sono esclusi i sistemi di coltivazione espansi ad eccezione della pergola abruzzese tradizionale. È ammessa la potatura a cordone speronato e guyot.

È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso.

Fermo restando i vigneti esistenti, per i nuovi impianti e reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 2.500 fatta eccezione per la pergola abruzzese la cui densità non può essere inferiore a 1.600 ceppi.

La produzione massima di uva ad ettaro dei vigneti in coltura specializzata e la gradazione minima naturale per la produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Ortona", di cui all'art. 1, sono le seguenti:

	Produzione massina (t/ha)	Titolo alcolometrico vol. naturale minimo
"Ortona" rosso	14	12,00% vol
"Ortona" bianco	14	11,00% vol

Nei vigneti in coltura promiscua le produzioni massime di uva per ettaro devono essere rapportate alle superfici effettivamente coperte dalla vite. Al limite produttivo anzi detto, anche in annate particolarmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione per tutto il prodotto.

La Regione Abruzzo, con proprio decreto, su proposta del Consorzio di tutela, sentite le Organizzazioni di Categoria interessate, ogni anno prima della vendemmia può, in relazione all'andamento climatico ed alle altre condizioni di coltivazione, stabilire un limite massimo di produzione inferiore a quello fissato, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini.

Articolo 5
Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione ed imbottigliamento devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

È consentito l'arricchimento dei prodotti a monte del vino di cui all'art. 1, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia.

La resa massima dell'uva in vino, e la produzione massima di vino per ettaro a denominazione di origine controllata sono le seguenti:

Resa uva/vino: 70% - Produzione massima di vino: 84 hl/ha

Qualora la resa uva/vino superi il limite di cui sopra ma non oltre il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutto il prodotto.

Il vino a denominazione di origine "Ortona" nella tipologia bianco non può essere immesso al consumo prima del 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve. Il vino a Denominazione di Origine Controllata "Ortona" nella tipologia rosso non può essere immesso al consumo prima del 1° marzo successivo all'annata di produzione delle uve.

Per i vini di cui all'art. 1 la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso le DOC compatibili con la piattaforma ampelografica e verso le IGT relative all'area interessata.

Articolo 6
Caratteristiche al consumo

I vini a Denominazione di Origine Controllata "Ortona" all'atto dell'immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche:

"Ortona" rosso:

colore: rosso rubino, più o meno intenso, talvolta con lievi sfumature violacee;

odore: vinoso, caratteristico, lievemente speziato;

sapore: secco, caratteristico, di corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24 g/l;

"Ortona" bianco:

colore: giallo paglierino, talvolta con lievi riflessi verdolini;

odore: gradevole, delicatamente fruttato;

sapore: secco, armonico, vellutato, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei vini - modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.

Articolo 7
Etichettatura e presentazione

Nella etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi " fine", "scelto", "selezionato", e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Le menzioni facoltative, ad esclusione dei marchi e dei nomi aziendali, possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione d'origine del vino, salve le norme generali più restrittive. Le menzioni facoltative vanno riportate in etichetta sotto la denominazione d'origine.

Nell'etichettatura dei vini di cui all'art. 1 l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria.

È consentito l'uso di identificazioni toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento alle "vigne", dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, purché:

tale menzione sia iscritta nella "lista positiva" della Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 6, comma 8, del D.lgs. n. 61/2010;

tali vigne siano indicate ed evidenziate separatamente all'atto dell'iscrizione allo schedario viticolo;

che le uve da esse provenienti ed i vini da esse separatamente ed unicamente ottenuti siano distintamente indicate e caricati rispettivamente nella denuncia annuale di produzione delle uve e nei registri obbligatori di cantina.

Articolo 8
Confezionamento

I vini di cui all'art. 1 devono essere confezionati in bottiglie di vetro con capacità non superiore a litri 5.

È consentito l'uso di tutti i sistemi di chiusura previsti dalla normativa vigente.

ALLEGATO *A*

Posizioni Codici	1-4	5	6-8	9	10	11	12	13	14
Ortona bianco	B424	X	888	1	X	X	A	0	X
Ortona rosso	B424	X	999	2	X	X	A	0	X

11A05737

DECRETO 20 aprile 2011.

Riconoscimento del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Villamagna».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE
E DELLA QUALITÀ

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Vista la domanda presentata dal Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo per il tramite della Regione Abruzzo, intesa ad ottenere il riconoscimento del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Villamagna»;

Visto il parere favorevole della Regione Abruzzo sulla citata domanda;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 45 del 24 febbraio 2011;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuta la necessità di dover procedere al riconoscimento del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata dei vini «Villamagna» in conformità al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Villamagna» ed é approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.

2. La denominazione di origine controllata «Villamagna» é riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere campagna vendemmiale 2011/2012.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono rivendicare i vini a denominazione di origine controllata «Villamagna», provenienti da vigneti aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la DOC in questione, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

Art. 3.

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine controllata.

Art. 4.

1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, i codici di tutte le tipologie di vini a Denominazione di Origine Controllata «Villamagna» sono riportati nell'allegato A del presente decreto.

Art. 5.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la Denominazione di Origine Controllata «Villamagna» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2011

Il direttore generale ad interim: VACCARI

ANNESSO

Disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "VILLAMAGNA"

Articolo 1

Denominazione

La Denominazione di Origine Controllata "Villamagna" è riservata al vino rosso, anche nella tipologia "riserva", che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Articolo 2

Base ampelografica

La Denominazione di Origine Controllata "Villamagna" è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti da vigneti che, nell'ambito aziendale, risultano composti dal vitigno Montepulciano almeno al 95%;

possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Abruzzo fino ad un massimo del 5%.

Articolo 3

Zona di produzione

Le uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Villamagna" devono essere ottenute unicamente ed esclusivamente da vigneti situati sui terreni vocati alla qualità. Si escludono, pertanto, i terreni totalmente esposti a nord nonché quelli con una quota relativa agli alvei dei corsi d'acqua Foro e Serepenne inferiore a 30 metri dal punto più basso dell'appezzamento di riferimento.

La zona di produzione dei vini in oggetto, comprende i terreni vocati alla qualità dell'intero territorio del comune di Villamagna e parte dei territori confinanti dei comuni di Bucchianico e Vacri.

I territori interessati dei comuni di Bucchianico e Vacri sono individuabili nelle zone circostanti la collina denominata "la torretta" (sita nel comune di Bucchianico). Sono inclusi tutti i terreni alla sinistra del seguente percorso: partenza dal territorio di Villamagna sulla strada comunale San Giovanni Ilario si entra nel comune di Bucchianico, nella contrada Tiboni (coordinate X 2454836 Y 4686321), si percorre detta strada comunale sino alla confluenza con la strada comunale S. Maria Casoria, denominata anche strada comunale Paduli e, proseguendo in direzione Bucchianico a sinistra, sino all'incrocio con la SP 10 Cunicella (X 2453336 Y 4684924), proseguendo ancora in direzione Bucchianico lungo la SP 10 sino all'incrocio con le strade comunali Santa Chiara e Piane (coordinate X 2453100 Y 4684034). Si gira a sinistra sulla strada comunale "Via Piane" e, superato il Palazzetto dello Sport, si prosegue lungo la strada comunale Vacrarolo (con percorso pedonale) si scende al torrente Serepenne e, oltrepassandolo, si risale sino all'incrocio con la strada comunale "Tella" ("Capocroce" coordinate X 2453857 Y 4682952); si attraversa detta strada e si percorre in discesa la strada comunale Caposcerto sino alla strada di Bonifica Val di Foro (coordinate X 2454707 e Y 4682203). Si prosegue a sinistra sulla strada di Bonifica Val di Foro in direzione San Vincenzo di Vacri; lungo la stessa via, al punto (coordinate X 2455752 e Y 4683976) d'incontro del confine comunale Bucchianico-Vacri, si continua sulla strada della bonifica nel territorio di Vacri in direzione della Chiesa San Vincenzo. Oltrepassata la Chiesa si procede sulla strada comunale in direzione della SS 263, sino ad intersecare il confine con il territorio di Villamagna (coordinate X 2456784 Y 4684689) al quale tutto il territorio delimitato si ricongiunge.

Articolo 4

Condizioni naturali dell'ambiente

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Villamagna" devono essere quelle normali della zona atte a conferire all'uva, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono da considerare idonei solo i vigneti ubicati su terreni che corrispondono alle condizioni di cui al precedente art. 3.

Per i nuovi impianti e reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 1.600.

I sesti d'impianto e le forme di allevamento consentiti devono essere quelli generalmente usati nella zona.

È consentita l'irrigazione di soccorso. È vietata ogni pratica di forzatura.

La produzione massima di uva ad ettaro dei vigneti in coltura specializzata e la gradazione minima naturale per la produzione dei vini di cui all'art. 1 sono le seguenti:

	Produzione massima (t/ha)	Titolo alcolom. volumico naturale minimo (% vol)
"Villamagna"	12	13,00
"Villamagna" riserva	12	13,50

Nei vigneti in coltura promiscua le produzioni massime di uva per ettaro devono essere rapportate alle superfici effettivamente coperte dalla vite.

In annate favorevoli i quantitativi delle uve ottenute e da destinare alla produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata "Villamagna" devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti di resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione per tutta la produzione.

La Denominazione di Origine Controllata "Villamagna" potrà essere rivendicata dal quarto anno dall'impianto del vigneto.

Articolo 5

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione, di invecchiamento obbligatorio, di imbottigliamento, di affinamento in bottiglia e di confezionamento devono essere effettuate nella zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

È tuttavia consentito che le operazioni di cui sopra siano effettuate nell'intero territorio amministrativo della regione Abruzzo.

L'elaborazione è consentita in conformità alle norme comunitarie e nazionali. Non è ammessa la pratica dell'arricchimento.

La resa massima dell'uva in vino, e la produzione massima di vino per ettaro a denominazione di origine controllata sono le seguenti:

Resa uva/vino: 70% Produzione massima di vino: 84 hl/ha

Qualora la resa uva/vino superi il limite di cui sopra, ma non oltre il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita.

Il vino a Denominazione di Origine Controllata "Villamagna" deve essere sottoposto ad un periodo minimo di affinamento fino al 1° settembre dell'anno successivo a quello di vendemmia.

Per la tipologia "riserva" il periodo minimo di invecchiamento e affinamento va protratto fino al 1° novembre del secondo anno successivo alla vendemmia.

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

Il vino a Denominazione di Origine Controllata "Villamagna" all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino intenso, tendenza al granato con l'invecchiamento;
odore: fruttato, intenso e caratteristico;
sapore: pieno, asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 30 g/l.

Il vino a Denominazione di Origine Controllata "Villamagna" riserva all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: fruttato, intenso, talvolta etereo e speziato;
sapore: pieno, asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 32 g/l.

È in facoltà del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali – Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei vini – modificare i limiti dell'acidità totale, dell'estratto non riduttore minimo e del titolo alcolometrico con proprio decreto.

Articolo 7

Etichettatura e presentazione

Nell'etichettatura e presentazione del vino di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi "fine", "scelto", "selezionato", e similari.

Nell'etichettatura dei vini di cui all'art. 1 l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria.

Articolo 8

Confezionamento

I vini di cui all'art. 1 devono essere confezionati in bottiglie di vetro con capacità di 0,25 l, 0,375 l, 0,5 l, 0,75 l, 1,5 l, 3 l. È consentito l'uso di recipienti in vetro, a forma di bottiglia, con chiusura raso bocca, della capacità compresa tra 6 e 27 l.

Per il vino a Denominazione di Origine Controllata "Villamagna" è consentito l'uso di tutti i sistemi di chiusura previsti dalla norma vigente.

Per la tipologia "riserva" è ammesso solo l'uso del tappo di sughero raso bocca.

ALLEGATO *A*

Posizioni Codici	**1 - 4**	**5**	**6 - 8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
VILLAMAGNA ROSSO	B423	X	150	2	X	X	A	0	X
VILLAMAGNA ROSSO RISERVA	B423	X	150	2	A	X	A	1	X

11A05804

DECRETO 26 aprile 2011.

Disposizioni nazionali relative all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine alla attivazione della misura Vendemmia verde - campagna 2010/2011.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE COMUNITARIE E INTERNAZIONALI DI MERCATO

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e in particolare l'art. 4, riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attività amministrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l'art. 2, riguardante le attribuzioni del Dipartimento delle politiche europee e internazionali;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*, come modificato dal regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, in particolare, l'art. 103 novodecies concernente la misura Vendemmia verde;

Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo e, in particolare, gli articoli 11, 12, 13 e 14;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2009, n. 9258, concernente le disposizioni nazionali relative all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine alla misura Vendemmia verde, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 56 del 9 marzo 2010;

Visto il decreto direttoriale 8 marzo 2010, n. 2862, relativo ai criteri per la determinazione del sostegno alla predetta misura;

Visto il decreto direttoriale 26 luglio 2010, n. 7160, relativo al programma di sostegno al settore vitivinicolo - ripartizione della dotazione finanziaria relativa all'anno 2011;

Considerato che alcune Regioni, sulla base della situazione di mercato, hanno chiesto l'attivazione della misura Vendemmia verde, cosi come previsto dall'art. 12 del regolamento (CE) n. 555/08;

Considerato che, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del decreto ministeriale 23 dicembre 2009, l'attivazione della misura Vendemmia verde per la campagna 2010/2011 deve essere disposta entro il 10 maggio 2011;

Decreta:

Art. 1.

1. Al fine di riequilibrare il mercato e prevenire la crisi nel settore vitivinicolo, è attivata, per la campagna 2010/2011, la misura Vendemmia verde.

2. La misura di cui al comma 1 è attuata con le modalità previste dal decreto ministeriale 23 dicembre 2009, citato in premessa.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2011

Il direttore generale: AULITTO

11A05715

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 28 marzo 2011.

Revoca del decreto 22 novembre 2007 di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore, della società cooperativa «Fratellanza», in Reggio Calabria.

IL DIRIGENTE
DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PMI
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008, concernente la riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2009 con il quale è stata disciplinata l'attribuzione delle competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto dirigenziale n. 005/AN/2007 del 22 novembre 2007 del Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per gli enti cooperativi - Divisione V, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 17 del 21 gennaio 2008 con cui si dispone l'annullamento del decreto di scioglimento del 20 marzo 2003 della Direzione provinciale del lavoro di Reggio Calabria della società cooperativa edilizia «Fratellanza», con sede in Reggio Calabria, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 73 del 28 marzo 2003;

Tenuto conto che detto annullamento si fonda sul fatto che risultava pendente presso il tribunale di Reggio Calabria una controversia per una richiesta di risarcimento danni da parte di un terzo;

Vista la sentenza Cass S.U. n. 4062 del 22 febbraio 2010, sugli effetti della cancellazione di una società cooperativa nei confronti delle iniziative giudiziarie in cui è parte e di cui si riporta il passo più significativo: «... la Cooperativa ... ricorrente come non era soggetto di diritto allorché ha resistito alle opposizioni proposte dal P. nel 2007 sin dal settembre 2004 e mancava quindi di legittimazione a resistere in quella sede, tale era anche al momento di proposizione del presente ricorso per cassazione, perché persona giuridica ormai estinta ad ogni effetto di legge dalla data dell'iscrizione della cancellazione dal settembre precedente, che ha per legge comportato la contestuale estinzione della società, evento che, se si fosse dichiarato o comunicato dal difensore nel corso del giudizio di merito ne avrebbe determinato l'interruzione.»;

Considerato che pertanto alla luce della sentenza di cui sopra, una società cooperativa che cessa la sua esistenza come persona giuridica deve essere considerata estinta ad ogni effetto di legge;

Dato atto altresì che la società cooperativa in argomento non ha più alcuna possibilità di ripresa e che pertanto l'annullamento del provvedimento sanzionatorio di scioglimento deve ritenersi inopportuno;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio e l'indicazione dei presupposti di diritto ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza che si proceda alla nomina del liquidatore;

Considerato che la cooperativa non risulta essere mai stata iscritta al registro delle imprese e che non essendo presente alcun bilancio né scrittura contabile, essa è da considerarsi priva di attivo;

Ritenuto pertanto di doversi provvedere alla revoca del provvedimento di annullamento dello scioglimento per atto d'autorità senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa di che trattasi perché inopportuno;

Ritenuto che risulta dimostrato l'interesse pubblico concreto ed attuale all'eliminazione del provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto dirigenziale n. 005/AN/2007 del 22 novembre 2007 emesso dal Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per gli enti cooperativi - Divisione V, e che dispone l'annullamento del precedente decreto di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa «Fratellanza», codice fiscale n. 92006280801, da parte della Direzione provinciale del lavoro di Reggio Calabria è revocato.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2011

Il dirigente: DI NAPOLI

11A06000

DECRETO 28 marzo 2011.

Annullamento del decreto 16 luglio 2010 di scioglimento e cancellazione dal registro delle imprese della società «Myriam Società Cooperativa Sociale», in Manfredonia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PMI
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008, concernente la riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2009 con il quale è stata disciplinata l'attribuzione delle competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto dirigenziale n. 019/SC/2010 del 16 luglio 2010 (*Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 108 dell'11 maggio 2010) del Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per le P.M.I. e gli enti cooperativi - Divisione IV, con cui si dispone lo scioglimento ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e la conseguente cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «Myriam società cooperativa sociale», con sede in Manfredonia (Foggia), codice fiscale n. 03357760713;

Tenuto conto che con istanza del 2 marzo 2011 il legale rappresentante della società ha richiesto la revoca del provvedimento in quanto, come poi effettivamente riscontrato, la società ha provveduto al deposito dei bilanci in data antecedente al provvedimento di scioglimento;

Considerato che non sussistono pertanto i presupposti per l'applicazione dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che la società cooperativa è in attività;

Ritenuto di dover provvedere all'annullamento del decreto dirigenziale di cui sopra per la parte inerente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore e la conseguente cancellazione dal registro delle imprese della cooperativa sopra citata;

Ritenuto che risulta dimostrato l'interesse pubblico concreto ed attuale all'eliminazione del provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto dirigenziale n. 019/SC/2010 del 16 luglio 2010 emesso dal Ministero dello sviluppo economico - Divisione IV, è annullato nella parte in cui dispone lo scioglimento e la conseguente cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «Myriam società cooperativa sociale», con sede in Manfredonia (Foggia), codice fiscale n. 03357760713 per le motivazioni indicate in premessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2011

Il dirigente: DI NAPOLI

11A06001

DECRETO 6 aprile 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Brindusa Daniela Pop, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia dell'attività di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della sig.ra Brindusa Daniela Pop, cittadina romena, diretta ad ottenere il riconoscimento del «Certificat de absolvire a cursului de calificare in meseria coafor» (Certificato di compimento del corso di qualifica di parrucchiere) post diploma di maturità, conseguito presso la Coop. Igiena di Cluj-Napoca (Romania), della durata di 6 mesi, nonché dell'esperienza professionale maturata per 3 anni e mezzo circa in Romania e per 10 mesi in Italia, per l'esercizio dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno»;

Visto il parere emesso dalla conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 23 febbraio 2011, che ha ritenuto il titolo dell'interessata idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, unitamente all'esperienza professionale maturata, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere dei rappresentanti delle associazioni di categoria CNA-Benessere e Confartigianato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Brindusa Daniela Pop, cittadina romena, nata a Cluj Napoca (Romania) in data 9 giugno 1970, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale maturata, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 6 aprile 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A05736

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 22 aprile 2011.

Abolizione della nota Nota 76 di cui alla determinazione 4 gennaio 2007 : «Note AIFA 2006-2007 per l'uso appropriato dei farmaci».

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze n. 245 del 20 settembre 2004;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro Visti Semplici, Foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con cui è stato nominato il Prof. Guido Rasi in qualità di Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il provvedimento 30 dicembre 1993 del Ministero della sanità - Commissione Unica del Farmaco, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, recante riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1996, n. 425, che stabilisce che la prescrizione dei medicinali rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN) sia conforme alle condizioni e limitazioni previste dai provvedimenti della Commissione Unica del Farmaco;

Visto l'art. 70, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure per la razionalizzazione e il contenimento della spesa farmaceutica»;

Visto l'art. 15-*decies* del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, recante «Obbligo di appropriatezza»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 2006, recante attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 203: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2009);

Visto il decreto del Ministero della Sanità 22 dicembre 2000;

Vista la determinazione AIFA 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004» (Revisione delle Note *CUF)*, e successive modifiche;

Vista la determinazione 4 gennaio 2007: «Note AIFA 2006-2007 per l'uso appropriato dei farmaci», pubblicata sul Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 10 gennaio 2007 - Serie generale;

Ritenuto di dover provvedere alla abolizione della nota 76;

Tenuto conto del parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 23 - 24 novembre 2010;

Determina:

Art. 1.

È abolita la Nota 76 di cui alla determinazione 4 gennaio 2007: «Note AIFA 2006-2007 per l'uso appropriato dei farmaci», pubblicata sul Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 10 gennaio 2007 - Serie generale e successive modificazioni.

I medicinali, di cui alla nota 76, già collocati nella classe *a)* ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, sono pertanto prescrivibili a carico del S.S.N. a partire dall'entrata in vigore del presente provvedimento, senza le limitazioni previste dalla nota.

Art. 2.

La presente determinazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie Generale ed entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione.

Roma, 22 aprile 2011

Il direttore generale: RASI

11A05714

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DETERMINAZIONE 6 aprile 2011.

Indicazioni operative inerenti la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara nei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria, con particolare riferimento all'ipotesi di cui all'articolo 122, comma 7-*bis* del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. (Determinazione n. 2).

Premessa

L'analisi degli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, svolta dall'Autorità negli anni 2008-2009, ha evidenziato un deciso aumento dell'utilizzo delle procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara.

A titolo esemplificativo, si possono citare i dati relativi agli affidamenti dei contratti pubblici di lavori nei settori ordinari, da cui emerge che, nell'anno 2009, si è registrato il ricorso alla procedura negoziata senza bando nel 33,4% degli affidamenti, mentre, nell'anno 2008, il ricorso alle procedure negoziate con e senza bando ammontava al 16,8% degli affidamenti.

Il confronto percentuale tra il 2008 e il 2009, per tipologia di stazione appaltante, in relazione all'utilizzo delle procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando, evidenzia l'incremento del ricorso a tale procedura soprattutto nel segmento compreso tra 150.000 e 500.000 euro; in questo caso l'aumento registrato è stato del 327%.

Il *trend* descritto è confermato anche dall'analisi dei dati relativi all'anno 2010.

Il fenomeno appare accentuato con riferimento ai lavori pubblici: ciò è dovuto alle modifiche apportate al sistema dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201 che, novellando l'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (di seguito, Codice), ha innalzato la soglia fissata per l'utilizzo della procedura negoziata senza bando portandola da 100.000 euro a 500.000 euro.

A seguito del predetto ampliamento della possibilità di avvalersi della procedura negoziata, sono emerse alcune problematiche peculiari, in particolare:

la sussistenza o meno dell'obbligo di motivazione nell'attivazione della procedura negoziata senza bando;

le regole applicabili a siffatta procedura;

i criteri di selezione delle imprese.

Data la frequenza del ricorso alla procedura negoziata, considerato che sono pervenute numerose richieste di chiarimenti sulle operazioni da effettuare, l'Autorità ha esperito una procedura di consultazione pubblica degli operatori del settore e delle amministrazioni interessate al fine di valutare la necessità di chiarimenti su tali affidamenti. Il documento di consultazione e le osservazioni presentate sono consultabili all'indirizzo: www.avcp.it/portal/public/classic/Comunicazione/.

Nell'ambito della consultazione e dell'esame delle osservazioni presentate, sono emerse difficoltà operative circa la gestione della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per i lavori pubblici fino a 500.000 euro (art. 122, comma 7-*bis* del Codice), con particolare riferimento alla conduzione dell'indagine di mercato e della gara informale (articolo 57, comma 6 del Codice). La presente determinazione contiene quindi alcune linee guida per la gestione di tale procedura.

1. *La procedura negoziata nel Codice dei contratti pubblici: il quadro normativo*

Si ritiene anzitutto utile ricostruire il quadro generale delle procedure semplificate a disposizione delle stazioni appaltanti negli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria.

Il legislatore ha riunito in un unico testo normativo (il Codice) le disposizioni concernenti i contratti di lavori, servizi e forniture, assoggettando ogni appalto alla medesima disciplina generale. Nel contempo ha adottato, per le procedure di scelta del contraente, la tripartizione comunitaria distinguendole in procedure aperte, ristrette e negoziate. Per i contratti di importo superiore alla soglia comunitaria, l'articolo 54 del Codice dispone che le gare siano aggiudicate in via ordinaria utilizzando le procedure ristrette e aperte, mentre il ricorso alle procedure negoziate, come previsto dalla direttiva 18/2004/CE, risulta limitato ad ipotesi tassativamente previste. In particolare, l'articolo 56 disciplina i casi in cui è possibile impiegare la procedura negoziata previa pubblicazione del bando di gara; l'articolo 57, invece, elenca le condizioni in presenza delle quali risulta legittimo il ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando.

Sotto il profilo procedimentale, va osservato che, mentre le direttive precedenti si limitavano a stabilire i casi in cui era ammessa la procedura negoziata senza ulteriori specificazioni sulle modalità di svolgimento, la direttiva 2004/18/CE introduce talune regole sui criteri di selezione delle offerte al fine di garantire la «*par condicio*» dei concorrenti. Si è assistito, pertanto, ad una «procedimentalizzazione comunitaria» della procedura negoziata, non più limitata alla sola pubblicazione del bando di gara.

Per quanto riguarda gli appalti sotto soglia comunitaria, il legislatore italiano ha scelto di assicurare un livello di tutela sostanziale superiore rispetto a quello imposto dalle direttive comunitarie, estendendo anche agli appalti sotto soglia le disposizioni applicate agli appalti sopra soglia ad eccezione di alcune limitate deroghe. Obiettivo della disciplina differenziata è prevedere per i contratti di minore rilevanza economica - attraverso una semplificazione delle procedure di scelta del contraente, una maggiore flessibilità degli istituti giuridici ed una contrazione dei tempi richiesti dalle singole modalità di affidamento - procedimenti più snelli, pur sempre rigorosi.

Agli appalti sotto soglia è dedicato il titolo secondo della parte seconda del Codice che consta di cinque articoli: dal 121 al 125.

Dal raffronto tra la disciplina degli appalti sopra soglia e sotto soglia, emergono, quali tratti distintivi, semplificazioni relative alla pubblicità, alle comunicazioni ed agli avvisi, ai termini ed alle offerte anomale (possibilità di applicare l'esclusione automatica).

Occorre, poi, tenere presente che per gli appalti sotto soglia, fino agli importi previsti dal Codice, è ammissibile, a determinate condizioni, il ricorso al cottimo fiduciario che il Codice definisce procedura negoziata (si veda oltre).

Volendo sintetizzare le ipotesi di ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, previste dal Codice per i contratti sottosoglia, si osserva che, nel settore dei lavori, è ammissibile, in linea generale, la procedura in esame nei seguenti casi:

a) lavori di importo inferiore a 100.000 euro (articolo 122, comma 7);

b) lavori di importo pari o superiore a 100.000 euro ed inferiore a 500.000 euro, secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6 (articolo 122, comma 7-*bis*);

c) lavori relativi ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria [articolo 32, comma 1, lettera g)] di importo inferiore alla soglia comunitaria (articolo 122, comma 8);

d) lavori di importo complessivo non superiore a 500.000 euro concernenti i beni mobili e immobili e interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale (articolo 204, comma 1).

Per gli appalti di servizi e forniture, è, invece, sempre prescritto il rispetto delle condizioni comunitarie di cui agli articoli 56 e 57 del Codice, fatte salve le semplificazioni previste dall'articolo 124, in relazione alle forme di pubblicità ed ai termini per l'invio delle offerte.

Una disciplina speciale riguarda gli affidamenti degli appalti di servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria anche integrata, di importo fino a 100.000 euro, esaminati nella determinazione n. 5 del 2010 alla quale si rinvia per i necessari approfondimenti.

Si rammenta, poi, che, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) ha disposto, all'articolo 1, comma 450, che dal primo luglio 2007 le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione. Al riguardo, l'articolo 328 del d.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice (nel prosieguo, Regolamento), prevede che le stazioni appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia: *a)* attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati; *b)* in applicazione delle procedure di acquisto in economia.

1.1 *Gli affidamenti in economia*

Alle ipotesi sopra delineate si aggiungono, come si è prima ricordato, gli affidamenti degli appalti tramite cottimo fiduciario che il Codice assimila ad una procedura negoziata. Tali affidamenti devono avvenire mediante procedure negoziate (*cfr.* articolo 3, comma 40 del Codice, articolo 125, comma 1, lettera *b)* e comma 4).

Per i lavori, il ricorso al cottimo fiduciario è ammesso fino a 200.000 euro, mentre, per i servizi e le forniture, la soglia coincide con quella comunitaria, quindi, con l'importo di 125.000 euro per i servizi e le forniture aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali, con l'importo di 193.000 euro nei restanti casi. Dunque, per i servizi e le forniture sotto soglia, la semplificazione conduce alle procedure in economia, posto che, come detto sopra, la procedura negoziata «ordinaria» è utilizzabile solo nei casi previsti dagli articoli 56 e 57 del Codice.

L'acquisizione di lavori, servizi e forniture può essere gestita in economia solo se l'amministrazione competente provvede ad una previa individuazione e regolamentazione dei tipi di lavori, servizi e forniture per le quali può essere adottato detto sistema. Si evidenzia che, se l'individuazione da parte delle stazioni appaltanti dei servizi e delle forniture da affidare in economia è libera e risponde, pertanto, alle specifiche esigenze di carattere organizzativo delle stesse, quella relativa ai lavori è invece limitata all'ambito delle categorie generali indicate dall'articolo 125, comma 6, del Codice ed essenzialmente riconducibili ad ipotesi legate all'urgenza, all'imprevedibilità ed al modesto valore della manutenzione o della riparazione di opere od impianti.

In generale, i procedimenti di acquisizione di prestazioni in economia per i servizi e forniture sono disciplinati, oltre che dalla norma quadro dell'articolo 125, dal Regolamento, "nel rispetto dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal codice" (articolo 125, comma 14). Si sottolinea, inoltre, che figura centrale del sistema dell'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia è il responsabile unico del procedimento.

Per quanto riguarda le modalità procedimentali per l'affidamento dei cottimi, è stabilita la regola che la procedura negoziata avvenga tra almeno cinque operatori, salva la possibilità di affidamento diretto per gli appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 20.000 euro. È previsto, poi, che le amministrazioni, per l'individuazione dei soggetti da invitare alle procedure informali, istituiscano albi di operatori economici, soggetti ad aggiornamento almeno annuale, con iscrizione aperta agli operatori in possesso dei requisiti di qualificazione (comma 12 dell'articolo 125).

Si ribadisce che l'affidamento operato tramite cottimo fiduciario, nonostante il carattere semplificato, rimane una procedura negoziata, pertanto soggiace all'osservanza dei principi posti dal Codice in tema di affidamento dei contratti. Si richiama quanto disposto in argomento dall'articolo 331 del Regolamento, secondo cui le stazioni appaltanti devono assicurare, comunque, che le procedure in economia avvengano nel rispetto del principio della massima trasparenza, contemperando altresì l'efficienza dell'azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici. Inoltre, è stabilito che l'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario sia soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul profilo del committente.

Per lavori di importo inferiore a 40.000 euro e per servizi e forniture di importo inferiore a 20.000 euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile unico del procedimento.

1.2 *La disciplina dei settori speciali*

Parzialmente diversa è la disciplina della procedura negoziata nei settori speciali: essa è caratterizzata dalla sostanziale indifferenza per il legislatore, sia comunitario sia nazionale, nei confronti delle procedure di scelta del contraente, il che si traduce in un'equivalenza tra procedure aperte e ristrette, da un lato, e procedura negoziata con pubblicazione del bando di gara, dall'altro. Le ragioni della valenza «ordinaria» attribuita alla procedura negoziata previa pubblicazione del bando vanno ricercate nelle peculiarità tecniche dei servizi, ricompresi nei settori cosiddetti speciali, che il ricorso a tale forma di scelta del contraente consente di valorizzare. Invece, la possibilità di utilizzare la procedura negoziata senza pubblicazione del bando è limitata alle ipotesi tassativamente indicate nell'articolo 221 del Codice.

Per quanto riguarda i contratti sotto soglia, il Codice, all'articolo 238, distingue l'ambito di applicazione secondo un criterio soggettivo, nel senso che la disciplina applicabile viene differenziata in base alla figura soggettiva tenuta ad affidare il contratto. Sono, infatti, previste regole specifiche a seconda che il committente sia amministrazione aggiudicatrice ovvero impresa pubblica o soggetto titolare di diritti speciali ed esclusivi.

I contratti in economia sono ammessi fino agli importi previsti dall'articolo 125 del Codice.

Per i servizi e le forniture in economia, l'articolo 125, comma 9, richiama il valore delle soglie di cui all'articolo 28 del Codice, applicabile, invero, ai soli settori ordinari. Dunque, nonostante il richiamo all'articolo 28, si ritiene che il limite di importo entro il quale ammettere gli affidamenti in economia, per servizi e forniture nei settori speciali, sia da intendersi riferito al valore delle soglie stabilito per i settori speciali dall'articolo 215 del Codice. Tale conclusione risulta in linea con il quadro normativo fornito dal Codice nel suo complesso che, in attuazione del criterio di semplificazione delle procedure di affidamento dei contratti «sotto soglia», ha previsto, tra le misure di semplificazione, la possibilità di acquisizione di servizi e forniture in economia fino all'importo corrispondente alle soglie di rilevanza comunitaria. Inoltre, il Regolamento, nell'articolo 341, fa espresso riferimento ai «contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 215 del codice».

A differenza delle amministrazioni aggiudicatrici, le imprese pubbliche ed i titolari di diritti speciali ed esclusivi, per gli appalti rientranti nell'ambito definito dagli articoli da 208 a 213 del Codice, applicano la disciplina stabilita dai propri regolamenti, disciplina che deve comunque essere conforme ai principi dettati dal Trattato CE a tutela della concorrenza.

2. *L'utilizzo della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per gli appalti di lavori pubblici con particolare riferimento all'articolo 122, comma 7-*bis*, del decreto legislativo n. 163/2006*

2.1 *Inquadramento generale*

Sulla base del quadro normativo sopra delineato e dei dati rilevati dall'Osservatorio emerge che, per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, la fattispecie più rilevante che necessita di indicazioni operative riguarda gli affidamenti di lavori di importo inferiore a 500.000 euro, posto che per i servizi e le forniture la procedura negoziata senza bando si identifica sostanzialmente con le procedure in economia.

Il decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito con legge 22 dicembre 2008, n. 201, ha previsto all'articolo 1, comma 10-*quinquies* l'inserimento del comma 7-*bis* all'articolo 122 del Codice, che dispone come segue: «I lavori di importo complessivo pari o superiore a 100.000 euro e inferiore a 500.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale numero».

Il legislatore ha ritenuto opportuno, quindi, differenziare la procedura di cui al comma 7-*bis* dell'articolo 122 da quella prevista al comma 7 del medesimo articolo, dettando per la prima alcune regole peculiari di svolgimento.

Per quanto riguarda gli appalti di importo inferiore a 100.000 euro — qualora non sussistano particolari ragioni d'urgenza nell'esecuzione dei lavori — appare preferibile il ricorso all'articolo 57, comma 6 e, quindi, l'invito rivolto ad almeno tre operatori economici, osservando i principi comunitari di trasparenza, concorrenza, rotazione, rispetto ad un affidamento diretto. Ad ogni modo, anche per questo caso vale quanto si dirà successivamente circa la motivazione e l'obbligo di pubblicazione dell'esito della procedura di gara.

L'articolo 122, comma 7-*bis*, rinvia alla procedura di cui all'articolo 57, comma 6 del Codice dettata per le procedure negoziate in genere, prevedendo, però, che la stazione appaltante inviti non tre, ma almeno cinque operatori economici.

Il procedimento da seguire per affidare gli appalti di lavori pubblici mediante procedura negoziata deve anzitutto essere individuato alla luce dei principi indicati dallo stesso articolo 122 del Codice; inoltre, attraverso il rinvio all'articolo 57, comma 6, risultano richiamati anche i principi di concorrenza e rotazione che formano parte integrante di tale procedura. Anche in assenza del richiamo espresso, l'operatività dei citati canoni sarebbe stata comunque assicurata dal riferimento generalizzato ai principi istitutivi del Trattato, contenuto nell'articolo 2 del Codice.

2.2 *Analisi dei principi generali*

L'esame dei citati principi consente di individuare preliminarmente le regole generali imprescindibili che devono essere rispettate nel corso dell'affidamento.

Quanto alla parità di trattamento ed al divieto di discriminazione, essi sono direttamente riconducibili al principio di imparzialità, sancito dall'articolo 97 della Costituzione. Esso esprime in negativo il dovere dell'amministrazione di effettuare favoritismi tra i soggetti coinvolti dall'ambito della propria azione volta al perseguimento di interessi pubblici. Nel settore dei contratti pubblici, il principio si traduce nell'esigenza di evitare ingiustificate disparità in sede di valutazione delle offerte e comporta, come necessario corollario, il dovere in capo alla stazione appaltante di predeterminare i criteri di valutazione delle offerte che possono essere quello del prezzo più basso o quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Dal principio di non discriminazione scaturisce, in particolare, il divieto di effettuare la selezione dei concorrenti privilegiando coloro che esercitano prevalentemente la loro attività nello stesso ambito territoriale in cui devono essere svolte le prestazioni.

In riferimento al principio di parità di trattamento, in particolare, occorre evidenziare che lo stesso vieta non solo le discriminazioni palesi, a motivo della cittadinanza, ma anche qualsiasi forma di discriminazione dissimulata che, mediante il ricorso ad altri criteri distintivi, abbia in pratica le medesime conseguenze (*cfr.* sentenza Corte di Giustizia CE 3 giugno 1992, causa C-360/89). Quindi, allo scopo di favorire lo sviluppo di una concorrenza sana ed efficace tra gli operatori economici che partecipano ad un appalto pubblico, la stazione appaltante deve far sì che tutti gli offerenti dispongano delle stesse opportunità per la formulazione delle loro offerte e che queste siano soggette ad uguali condizioni per ciascun competitore (sentenza Corte di Giustizia CE 29 aprile 2004, causa C-496/99). Ne discende l'obbligo di svolgere la procedura concorsuale senza consentire ad alcuno dei partecipanti di godere di informazioni privilegiate o di condizioni vantaggiose in sede di presentazione dell'offerta. In questo senso, va ribadito che tutti gli operatori economici che prendono parte alla selezione devono essere invitati contemporaneamente a presentare le loro offerte e che le lettere di invito devono contenere le medesime informazioni in relazione alla prestazione richiesta.

La trasparenza, secondo quanto puntualizzato dall'insegnamento della Corte di Giustizia della Comunità europea, "consiste nel garantire, in favore di ogni potenziale offerente, un adeguato livello di pubblicità che consenta l'apertura degli appalti [...] alla concorrenza, nonché il controllo sull'imparzialità` delle procedure di aggiudicazione" (Corte di Giustizia CE, 7 dicembre 2000, causa C-324/98 cd. Teleaustria c. Telekom Austria).

Si sottolinea a riguardo, come più volte evidenziato da questa Autorità, che è stata rilevata carenza di pubblicità sia sotto il profilo dei tempi esigui previsti per la pubblicazione degli avvisi, sia in relazione ai mezzi utilizzati per mettere in atto la pubblicità, ritenuti non congrui rispetto al valore dell'appalto. Il principio di trasparenza comporta, inoltre, che la scelta dell'affidatario debba essere resa nota: occorre, quindi, pubblicare l'esito della selezione.

Il principio di proporzionalità richiede il rispetto dell'equilibrio tra obiettivi perseguiti e mezzi utilizzati, assicurando il minore sacrificio possibile degli interessi privati confliggenti con quello pubblico. Ne discende che la stazione appaltante non può imporre obblighi e restrizioni in misura superiore a quella strettamente necessaria per il raggiungimento dello scopo; in altri termini, per la legittimità dell'atto, occorre effettuare una ricognizione sull'assenza di altri strumenti idonei a conseguire l'obiettivo prefissato con minore pregiudizio per i soggetti coinvolti. In base al principio di proporzionalità, la richiesta del possesso di requisiti minimi per la partecipazione alla procedura negoziata deve essere strettamente connessa alla tipologia ed all'importo della prestazione richiesta: la fissazione di requisiti non proporzionali allo specifico appalto potrebbe comportare il pericolo di un'indebita restrizione della concorrenza.

La tutela della libera concorrenza, a sua volta, può considerarsi come un principio cardine in materia di disciplina dei contratti pubblici; esso intende assicurare a ciascun potenziale concorrente le stesse possibilità di partecipazione alle procedure di gara e l'imparzialità della relativa azione amministrativa. Affinché il citato principio possa trovare concreta applicazione e non risolversi in una mera enunciazione, occorre garantire il rispetto della "par condicio" nei confronti di tutti i concorrenti in ordine alla valutazione comparativa dei requisiti da essi posseduti ed alla verifica dell'assenza di clausole che producano un effetto preclusivo all'accesso dei potenziali concorrenti alle gare.

Il criterio di rotazione ha come finalità quella di evitare che la stazione appaltante possa consolidare rapporti solo con alcune imprese venendo meno così al rispetto del principio di concorrenza.

2.3 *L'obbligo di motivazione*

Altra questione generale e preliminare riguarda la sussistenza o meno dell'obbligo di motivarela procedura prescelta dalla stazione appaltante per l'individuazione del contraente.

La procedura negoziata prevista dall'articolo 122, comma 7-*bis* è legittimata dal legislatore sulla base dell'importo. Tuttavia le norme di cui all'articolo 122 del Codice soggiacciono comunque all'applicazione dei principi generali del diritto amministrativo: la stazione appaltante nella delibera a contrarre fornisce una spiegazione delle ragioni che l'hanno indotta a preferire tale procedura, atteso che il dettato normativo (*cfr.* articolo 122, comma 7-*bis*) esprime a riguardo una possibilità, non certo un obbligo di utilizzo della procedura negoziata. Ciò non significa che la motivazione deve far riferimento alla sussistenza delle circostanze esplicitate dal legislatore negli articoli 56 e 57 del Codice: se si verificasse una di quelle situazioni, infatti, il ricorso alla negoziata sarebbe giustificato ex se dagli articoli 56 e 57, mentre è chiaro che l'articolo 122, comma 7-*bis* si riferisce a presupposti diversi.

2. 4 *Il procedimento*

Tenendo conto delle indicazioni desumibili dai principi sopra richiamati, occorre, poi, delineare concretamente la corretta procedura che l'amministrazione deve seguire per selezionare il contraente.

A riguardo, l'articolo 57, comma 6, del Codice prescrive che "ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando".

L'articolo prevede, quindi, che la stazione appaltante, allo scopo di individuare gli operatori economici da invitare, compia, in primo luogo, due operazioni connesse fra di loro: *a)* definire, desumendole dal mercato, le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa che gli operatori devono possedere per eseguire la prestazione; *b)* individuare gli operatori economici in possesso di tali requisiti. La norma dispone che le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, richieste dalla stazione appaltante, coincidano con quelle necessarie per partecipare alle procedure aperte e ristrette, per i lavori, in particolare, occorre far riferimento al possesso della qualificazione SOA.

In secondo luogo, è richiesto alla stazione appaltante di selezionare, dal gruppo degli operatori economici individuati come sopra descritto, almeno cinque soggetti da invitare a presentare un'offerta. Il termine utilizzato dall'articolo in esame, «seleziona», pone il problema di definire la procedura per individuare i soggetti da invitare, nel caso in cui siano presenti sul mercato più operatori economici in possesso delle qualificazioni necessarie o prescritte.

La procedura delineata dal combinato disposto dell'articolo 122, comma 7-*bis* e dell'articolo 57, comma 6, del Codice si articola in due fasi:

a) individuazione dei soggetti da invitare al confronto, mediante informazioni desunte dal mercato (indagine o sondaggio di mercato e selezione degli operatori da invitare a presentare offerta);

b) analisi e valutazione delle offerte presentate dagli operatori economici invitati (gara informale o ufficiosa).

Le due fasi sono distinte: l'indagine di mercato è preordinata esclusivamente a conoscere l'assetto del mercato, quindi i possibili potenziali offerenti ed il tipo di condizioni contrattuali che essi sono disposti a praticare, senza alcun vincolo in ordine alla scelta finale; la gara informale implica, invece, anche una valutazione comparativa delle offerte, comportando per la stazione appaltante, indipendentemente dalle eventuali regole stabilite in via di autolimitazione, l'obbligo dell'osservanza dei principi di «*par condicio*» e trasparenza nelle lettere di invito.

La norma dispone, poi, che i soggetti selezionati vengano invitati a formulare un'offerta: la relativa lettera di invito deve contenere le informazioni sugli elementi essenziali della prestazione e sul criterio di valutazione dell'offerta. E', quindi, posto in capo alla stazione appaltante l'obbligo di definire, specificamente e preventivamente, i criteri di selezione ed i livelli minimi di capacità richiesti, nonché di individuare gli operatori cui inviare la lettera di invito a presentare l'offerta.

Il procedimento può essere così schematizzato:

1) determina a contrarre

2) ricerca di mercato

3) selezione degli operatori da invitare

4) invio lettere d'invito

5) presentazione delle offerte

6) scelta del miglior contraente, sulla base dei criteri di valutazione dell'offerta indicati nella lettera di invito

2.5 *Le modalità di effettuazione dell'indagine di mercato*

Non esiste una definizione normativa di «indagine di mercato», pertanto, per quanto riguarda le modalità di svolgimento, occorre stabilire se la stessa debba essere effettuata previo avviso o con altre modalità, quali ad esempio, nel caso dei lavori, la consultazione sul sito dell'Autorità dell'elenco delle imprese in possesso di idonea qualificazione in relazione all'affidamento, sempre tenendo presente i criteri generali (es. rotazione).

Sulla base del richiamato principio di trasparenza che è parte integrante della procedura, si ritiene anzitutto che in linea di massima la stazione appaltante non possa individuare i cinque operatori richiesti come minimo dall'articolo 122, comma 7-*bis* del Codice, nonché dall'articolo 125 del Codice, per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture, effettuati tramite cottimo fiduciario, con modalità «chiuse» rispetto al mercato.

Tale principio, tuttavia, non impone sempre e necessariamente ai committenti forme di pubblicità preventiva della procedura (negoziata senza bando), che comunque è in facoltà degli stessi adottare; tale scelta diventa una necessità in relazione all'importo ed alla tipologia dell'appalto: indicazioni in tal senso possono desumersi anche dalla Comunicazione della Commissione europea 2006/C 179/02, relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive "appalti pubblici", la quale, rifacendosi ad una consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia della Comunità europea, afferma che: "i principi di uguaglianza di trattamento e di non discriminazione comportano un obbligo di trasparenza che consiste nel garantire, in favore di ogni potenziale offerente, un adeguato livello di pubblicità che consenta l'apertura del mercato alla concorrenza."

La stazione appaltante deve in ogni caso esplicitare nella determina a contrarre i criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare; in caso di avviso preventivo detti criteri devono essere specificati nello stesso. A titolo indicativo possono essere utilizzati come criteri, per esempio, le esperienze contrattuali registrate dalla stazione appaltante nei confronti dell'impresa richiedente l'invito o da invitare, purché venga rispettato

il principio della rotazione (*cfr.* TAR Molise, Sez. I – sent. 6 novembre 2009, n. 700), l'idoneità operativa delle imprese rispetto al luogo di esecuzione dei lavori ed anche il sorteggio pubblico.

Il principio di trasparenza impone, però, di fornire, a chi vi abbia interesse e ne faccia richiesta, informazioni sulla procedura, sì da consentire la presentazione di eventuali richieste di invito alla gara informale. Parimenti, ai fini del rispetto dei principi di trasparenza e di rotazione, si considera necessaria la pubblicazione del cosiddetto avviso di post-informazione, contenente i dati dei soggetti aggiudicatari degli affidamenti.

In caso di pubblicazione di avviso preventivo, vanno preferiti quegli strumenti che consentono di adeguare la pubblicità all'importanza dell'appalto per il mercato interno, utilizzando come parametri il valore effettivo della commessa e la sua "appetibilità" per i potenziali concorrenti. Quanto ai contenuti dell'avviso, lo stesso deve indicare, come minimo, una succinta descrizione degli elementi essenziali dell'appalto e della procedura di aggiudicazione che si intende seguire, accompagnata da un invito a prender contatto, se interessati, con la stazione appaltante.

La determinazione delle misure di pubblicità adeguate a veicolare l'informazione presso il mercato di riferimento può essere facilmente parametrata o comparata a quella definita dall'articolo 122, comma 5, penultimo periodo del Codice per le procedure ordinarie (aperte e ristrette) per l'aggiudicazione di appalti pubblici di lavori il cui importo non sia superiore a 500.000 euro; tale disposizione, infatti, prevede che la stazione appaltante informi i potenziali competitori con la pubblicazione del bando di gara all'albo pretorio della stessa e del comune nel quale devono essere eseguiti i lavori.

Altro mezzo che si può considerare adatto allo scopo è la pubblicazione dell'avviso sul sito internet della stazione appaltante.

Le stazioni appaltanti possono comunque impostare forme di verifica della disponibilità degli operatori economici con riferimento a più appalti aggiudicabili entro un determinato periodo (indagini di mercato periodiche), al fine di ottimizzare le tempistiche di svolgimento delle gare informali e le procedure di riscontro dei requisiti.

Altro strumento di cui l'amministrazione può valersi, allo scopo di effettuare indagini di mercato non riferite ad un singolo affidamento, è rappresentato dalla predisposizione di "elenchi aperti di operatori economici". Sul punto, pare opportuno effettuare alcune precisazioni.

L'articolo 40, comma 5, del Codice pone un divieto per l'affidamento di lavori pubblici, dell'utilizzo di elenchi predisposti dalla stazione appaltante, salvo il caso degli affidamenti in economia o dell'applicabilità della "procedura ristretta semplificata". Tale divieto è stato introdotto dalla legge 19 febbraio 1994, n. 109, al fine di impedire il ricorso ai cosiddetti "albi speciali e di fiducia" delle stazioni appaltanti costituiti senza alcuna forma di pubblicità e mediante i quali si ricorreva ad affidamenti diretti non conformi.

Diverso appare il caso di elenchi di operatori economici costituiti mediante bando pubblico al quale tutti i soggetti possono accedere e che costituiscono nient'altro che una forma di "indagine di mercato" cumulativa per più affidamenti.

Gi elenchi a cui si fa riferimento devono presentare caratteristiche tali, da renderli compatibili con la normativa nazionale e comunitaria: gli elenchi in commento devono, quindi, essere aperti al mercato.

Pertanto, in primo luogo, occorre pubblicizzare adeguatamente la volontà dell'amministrazione di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare mediante la pubblicazione di un avviso reso conoscibile secondo modalità idonee quali la pubblicazione sul profilo di committente e sui siti informatici previsti dall'articolo 66, comma 7 del Codice (sito Ministero Infrastrutture e sito Osservatorio); in secondo luogo, occorre consentire a tutti gli operatori interessati, in possesso dei requisiti richiesti, di iscriversi nell'elenco senza limitazioni temporali; in terzo luogo è necessario prevedere dei meccanismi volti ad assicurare l'aggiornamento periodico, almeno semestrale, degli elenchi. Inoltre, occorre prevedere i criteri per la selezione delle imprese da invitare.

A riguardo, può prendersi a modello la disciplina degli elenchi previsti dall'articolo 267 del Regolamento per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura il cui valore economico sia inferiore a 100.000 euro; tale articolo dispone che la stazione appaltante per l'individuazione dei soggetti da invitare alla gara può avvalersi di un apposito elenco, in ogni caso rispettando il criterio di rotazione. Inoltre, risultano indicate nell'articolo in commento le forme di pubblicità che l'avviso dell'istituzione dell'elenco deve avere ed il contenuto minimo dell'avviso stesso, tra cui figurano anche le modalità di individuazione degli operatori economici da invitare. Va sottolineato, infine che, per i lavori, l'elenco deve essere costruito sulla base delle categorie generali e specializzate del sistema di qualificazione e in base alla domanda di iscrizione nell'elenco degli operatori economici (con idoneità individuale, con idoneità plurisoggettiva o con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea) corredate dall'attestazione/i di qualificazione o in modo che con semplici procedure informatiche si possa disporre della lista degli operatori economici in possesso delle qualificazioni e classifiche necessarie per l'esecuzione dei lavori.

2.6 *Lo svolgimento della gara informale*

Per quanto riguarda lo svolgimento della gara informale, essendo il valore di riferimento inferiore alla soglia comunitaria, risulta applicabile l'articolo 122, comma 6, lett. *d)* del Codice, il quale stabilisce che, per le procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando, il termine per la ricezione delle offerte viene stabilito dalle stazioni appaltanti nel rispetto del comma 1 dell'articolo 70 (secondo cui le stazioni appaltanti, nel fissare i termini per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione, tengono conto della complessità della prestazione oggetto del contratto e del tempo ordinariamente necessario per preparare le offerte) termine che, ove non vi siano specifiche ragioni di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito.

Peraltro è opportuno rilevare come la gara informale, proprio perché procedura selettiva organizzata nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario, debba essere sviluppata seguendo gli standard operativi comuni per lo svolgimento delle operazioni di gara.

L'articolo 57, comma 6, prevede che gli operatori economici selezionati vengano contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta.

La lettera di invito alla gara informale deve riportare i contenuti tipici del bando di cui all'articolo 64 e all'allegato IXA del Codice. La forma prescelta è rimessa alla stazione appaltante. Deve essere, fra l'altro, precisato, ove non specificato nell'avviso di costituzione dell'elenco, che verrà applicato il principio di rotazione (regolante la gestione dei futuri percorsi selettivi in forma derogatoria, secondo quanto espressamente previsto dall'articolo 57, comma 6 del Codice dei contratti pubblici) e che, pertanto, il soggetto che risulterà affidatario dei lavori non sarà invitato alle gare indette successivamente con la stessa procedura o a gare con procedure in economia nell'arco di un certo periodo di tempo.

L' individuazione delle imprese cui inviare le lettere di invito deve avvenire secondo i criteri generali stabiliti nella determina a contrarre o nell'eventuale avviso preventivo.

Per quanto riguarda la verifica delle offerte anomale, si ritiene che in ogni caso trovi applicazione il principio di cui all'articolo 86, comma 3 del Codice, con cui l'amministrazione può tutelarsi valutando la congruità di ogni offerta che, sulla base di elementi specifici, appaia anormalmente bassa; anche tale elemento va citato nella lettera di invito.

In termini operativi, la lettera di invito deve quindi contenere i seguenti elementi:

a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo;

b) i requisiti speciali economico-finanziari e tecnico-organizzativi che occorre possedere per partecipare alla gara; o nel caso di operatore economico selezionato da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali è stato inserito nell'elenco;

c) le garanzie richieste;

d) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;

e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;

f) il criterio di aggiudicazione prescelto;

g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

h) nel caso del prezzo più basso, l'eventuale utilizzo dell'esclusione automatica; si rammenta che se la stazione appaltante intenda far ricorso a tale metodo, occorre invitare un numero di operatori economici che faccia presumere che le offerte ammesse saranno almeno dieci.

i) le modalità di comprova del possesso dei requisiti;

j) l'eventuale clausola che preveda di procedere all'aggiudicazione anche nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;

k) la misura delle penali;

l) la facoltà di applicare l'articolo 86, comma 3 del Codice;

m) l'indicazione dei termini di pagamento secondo quanto previsto dal Regolamento;

n) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico (se predisposti).

Si rammenta inoltre che, coma già ricordato sopra, dal combinato disposto dei commi 3 e 5 dell'articolo 122 si evince che va sempre assolto l'obbligo di pubblicità degli esiti della gara con le medesime modalità previste per l'eventuale avviso.

Inoltre, prima della stipula del contratto con l'aggiudicatario, occorre procedere alla verifica del possesso dei requisiti generali e speciali.

Infine, anche per le procedure negoziate, il contratto non può essere stipulato prima di 35 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione. Tuttavia, è possibile procedere all'esecuzione d'urgenza ai sensi dell'articolo 11, comma 9 del Codice. Si segnala un recente orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui la violazione della clausola (e del principio) di standstill, ex articolo 11, comma 10 del Codice, in sé considerata e cioè senza che concorrano vizi propri dell'aggiudicazione, non comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o l'inefficacia del contratto (*cfr.* TAR Calabria, Sez. I, 20 ottobre 2010, n. 942).

3.*Considerazioni conclusive*

Volendo trarre alcune conclusioni dal quadro sopra delineato, la stazione appaltante, sulla base dei criteri individuati, può conciliare il rispetto dei principi comunitari e del principio di economicità con le esigenze di celerità e semplificazione proprie delle procedure negoziate senza bando, in relazione all'importo dei contratti.

L'utilizzo di sistemi elettronici e telematici di negoziazione potrebbe contemperare le esigenze di semplificazione sottese all'utilizzo delle procedure negoziate con la garanzia della parità di condizioni dei partecipanti nel rispetto del principio di trasparenza e di economicità (*cfr.* al riguardo quanto previsto dal Regolamento).

I principi e le indicazioni operative esposte nei precedenti paragrafi con riferimento all'affidamento di lavori ai sensi dell'articolo 57, comma 6, sono applicabili, con gli opportuni adattamenti, anche agli altri casi di affidamento di lavori pubblici mediante procedura negoziata senza bando previsti dal Codice.

Per quanto attiene agli appalti di servizi e forniture, come già affermato, la procedura negoziata consiste sostanzialmente nell'utilizzo del cottimo fiduciario nei casi previsti dall'articolo 125 e dai regolamenti delle amministrazioni, ferma restando la possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza bando nei casi tassativamente indicati dall'articolo 57 del Codice e con le semplificazioni previste dall'articolo 124 con riguardo ai termini. Per tale procedura può farsi comunque riferimento alle indicazioni sopra illustrate circa l'articolo 57, comma 6.

È infine opportuno effettuare, oltre a quanto già osservato in precedenza, alcune precisazioni circa il cottimo fiduciario, stante la riscontrata rilevanza e frequenza dell'utilizzo di tale strumento soprattutto nei servizi e forniture.

In passato è stato sostenuto che il cottimo fiduciario non fosse un procedimento di scelta del contraente, né un contratto, ma una particolare modalità di retribuire una prestazione ricompresa in un contratto di lavoro subordinato o autonomo - stipulato attraverso una libera contrattazione della Pubblica Amministrazione con soggetti privati - commisurata alla quantità della prestazione prodotta anziché al tempo impiegato a produrla.

Tale interpretazione non appare conforme a quanto previsto dal Codice che ha definito il cottimo quale procedura negoziata (articolo 3, comma 40) e dal Regolamento. Peraltro, la definizione di cottimo fiduciario quale procedura negoziata era già contenuta nel d.P.R. n. 554/99.

Il cottimo fiduciario non può ricondursi ad una semplice attività negoziale di diritto privato priva di rilevanza pubblicistica, le regole procedurali anche minime che l'amministrazione osserva per concludere il cottimo implicano il rispetto dei principi generali di imparzialità, correttezza, buona fede, logicità e coerenza della motivazione. (*cfr.* Cons. Stato, Sez. VI, 6 luglio 2006, n. 4295). Il cottimo fiduciario è, quindi, un contratto con contenuto semplificato affidato mediante procedura negoziata, la cui disciplina deve essere rinvenuta, oltre che nell'articolo 125, anche all'interno del Codice. Ciò consente, fra l'altro, di non ritenere corretta una prassi applicativa dell'istituto che dia luogo a distorsioni anti-concorrenziali, in chiara violazione della disciplina codicistica e dei suoi principi.

Infine, l'articolo 331 del Regolamento prevede che le stazioni appaltanti assicurino comunque che le procedure in economia avvengano nel rispetto del principio della massima trasparenza, contemperando altresì l'efficienza dell'azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici. Inoltre, è stabilito che l'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario sia soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul profilo del committente.

Sulla base di quanto sopra considerato

IL CONSIGLIO

Adotta la presente determinazione.

Il Presidente: BRIENZA

Il relatore: BORGIA

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 21 aprile 2011.

Il segretario: Esposito

11A05771

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

CIRCOLARE 4 aprile 2011, n. **2521**.

Linee guida per la rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse di bovini adulti. D.M. 8 maggio 2009.

Agli stabilimenti di macellazione Loro Sedi

Alle Camere di Commercio Loro Sedi

Agli Assessorati Regionali all'Agricoltura Loro Sedi

Ai componenti del Comitato Nazionale Bovini Loro Sedi

Alle Organizzazioni Commerciali Loro Sedi

Alle Confederazioni Agricole Loro Sedi

La rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse di bovini adulti è disciplinata dal decreto ministeriale 8 maggio 2009 n. 3895, (titolo II, articoli da 7 a 9), che reca norme concernenti la classificazione delle carcasse bovine e suine, in applicazione dei regolamenti comunitari n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, e n. 1249/2008 della Commissione, del 10 dicembre 2008.

Al riguardo si ritiene utile fornire indicazioni circa le procedure che debbono essere seguite per la rilevazione e la comunicazione dei prezzi medi settimanali delle carcasse bovine, in modo da adempiere correttamente agli obblighi derivanti dalle norme comunitarie e nazionali.

Soggetti tenuti a comunicare i prezzi

Gli operatori che hanno l'obbligo di comunicare settimanalmente i prezzi medi delle carcasse bovine sono quelli indicati dall'art. 7 del decreto in oggetto e cioè:

i responsabili degli stabilimenti di macellazione nei quali si abbattono capi bovini adulti il cui peso vivo è superiore a 300 chilogrammi;

le persone fisiche o giuridiche che fanno procedere alla macellazione di almeno 10.000 capi bovini adulti per anno.

Classificazione delle carcasse e deroghe

I responsabili degli stabilimenti di macellazione, nei quali si abbattono bovini adulti, devono provvedere alla classificazione delle carcasse secondo la griglia SEUROP, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto n. 3895/09. Tale classificazione deve essere eseguita esclusivamente da esperti in possesso di abilitazione e di tesserino di cui al decreto ministeriale 30 dicembre 2004 e rilasciati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (di seguito indicato per brevità «Ministero») previo superamento di apposito corso.

I responsabili dei macelli nei quali si abbattono meno di 75 capi per settimana in media annua, possono richiedere al Ministero l'esenzione dall'obbligo della classificazione delle carcasse compilando apposita domanda di cui al fac-simile allegato 1.

La media annua è calcolata dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente.

I macelli che non hanno richiesto o non hanno ottenuto la deroga dal Ministero hanno l'obbligo di classificare le carcasse, anche nel caso in cui il numero di bovini adulti macellati sia inferiore a 75 capi per settimana in media annua.

Gli stabilimenti esentati dall'obbligo della classificazione, che intendono comunque classificare le carcasse, devono avvalersi dell'opera degli esperti classificatori, comunicando tale circostanza al Ministero ed alla Regione o Provincia autonoma di competenza, per l'effettuazione dei prescritti controlli.

Gli stabilimenti in possesso di deroga sono tenuti a comunicare al Ministero l'eventuale superamento del limite dei 75 capi settimanali in media annua. Il superamento di tale limite determina la revoca dell'esenzione.

Sono infine esonerati dall'obbligo di classificazione gli stabilimenti che provvedono al disosso delle carcasse di tutti i bovini abbattuti. In questo caso per l'esenzione non è necessario presentare richiesta al Ministero.

Esenzione dalla comunicazione dei prezzi

La rilevazione dei prezzi è strettamente legata alla classificazione delle carcasse.

Gli stabilimenti esentati dall'obbligo di classificazione sono di fatto esonerati anche dall'obbligo della rilevazione e comunicazione dei prezzi.

Gli stabilimenti che macellano esclusivamente per conto terzi sono esentati dall'obbligo relativo ai prezzi, ma non dall'obbligo di classificazione.

È il caso di ricordare che dal 1° gennaio 2010, essendo scaduto il periodo transitorio di deroga previsto dal regolamento (CE) 2076/2005, sono in vigore le norme del «pacchetto igiene». Di conseguenza, non è più prevista l'esistenza dei «macelli a capacità limitata», che erano esentati dalla classificazione e quindi dalla rilevazione e comunicazione dei prezzi medi settimanali.

Attualmente tutti gli stabilimenti di macellazione, di qualunque dimensione, per poter operare, devono avere ottenuto dall'Autorità sanitaria competente per territorio il riconoscimento previsto dall'art. 4 del Reg. (CE) n. 853/2004, del 29 aprile 2004 e devono essere muniti del numero di riconoscimento (o "approval number"), istituito dall'art. 3, comma 3 del Reg. (CE) n. 854/2004 del 29 aprile 2004.

Categorie e classi oggetto della rilevazione prezzi

Le categorie, le classi di conformazione e di ingrassamento oggetto della rilevazione prezzi sono:

1) categorie: A, D, E;

2) classi di conformazione: S, E, U, R, O, P;

3) classi di stato di ingrassamento: 1, 2, 3, 4, 5.

Dalla rilevazione vengono quindi escluse le categorie «B» (maschi interi di età superiore a 24 mesi) e «C» (maschi castrati), in quanto le quantità di tali categorie macellate in Italia non sono ritenute rappresentative.

Calcolo dei prezzi medi settimanali

I prezzi medi settimanali vanno rilevati e comunicati separatamente per ciascuna delle categorie/classi SEUROP indicate nel capitolo precedente, utilizzando il modello dell'allegato 3 o altri modelli recanti le stesse indicazioni. Il prezzo da rilevare è quello espresso in Euro per 100 kg. di ogni carcassa, pesata e classificata al gancio in macello, che si ottiene dividendo il prezzo entrata macello per il peso della carcassa a freddo.

Il prezzo entrata macello è quello effettivamente pagato dal macello al fornitore per l'animale vivo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Nel caso l'animale da macellare non provenga direttamente dall'allevatore, al prezzo di mercato si devono aggiungere le spese di trasporto e, eventualmente, di intermediazione. Il peso carcassa a freddo è ottenuto diminuendo del 2% il peso a caldo, che è quello rilevato entro un'ora dalla giugulazione dell'animale. In alternativa si può considerare come peso a freddo quello rilevato più di un'ora dopo la giugulazione, fermo restando che l'esecuzione della pesatura a caldo è obbligatoria ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Reg. (CE) 1249/08.

Il peso deve riferirsi a carcasse presentate secondo le disposizioni dell'art. 8, comma 4, del decreto n. 3895/09 (presentazione di riferimento o presentazione standard), e cioè: senza reni, grasso della rognonata e del bacino, fegato, diaframma, pilastri del diaframma, coda, midollo spinale, grasso mammario, grasso scrotale, corona della fesa e vena giugulare (vena grassa). Nel caso la presentazione delle carcasse differisca dalla presentazione di riferimento, il peso deve essere corretto tramite l'utilizzazione dei coefficienti riportati all'allegato 3 del decreto n. 3895/09.

I prezzi da comunicare sono quelli medi per ogni categoria/classe, relativi alla settimana di riferimento, che va dal lunedì alla domenica. Tali prezzi si ottengono calcolando, separatamente per ogni categoria e classe SEUROP, la media ponderata di tutti i prezzi disponibili per la settimana di riferimento. Esempi pratici di calcolo sono riportati nella sezione 2 dell'allegato 2.

Casi particolari

Nel caso il fornitore ceda allo stabilimento di macellazione una partita costituita da più animali, con pagamento di un prezzo forfettario per tutto il gruppo, può risultare impossibile individuare con precisione il prezzo pagato per ogni singolo animale. In questo caso la rilevazione dei prezzi può essere effettuata solo se le carcasse della partita, una volta classificate, risultino appartenere, conformemente al disposto dell'art. 16, comma 5, del Reg. (CE) n. 1249/2008:

alla stessa categoria;

a non più di tre classi di conformazione consecutive;

a non più di tre classi di ingrassamento consecutive.

In tal caso il prezzo medio che si ricava deve essere attribuito alla classe in cui rientra il maggior numero di carcasse oppure, se le carcasse sono ripartite in maniera uniforme, va attribuito alla classe intermedia, se ne esiste una. In tutti gli altri casi, il prezzo non può essere preso in considerazione, ma devono comunque essere comunicati il peso totale ed il numero delle carcasse appartenenti a ciascuna classe.

Per facilitare la comprensione del meccanismo di attribuzione del prezzo in caso di acquisti forfettari, nella sezione 1 dell'allegato 2 sono riportati alcuni esempi pratici.

Al fornitore andrà consegnato un documento nel quale siano riportati la classificazione, il peso dell'animale ed il prezzo concordato per singola carcassa, che potrà essere utilizzato anche per la comunicazione dei prezzi, da parte delle persone fisiche o giuridiche che fanno procedere alla macellazione di almeno 10.000 capi bovini adulti per anno.

Nel caso di animali allevati in proprio o in soccida, i pesi totali ed il numero di capi macellati andranno sommati settimanalmente a quelli della stessa categoria e classe provenienti da fornitori.

Modalità di trasmissione dei prezzi

I prezzi rilevati devono essere trasmessi entro le ore 13 del martedì successivo alla settimana di riferimento, direttamente al Ministero, Direzione generale delle politiche comunitarie, ufficio POCOI VII, tramite il portale www.sian.it, previa registrazione, o all'indirizzo e-mail: prezzicarcasse@politicheagricole.gov.it, o ancora a mezzo fax, al numero 06.4665.6143.

Per la registrazione sul portale SIAN va presentata domanda all'Ufficio POCOI VII, ai recapiti indicati in calce. In caso di carico dei dati sul portale SIAN tramite foglio Excel (funzione "acquisizione forniture" della procedura) va usato il file fornito dal SIAN al momento della registrazione, per invio tramite fax o e-mail va utilizzato il modello dell'allegato 3. Una copia della comunicazione deve essere inviata anche alla Camera di commercio competente per territorio, così come disposto all'art. 9 del decreto n. 3895/09.

Gli operatori che effettuano la rilevazione dei prezzi, devono compilare e tenere a disposizione degli organi di controllo un riepilogo settimanale delle macellazioni, con la relativa documentazione fiscale o altri documenti dai quali risultino la classificazione ed i prezzi rilevati, utilizzando il modello fac simile dell'allegato 4.

Sanzioni

La legge 8 luglio 1997, n. 213, oltre a stabilire le sanzioni amministrative comminate a chi violi l'obbligo di classificazione e di identificazione delle carcasse, all'art. 3, comma 3, modificato dalla legge 6 febbraio 2007, n. 13, art. 14 (Legge Comunitaria 2006), stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 12.000 euro per il titolare dello stabilimento che non provveda alla rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse o mezzene classificate ed alla trasmissione dei dati al Ministero.

Informazioni e chiarimenti

Per ulteriori informazioni o chiarimenti in merito alla rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse di bovini adulti, gli interessati potranno rivolgersi al Ministero, Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali di mercato, ufficio POCOI VII, via XX settembre, 20 - 00187 Roma, telefono 06.4665.4062/6204/4163, per e-mail all'indirizzo: pocoi7@politicheagricole.gov.it, tramite posta certificata all'indirizzo: pocoi7@pec.politicheagricole.gov.it, oppure a mezzo fax al numero 06.4665.6143.

Roma, 4 aprile 2011

Il direttore generale
delle politiche comunitarie
e internazionali di mercato
AULITTO

ALLEGATO 1

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESENZIONE DALLA CLASSIFICAZIONE DELLE CARCASSE BOVINE

Al Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali
Direzione Generale delle politiche
comunitarie e internazionali di mercato
POCOI VII
Via XX settembre, 20
00187 ROMA

Il sottoscritto ……..…………………………………. legale rappresentante dell'impresa di macellazione denominata …………..…………………………...……………………
con sede legale nel Comune di …...………...…….…… CAP ………. Provincia ….…
in via …………………..………………...………………………..…………………...
telefono …………………..…………… e-mail …..…………………….……….……...
Indirizzo stabilimento *(se diverso dalla sede legale)* ………...……………………
………….…………………………………………….. N° riconoscimento …..…...……
Codice Fiscale ……………………………………………………………
P. IVA *(se diversa dal Codice Fiscale)* ………………………………

DICHIARA

che nell'anno ………. nello stabilimento sopra indicato sono stati macellati n°….….. bovini adulti (peso oltre 300 kg).

Pertanto, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del decreto ministeriale n. 3895 del 08/05/2009

CHIEDE

di poter usufruire della deroga all'obbligo della classificazione delle carcasse bovine per lo stabilimento sopra indicato.
Il sottoscritto si impegna, inoltre, a comunicare senza indugio eventuali variazioni circa la media annua di animali macellati.

Data,

TIMBRO E FIRMA

ALLEGATO 2

Sezione 1

ESEMPIO DI CALCOLO DEL PREZZO MEDIO DI BOVINI ACQUISTATI PER PARTITE CON PAGAMENTO FORFETTARIO

1) Acquisto di 10 vitelloni Categoria A

Costo totale € 14.000

Dopo la macellazione le carcasse sono state classificate come segue:

N° CARCASSE	CLASSIFICAZIONE	PESO TOTALE (kg)
3	U2	1.200
4	U3	1.600
1	R3	300
2	O2	560
	TOTALE	3.660

Ci sono le condizioni di consecutività delle classi di conformazione e di ingrassamento, e quindi il prezzo medio di 14.000/3.660 = 3,83 €/kg va attribuito alla classe prevalente "U3".

2) Acquisto di 17 vitelloni Categoria A

Costo totale € 17.500

Dopo la macellazione le carcasse sono state classificate come segue:

N° CARCASSE	CLASSIFICAZIONE	PESO TOTALE (kg)
7	R3	2.100
5	R2	1.450
2	O2	1.350
	TOTALE	4.900

Anche per questa partita le classi sono consecutive e quindi il prezzo medio di 17.500/4.900 = 3,57 €/kg deve essere attribuito alla classe prevalente "R3".

3) Acquisto di 10 vacche Categoria D

Costo totale € 4.500

Dopo la macellazione le carcasse sono state classificate come segue:

N° CARCASSE	CLASSIFICAZIONE	PESO TOTALE (kg)
3	R3	900
2	O3	560
3	P2	630
2	P3	430
	TOTALE	2.520

Le classi sono consecutive. Il prezzo medio è di 4.500/2.520 = 1,79 €/kg. La classe predominante è la "P", e tra le due classi presenti prevale la "P2", alla quale deve essere attribuito il prezzo medio.

4) **Acquisto di 15 giovenche Categoria E**

Costo totale € 16.000

Dopo la macellazione le carcasse sono state classificate come segue:

N° CARCASSE	CLASSIFICAZIONE	PESO TOTALE (kg)
5	R2	1.950
5	O3	1.700
5	P2	1.400
	TOTALE	5.050

Il prezzo medio è 16.000/5.050 = 3,17 €/kg. C'è consecutività tra le classi, ma non c'è una classe prevalente, quindi il prezzo medio va attribuito alla classe intermedia.

5) **Acquisto di 10 giovenche Categoria E**

Costo totale € 13.000

Dopo la macellazione le carcasse sono state classificate come segue:

N° CARCASSE	CLASSIFICAZIONE	PESO TOTALE (kg)
5	U3	1.950
3	R2	1.140
2	R4	740
	TOTALE	3.830

La classe "R" non ha consecutività nelle classi di stato di ingrassamento, quindi il prezzo medio non va preso in considerazione, ma vanno comunicati solo i pesi ed il numero di carcasse.

6) **Acquisto di 7 vacche Categoria D**

Costo totale € 3.900

Dopo la macellazione le carcasse sono state classificate come segue:

N° CARCASSE	CLASSIFICAZIONE	PESO TOTALE (kg)
2	R2	560
2	R3	570
3	P2	645
	TOTALE	1.775

In questo caso non c'è consecutività nelle classi di conformazione, quindi il prezzo medio non può essere preso in considerazione, ma vanno comunicati solo i pesi ed il numero di carcasse.

7) **Acquisto di 5 vitelloni Categoria A**

Costo totale € 6.700

Dopo la macellazione le carcasse sono state classificate come segue:

N° CARCASSE	CLASSIFICAZIONE	PESO TOTALE (kg)
2	U2	760
3	U3	1.170
	TOTALE	1.930

Il prezzo medio di 6.700 €/1930 = 3,47 €/kg deve essere attribuito alla classe "U3".

8) Acquisto di 10 giovenche Categoria E

Costo totale € 9.000

Dopo la macellazione le carcasse sono state classificate come segue:

N° CARCASSE	CLASSIFICAZIONE	PESO TOTALE (kg)
1	U2	370
4	R3	1.400
3	O2	910
2	P2	480
	TOTALE	3.160

Le classi presenti, pur essendo consecutive, superano il numero massimo di tre, pertanto il prezzo non può essere attribuito a nessuna di esse, si devono comunicare soltanto le quantità.

Sezione 2

ESEMPIO DI CALCOLO DELLA MEDIA PONDERATA DEI PREZZI

Con riferimento agli esempi della sezione precedente, se nella settimana n. 32 il macello ha acquistato le partite relative all'esempio n. 1 ed all'esempio n. 7, si avranno due prezzi riferiti alla classe AU3, da cui ottenere il prezzo medio settimanale per tale classe, da trasmettere al MiPAAF:

esempio 1: prezzo 3,83 €/100kg per una partita di 3660 kg
esempio 7: prezzo 3,47 €/100kg per una partita di 1930 kg
Il prezzo medio settimanale si ottiene applicando la media ponderata:

$$\frac{(3,83 \times 3660) + (3,47 \times 1930)}{(3660 + 1930)} = 3.71 \text{ €/100kg}$$

Quindi 3,71 €/100kg è il prezzo medio settimanale per la classe AU3 relativo alla settimana n. 32.

ALLEGATO 3

AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI - DIREZIONE GENERALE POLITICHE COMUNITARIE E INTERNAZIONALI DI MERCATO – POCOI VII
FAX 06.4665.6143 – E-MAIL: prezzi carcasse@politicheagricole.gov.it

RILEVAZIONE PREZZI DI MERCATO DELLE CARCASSE DI BOVINI ADULTI

MACELLO ____________ VIA ____________ COMUNE ____________ PROVINCIA ______

TELEFONO ____________ FAX ____________ SETTIMANA N. ________ DAL: ____________ AL: ____________

A	**GIOVANI MASCHI NON CASTRATI DI ETÀ INFERIORE A DUE ANNI**			**D**	**FEMMINE CHE HANNO GIÀ FIGLIATO (VACCHE)**			**E**	**ALTRE FEMMINE (GIOVENCHE)**		
CLASSE	€/100KG	PESO KG.	N° CAPI	CLASSE	€/100KG	PESO KG.	N° CAPI	CLASSE	€/100KG	PESO KG.	N° CAPI
S1				S1				S1			
S2				S2				S2			
S3				S3				S3			
S4				S4				S4			
S5				S5				S5			
E1				E1				E1			
E2				E2				E2			
E3				E3				E3			
E4				E4				E4			
E5				E5				E5			
U1				U1				U1			
U2				U2				U2			
U3				U3				U3			
U4				U4				U4			
U5				U5				U5			
R1				R1				R1			
R2				R2				R2			
R3				R3				R3			
R4				R4				R4			
R5				R5				R5			
O1				O1				O1			
O2				O2				O2			
O3				O3				O3			
O4				O4				O4			
O5				O5				O5			
P1				P1				P1			
P2				P2				P2			
P3				P3				P3			
P4				P4				P4			
P5				P5				P5			

ALLEGATO 4

REGISTRO CONTABILE STABILIMENTO COMUNE PROV SETTIMANA DAL AL

Categoria	Classe	N° Carcasse	Peso a caldo (x 100 Kg)*	Prezzo totale pagato €	Prezzo €/100 kg	Riferimento fatture eventuale documentazione integrativa	Peso totale normalizz. (x100 kg)	Prezzo normalizz. (€/100 kg)	Trasporto e/o mediazione	Prezzo definitivo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A maschi interi <24 mesi	S1 S2 S3 E1 E2 E3 U1 U2 U3 R1 R2 R3 O1 O2 O3 P1 P2 P3									
TOTALE										
D vacche	U1 U2 U3 R1 R2 R3 O1 O2 O3 P1 P2 P3									
TOTALE										
E giovenche	S1 S2 S3 E1 E2 E3 U1 U2 U3 R1 R2 R3 O1 O2 O3 P1 P2 P3									
TOTALE										

* Al peso a caldo va tolto il 2% più eventuali correzioni dovute alla presentazione (vedi all. 3 del DM 3895/2009).

11A05716

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Tachifludec»

Estratto determinazione V&A/N/V n. 632 del 15 aprile 2011

Medicinale: TACHIFLUDEC.

Titolare AIC: Aziende chimiche riunite Angelini Francesco ACRAF S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Viale Amelia, 70, 00181 - Roma (codice fiscale 03907010585).

Variazione AIC: A Presentazione di un certificato d'idoneità della Farmacopea europea nuovo o aggiornato da parte di un produttore attualmente approvato.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

È autorizzata la modifica relativa all'aggiornamento del certificato di idoneità alla Farmacopea Europea del principio attivo: «Fenilefrina Cloridrato» da parte del produttore Boehringer Ingelheim Pharma GMBH & CO KG – Binger Strasse 173 – Germany – 55216 Ingelheim Am Rhein. Il CEP che si autorizza è R1-CEP 1996-065-Rev 04,

relativamente alle confezioni sottoelencate:

AIC n. 034358010 - «polvere per soluzione orale» 10 bustine gusto limone;

AIC n. 034358022 - «polvere per soluzione orale» 10 bustine gusto limone e miele.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A05760

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Rifocin»

Estratto determinazione V&A/N/V n. 629 del 15 aprile 2011

Medicinale: RIFOCIN.

Titolare AIC: Gruppo Lepetit S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Viale Luigi Bodio, 37/B, 20158 - Milano (codice fiscale 00795960152).

Variazione AIC: Modifica delle specifiche relative al medicinale.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

È autorizzata la modifica delle specifiche del medicinale (acqua per preparazioni iniettabili - fiala solvente).

Le specifiche sono aggiornate in base alla monografia di Ph. Eur. corrente edizione, con l'eccezione della specifica "conduttività" che viene modificata come segue:

NMT 5 microS/cm al rilascio (come per contenitori di volume superiore a 10 *ml)*;

NMT 25 microS/cm alla shelf life (come per contenitori di volume inferiore a 10 *ml)*,

relativamente alla confezione sottoelencata:

AIC n. 020009080 - «90 mg/18 ml concentrato e solvente per soluzione per uso intralesionale e uso cutaneo» fiala concentrato + flac.no solvente da 16,2 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A05761

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Raffreddoremed»

Estratto determinazione V&A/N/V n. 631 del 15 aprile 2011

Titolare A.I.C.: Iodosan S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Zambeletti, 20021 - Baranzate - Milano (codice fiscale 05085580156).

Medicinale: RAFFREDDOREMED.

Variazione A.I.C.: Modifica delle specifiche relative al medicinale.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

È autorizzata la modifica come di seguito riportato:

da Conta microbiologica: conforme F.U IX a Conta microbiologica: conforme Ph. Eur. ed corrente,

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 023178054 - «compresse effervescenti» 12 compresse;

A.I.C. n. 023178066 - «capsule rigide» 12 capsule.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A05762

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Samyr»

Estratto determinazione V&A/N/V n. 623 del 13 aprile 2011

Titolare A.I.C.: ABBOTT S.R.L. con sede legale e domicilio fiscale in via Pontina km 52 – Campoverde di Aprilia, 04010 - Campoverde di Aprilia - Latina (codice fiscale 00076670595).

Medicinale: SAMYR.

Variazione AIC: B.II.b.4.d Modifica della dimensione del lotto (comprese le categorie di dimensione del lotto) del prodotto finito La modifica riguarda tutte le altre forme farmaceutiche fabbricate secondo procedimenti di fabbricazione complessi.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

È autorizzata la modifica di aggiunta del batch size di 211.8 l (55.200 vials) della polvere per soluzione iniettabile, presso lo stabilimento Patheon Italia S.p.A. - Ferentino.

La batch formula è di seguito riportata: Active Ingredient - Ademetionine 1,4-Butanedisulfonate: 44.2 kg Ingredients not contained in the finished product - Water for Injections Q.S. to 211.8 L (Eliminated during the freeze-drying process) Nitrogen: N/A relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 022865176 - «400 mg/5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 5 flaconcini polvere + 5 fiale solvente 5 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A05763

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Navoban»

Estratto determinazione V&A/N/V n. 627 del 15 aprile 2011

Medicinale: NAVOBAN.

Titolare AIC: Novartis Farma S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Largo Umberto Boccioni, 1, 21040 - Origgio - Varese (codice fiscale 07195130153).

Variazione AIC: Modifica della procedura di prova del principio attivo/intermedio/materiale di partenza.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

È autorizzata la modifica come di seguito riportato:

da: Odore: senza odore o un debole odore caratteristico;

a: Odore: saggio non eseguito

relativamente alle confezioni sottoelencate:

AIC n. 028456010 - «5 mg/5 ml soluzione per infusione e per uso orale» 1 fiala;

AIC n. 028456022 - «5 mg capsule rigide» 5 capsule;

AIC n. 028456034 - «5 mg capsule rigide» 10 capsule;

AIC n. 028456061 - «5 mg/ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 1 fiala;

AIC n. 028456073 - «5 mg/ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 3 fiale;

AIC n. 028456085 - «5 mg/ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» fiala + siringa;

AIC n. 028456097 - «5 mg/ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 3 fiale + 3 siringhe.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A05764

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Permixon»

Estratto determinazione V&A/N/V n. 626 del 15 aprile 2011

Medicinale: PERMIXON.

Titolare AIC: Pierre Fabre Pharma S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Via Winckelmann 1, 20146 - Milano (codice fiscale 10128980157).

Variazione AIC: B.I.b.1.f Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del principio attivo, di una materia prima, di una sostanza intermedia o di un reattivo utilizzato nel procedimento di fabbricazione del principio attivo Modifica al di fuori della categoria di limiti di specifiche per il principio attivo.

Adeguamento Standard Terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

È autorizzata la modifica al di fuori della categoria di limiti di specifiche per il principio attivo, come di seguito riportato:

Da: 3.2.S.4.1 Specifications Iodine value 43 to 53;

a: 3.2.S.4.1 Specifications Iodine value 41 to 48,

relativamente alle confezioni sottoelencate:

AIC n. 025288046 - «160 mg capsule» – 30 capsule;

AIC n. 025288059 - «320 mg capsule molli» 16 capsule;

AIC n. 025288061 - «640 mg capsule rettali»- 8 capsule.

In adeguamento alla lista degli Standard Terms edizione 2004 dell'EDQM è inoltre autorizzata la modifica della forma farmaceutica e della confezione:

Da:

AIC n. 025288046 - 30 capsule 160 mg;

AIC n. 025288061 - 8 capsule rettali 640 mg;

A:

AIC n. 025288046 - «160 mg capsule» – 30 capsule;

AIC n. 025288061 - «640 mg capsule rettali» - 8 capsule.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A05765

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Dantrium»

Estratto determinazione V&A/N/V n. 603 del 13 aprile 2011

Medicinale: DANTRIUM

Titolare A.I.C.: Spepharm Holding B.V. con sede legale e domicilio in Kingsfordweg 151 - 1043 GR Amsterdam (Olanda).

Variazione A.I.C.: B.II.e.1.a.3 modifica dell'imballaggio primario del prodotto finito: composizione qualitativa e quantitativa medicinali sterili e medicinali biologici o immunologici.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è autorizzata la modifica relativa alla modifica del confezionamento primario del prodotto finito, come di seguito riportato:

DA:	A:
CONTAINER CLOSURE SYSTEM Glass vial type I 60 ml + butyl stopper + aluminium cap	CONTAINER CLOSURE SYSTEM Glass vial type III treated for type II 70 ml (Ph.Eur. 3.2.1) + siliconised chlorobutyl stopper type I (Ph.Eur. 3.2.9) + aluminium cap with PP flip-off disk

relativamente alla confezione sotto elencata:

A.I.C. n. 024372082 - «20 mg polvere per soluzione per infusione» 36 flaconcini;

A.I.C. n. 024372094 - «20 mg polvere per soluzione per infusione» 12 flaconcini.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A05766

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Abilitazione della società AJA Registrars Italia S.r.l. in Fiumicino ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità».

Con decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, n. 3378 del 12 aprile 2011, la Società AJA Registrars Italia S.r.l. con sede in via delle Arti 123, Fiumicino (Roma), è stata abilitata, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità», all'espletamento dell'attestazione della conformità, ai sensi della Direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 e del decreto ministeriale n. 156 del 9 maggio 2003, per i seguenti prodotti:

Organismo di Certificazione ed Ispezione:

Materiali stradali ((EN 13108-1:2006, EN 13108-2:2006, EN 13108-3:2006, EN 13108-4:2006, EN 13108-5:2006, EN 13108-6:2006, EN 13108-7:2006);

Aggregati (EN 13055-1:2002, EN 13055-2 :2004, EN13383-1 :2002, EN13450 :2002, EN 13139:2002, EN 12620:2002, EN13043:2002, EN13242:2002).

L'abilitazione decorre dalla data del suddetto decreto ed ha validità di sette anni.

11A05713

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno relitto idraulico della Roggia Marosticana in Marostica.

Con decreto 25 gennaio 2011 n. 1094, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del Demanio, registrato alla Corte dei Conti in data 17 febbraio 2011, reg. n. 1, foglio n. 219, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno relitto idraulica della Raggia Marosticane nel comune di Marostica (Vicenza), identificato al N.C.T. del comune medesimo al foglio 12 p.lle 1608, 1622.

11A05805

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 26 aprile 2011.

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,4617
Yen	119,43
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,100
Corona danese	7,4566
Lira Sterlina	0,88715
Fiorino ungherese	264,48
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7093
Zloty polacco	3,9340
Nuovo leu romeno	4,0725
Corona svedese	8,9257
Franco svizzero	1,2830
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,7800
Kuna croata	7,3553
Rublo russo	40,6750
Lira turca	2,2289
Dollaro australiano	1,3591
Real brasiliano	2,2882
Dollaro canadese	1,3929
Yuan cinese	9,5418
Dollaro di Hong Kong	11,3605
Rupia indonesiana	12639,62
Shekel israeliano	4,9900
Rupia indiana	65,0750
Won sudcoreano	1584,89
Peso messicano	16,9521
Ringgit malese	4,3668
Dollaro neozelandese	1,8169
Peso filippino	63,231
Dollaro di Singapore	1,8037
Baht tailandese	43,822
Rand sudafricano	9,8036

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A06002

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 27 aprile 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,4668
Yen	120,66
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,136
Corona danese	7,4558
Lira Sterlina	0,88640
Fiorino ungherese	264,79
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7093
Zloty polacco	3,9294
Nuovo leu romeno	4,0736
Corona svedese	8,9364
Franco svizzero	1,2886
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,7885
Kuna croata	7,3552
Rublo russo	40,6500
Lira turca	2,2329
Dollaro australiano	1,3563
Real brasiliano	2,2907
Dollaro canadese	1,3968
Yuan cinese	9,5508
Dollaro di Hong Kong	11,3994
Rupia indonesiana	12651,80
Shekel israeliano	5,0134
Rupia indiana	65,1850
Won sudcoreano	1586,19
Peso messicano	16,9723
Ringgit malese	4,3689
Dollaro neozelandese	1,8212
Peso filippino	63,365
Dollaro di Singapore	1,8080
Baht tailandese	43,960
Rand sudafricano	9,7547

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A06003

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 28 aprile 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,4794
Yen	120,97
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,124
Corona danese	7,4574
Lira Sterlina	0,88880
Fiorino ungherese	264,48
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7093
Zloty polacco	3,9393
Nuovo leu romeno	4,0810
Corona svedese	8,9280
Franco svizzero	1,2954
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,8090
Kuna croata	7,3608
Rublo russo	40,7350
Lira turca	2,2487
Dollaro australiano	1,3586
Real brasiliano	2,3298
Dollaro canadese	1,4065
Yuan cinese	9,6161
Dollaro di Hong Kong	11,4960
Rupia indonesiana	12698,33
Shekel israeliano	5,0499
Rupia indiana	65,7300
Won sudcoreano	1588,99
Peso messicano	17,0797
Ringgit malese	4,3990
Dollaro neozelandese	1,8495
Peso filippino	63,596
Dollaro di Singapore	1,8191
Baht tailandese	44,293
Rand sudafricano	9,8032

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A06004

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 29 aprile 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,4860
Yen	120,67
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,223
Corona danese	7,4576
Lira Sterlina	0,89170
Fiorino ungherese	264,50
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7093
Zloty polacco	3,9356
Nuovo leu romeno	4,0780
Corona svedese	8,9140
Franco svizzero	1,2867
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,7820
Kuna croata	7,3615
Rublo russo	40,6463
Lira turca	2,2580
Dollaro australiano	1,3560
Real brasiliano	2,3464
Dollaro canadese	1,4102
Yuan cinese	9,6456
Dollaro di Hong Kong	11,5427
Rupia indonesiana	12728,25
Shekel israeliano	5,0359
Rupia indiana	65,7030
Won sudcoreano	1588,61
Peso messicano	17,1186
Ringgit malese	4,4015
Dollaro neozelandese	1,8414
Peso filippino	63,475
Dollaro di Singapore	1,8205
Baht tailandese	44,387
Rand sudafricano	9,7994

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A06005

MINISTERO DELL'INTERNO

Assunzione di nuova denominazione della Parrocchia del «Beato Nunzio Sulprizio», in Mugnano di Napoli.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 23 marzo 2011, la Parrocchia del «Beato Nunzio Sulprizio», con sede in Mugnano di Napoli (Napoli), ha assunto la denominazione di Parrocchia «Beato Nunzio Sulprizio in Santa Maria Regina Apostolorum», con sede in Mugnano di Napoli (Napoli).

11A05717

Assunzione di nuova denominazione e trasferimento della sede della Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, a Monteliscai, in Siena.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 23 marzo 2011, la Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo a Monteliscai, con sede in Siena, ha assunto la denominazione di «Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo a Ponte Bozzone» e contestualmente trasferito la propria sede da Siena a Castelnuovo Berardenga (Siena).

11A05718

Estinzione di 16 confraternite in provincia di Asti

Con decreto del Ministro dell'interno in data 4 aprile 2011, vengono estinte le seguenti Confraternite:

1) Confraternita di S. Michele, con sede in Agliano d'Asti (Asti);

2) Confraternitadella SS. Annunziata in Casabianca, con sede in Asti;

3) Confraternita di Maria SS. Ausiliatrice in Viatosto, con sede in Asti;

4) Confraternita di S. Vincenzo Ferrari in Borgata Merlazza, con sede in Celle Enomondo (Asti);

5) Confraternita di S. Spirito e della Annunziata, con sede in Costigliole d'Asti (AT);

6) Confraternita del SS.Rosario, con sede in Frinco (Asti);

7) Confraternita di S. Bernardino, con sede in Frinco (Asti);

8) Confraternita del SS. Sacramento, con sede in Montafia (Asti);

9) Confraternita del Suffragio, con sede in Montafia (Asti);

10) Confraternita S. Rocco, con sede in Piea (Asti);

11) Confraternita di San Pietro Martire, con sede in Scurzolengo (Asti);

12) Confraternita del SS. Crocifisso, con sede in Tigliole d'Asti (Asti);

13) Confraternita dei SS. Maurizio ed Agata, con sede in Viarigi (Asti);

14) Confraternita di S. Michele, con sede in Viarigi (Asti);

15) Confraternita di S. Michele Arcangelo, con sede in Vigliano d'Asti (AT);

16) Confraternita dei Disciplinanti, con sede in Villanova d'Asti (Asti).

I provvedimenti di estinzione acquistano efficacia civile dal momento dell'iscrizione degli stessi nel registro delle persone giuridiche.

L'eventuale patrimonio di cui risultassero titolari le Confraternite estinte è devoluto agli enti citati in ciascun provvedimento di estinzione.

11A05767

Estinzione della Confraternita della SS. Annunziata, in Rocca d'Arazzo

Con decreto del Ministro dell'Interno in data 4 aprile 2011, viene estinta la Confraternita della SS. Annunziata, con sede in Rocca d'Arazzo (Asti).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

L'eventuale patrimonio di cui risultasse titolare l'ente estinto è devoluto alla Parrocchia dei Santi Genesio e Stefano, con sede in Rocca d'Arazzo (Asti).

11A05768

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Estensione dell' abilitazione della società SGS Italia S.p.a. in Milano ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità».

Con decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, n. 3377 del 12 aprile 2011, la Società SGS Italia S.p.a. con sede in via G. Cozzi n. 1/A, 20129 Milano, è stata abilitata, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità», all'espletamento dell'attestazione della conformità, ai sensi della Direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 e del decreto ministeriale n. 156 del 9 maggio 2003, per i seguenti prodotti:

Organismo di certificazione ed ispezione:

Prodotti prefabbricati di calcestruzzo (EN 14843: 2007, EN 14844: 2006, EN 14991: 2007, EN 14992: 2007, EN 15050: 2007);

Murature e prodotti correlati (EN 771-6: 2003/A1 :2005)

Legno strutturale (EN 14080 :2005, EN 14081-1 :2006, EN 14250 :2004, EN 14374 :2004);

Pannelli a base di legno per l'utilizzo nelle costruzioni (EN 13986:2004).

L'abilitazione decorre dalla data del suddetto decreto ed ha validità di sette anni.

11A05712

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Parere relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Aleatico di gradoli».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda della Regione Lazio – ARSIAL, presentata in data 30 luglio 2009, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di origine controllata «Aleatico di Gradoli»;

Ha espresso, nella riunione del 23 febbraio 2011, presente il rappresentante della Regione Lazio, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica al disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizione contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, Via XX Settembre, n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «ALEATICO DI GRADOLI»

Art. 1.

Denominazione e vini

La denominazione d'origine controllata «Aleatico di Gradoli» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le tipologie:

Aleatico di Gradoli;

Aleatico di Gradoli liquoroso;

Aleatico di Gradoli liquoroso riserva;

Aleatico di Gradoli passito.

Art. 2.

Base ampelografica

I vini a denominazione di origine controllata «Aleatico di Gradoli», di cui all'art 1, devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Aleatico minimo 95%;

altri vitigni a bacca di colore analogo idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, fino ad un massimo del 5%.

Art. 3.

Zona di produzione

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Aleatico di Gradoli» di cui all'art. 1 devono essere prodotte nell'intero territorio amministrativo dei comuni di: Gradoli, Grotte di Castro e San Lorenzo Nuovo ed in parte del territorio del comune di Latera in provincia di Viterbo.

La zona è così delimitata: partendo dalla riva del lago di Bolsena alla confluenza sulla medesima del confine comunale di S. Lorenzo Nuovo e Bolsena in località Renano, la linea di delimitazione segue verso nord tale confine comunale e successivamente verso ovest sino a incontrare quello tra S. Lorenzo Nuovo e Grotte di Castro (q. 439).

Da quota 439 la linea di delimitazione prosegue verso ovest lungo il confine di grotte di Castro per poi scendere verso sud fino alla confluenza di questo confine con quello di Gradoli e Latera in località La Buca. Da qui prosegue verso ovest lungo il confine di Latera fino al punto in cui questi si allontana da quello provinciale, in prossimità di Poggio Sant'Anna.

Da tale punto di delimitazione prosegue in linea retta in direzione sud-est fino a quota 461 da dove, per Madonna della Cava e C. le Coste, raggiunge il confine di Gradoli che segue verso est fino alla sponda del lago di Bolsena.

Lungo la sponda, verso nord, la linea di delimitazione torna nuovamente alla località Renano, punto di partenza.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Aleatico di Gradoli» devono essere quelle tradizionali della zona o, comunque, atte a conferire alle uve, ai mosti ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche tradizionali di qualità.

Sono, pertanto, da considerarsi idonei unicamente i vigneti situati ad un'altitudine non superiore ai 600 metri sul livello del mare.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve, dei mosti e dei vini.

È vietata ogni pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

La produzione massima di uva ad ettaro e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo sono le seguenti:

Aleatico di Gradoli:

Produzione uva tonn/ettaro: 9,00

Titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 11,50 vol.

Aleatico di Gradoli liquorso e liquoroso riserva:

Produzione uva tonn/ettaro: 9,00

Titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 12,00 vol.

Aleatico di Gradoli passito:

Produzione uva tonn/ettaro: 9,00

Titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 16% Vol.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare, alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Aleatico di Gradoli» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione, di preparazione e di affinamento dei vini a denominazione di origine controllata «Aleatico di Gradoli» di cui all'art. 1 devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata dal precedente art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le sue peculiari caratteristiche.

Per i vini a denominazione di origine controllata «Aleatico di Gradoli» la resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70%.

Qualora la resa uva/vino superi detto limite, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto ad alcuna denominazione di origine controllata; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Per la tipologia «passito» la resa uva/vino non deve essere superiore al 45%.

Le uve destinate alla produzione del vino "Aleatico di Gradoli" passito devono essere sottoposte ad un periodo di appassimento che deve essere protratto fino a raggiungere un contenuto zuccherino minimo di 280 grammi/litro.

I vini a denominazione di origine controllata «Aleatico di Gradoli» liquoroso devono essere ottenuti mediante alcolizzazione in conformità alle disposizioni delle norme vigenti.

Il vino a denominazione di origine controllata «Aleatico di Gradoli» liquoroso deve aver subito un periodo minimo di affinamento di sei mesi a decorrere dalla data di alcolizzazione.

Il vino a denominazione di origine controllata «Aleatico di Gradoli» liquoroso riserva deve aver subito un periodo di invecchiamento di almeno due anni dalla data di alcolizzazione in botti di rovere di capacità non superiore a 250 litri ed un ulteriore affinamento in bottiglia di almeno un anno.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini a denominazione di origine controllata «Aleatico di Gradoli» devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, rispettivamente alle seguenti caratteristiche:

«Aleatico di Gradoli»:

colore: rosso granato con tonalità violacee;

odore: finemente aromatico, caratteristico;

sapore: di frutto fresco, morbido, vellutato, dolce;

titolo alcolometrico minimo volumico complessivo: 12,00% vol di cui almeno 9,50% vol svolti;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20 g/l.

«Aleatico di Gradoli» liquoroso:

colore: rosso granato più o meno intenso, talvolta con riflessi violacei;

odore: aromatico, delicato, caratteristico;

sapore: pieno, dolce, armonico, gradevole;

titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 17,50% vol di cui almeno 15,00% vol svolti;

acidità totale minima: 4 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20 g/l.

«Aleatico di Gradoli» liquoroso riserva:

colore: rosso granato più o meno intenso, tendente talvolta all'arancione con l'invecchiamento;

odore: aromatico, caratteristico dell'invecchiamento in botte di rovere;

sapore: pieno, dolce più o meno tannico, armonico, gradevole;

titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 17,50% vol di cui almeno 15,00% vol svolti;

acidità totale minima: 4 g/l;

estratto secco netto minimo: 20 g/l.

«Aleatico di Gradoli» passito:

colore: rosso rubino talvolta con riflessi violacei;

odore: fruttato, finemente aromatico, caratteristico;

sapore: di frutta matura, dolce;

titolo alcolometrico minimo vo lumico complessivo: 16,00% vol di cui almeno 9,00% vol svolti;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 28 g/l.

È facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, di modificare i sopraindicati limiti di acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.

Art. 7.

Etichettatura designazione e presentazione

Alle denominazioni di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione ivi compresi gli aggettivi: «extra», «superiore», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino «Aleatico di Gradoli», di cui all'art 1, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Confezionamento

Per le tipologie «Aleatico di Gradoli» passito, liquoroso e liquoroso riserva è consentito l'imbottigliamento in recipienti di volume nominale fino a a 0,750 litri, con tappo sughero.

11A05738

Parere relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Val Polcèvera» e approvazione del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata, per il tramite della regione Liguria, dalle organizzazioni di categoria Coldiretti e Confederazione Italiana Agricoltori, su istanza dei produttori interessati, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini ad denominazione di origine controllata «Val Polcèvera»;

Visto il parere favorevole della Regione Liguria sull'istanza di cui sopra;

Ha espresso, nella riunione del 21 e 22 marzo 2011, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, la proposta del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Val Polcèvera», secondo il testo annesso al presente parere.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.

ANNESSO

Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Val Polcèvera".

Art. 1

Denominazioni e vini

La denominazione d'origine controllata "Val Polcèvera" è riservata ai seguenti vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione:

"Val Polcèvera" bianco, anche nelle tipologie spumante di qualità, frizzante e passito;

"Val Polcèvera" rosso, anche nelle tipologie novello e frizzante;

"Val Polcèvera" rosato, anche nella tipologia frizzante,

"Val Polcèvera" Bianchetta Genovese anche nella tipologia frizzante,

"Val Polcèvera" Vermentino anche nella tipologia frizzante.

La denominazione di origine controllata "Val Polcèvera" può essere accompagnata dalla indicazione della sottozona "Coronata", a condizione che i vini bianchi così designati provengano da uve della zona di produzione delimitata dal successivo art. 3, e rispondano ai particolari requisiti previsti dal presente disciplinare.

Art. 2

Base ampelografica

I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

vini bianchi:

Vermentino, Bianchetta Genovese e Albarola, da soli o congiuntamente per almeno il 60%; possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni a bacca bianca non aromatici, da soli o congiuntamente, riconosciuti idonei alla coltivazione nella Regione Liguria fino ad un massimo del 40%, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato, con D.M. 7 maggio 2004 e da ultimo aggiornato con D.M. 28 maggio 2010;

vini rossi e rosati:

Dolcetto, Sangiovese e Ciliegiolo da soli o congiuntamente per almeno il 60%; possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni a bacca nera non aromatici riconosciuti idonei alla coltivazione nella Regione Liguria fino ad un massimo del 40% iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato, con D.M. 7 maggio 2004 e da ultimo aggiornato con D.M. 28 maggio 2010.

I vini a denominazione di origine controllata "Val Polcèvera" con l'indicazione di uno dei seguenti vitigni:

Bianchetta Genovese;

Vermentino,

devono essere ottenuti da uve provenienti dai corrispondenti vitigni per almeno l'85%.

Possono concorrere alla produzione di detti vini, fino a un massimo del 15%, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, riconosciuti idonei alla coltivazione nella Regione Liguria.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione d'origine controllata "Val Polcevera" ricade nella provincia di Genova individuata dal bacino del torrente Polcevera e dei suoi affluenti Sardorella, Secca, Riccò e Verde.

La zona comprende in toto o in parte il territorio dei comuni di Genova, Sant'Olcese, Serra Riccò, Mignanego, Campomorone, Ceranesi e Mele.

In particolare i confini della zona seguono (in senso antiorario) i punti geografici sotto menzionati:

dalla città di Genova e la linea ferroviaria a scartamento ridotto Genova - Casella, situata nel territorio del comune di Genova, sino al punto di intersezione con il territorio del comune di Sant'Olcese, ad ovest, proseguendo lungo la direttrice dei monti Bastia, Tascee, Corvo, Crovo, Butegne, Mezzano e Alpe;

dai piani di Creto, al passo Crocetta di Orero e fino al passo dei Giovi lungo lo spartiacque tra la Val Polcevera e la Valle Scrivia, spartiacque che segue la direttrice dei monti: Alpe, Carossino e Sella, il Passo Crocetta di Orero e i monti: Carmo, Capanna, Vittoria, Cappellino, sino al Passo dei Giovi;

dal passo dei Giovi fino al Monte Turchino lungo la direttrice Bric Montaldo, Monte Poggio, Monte Leco, Monte Taccone, Bric di Guana, Bric Ronsasco, Prato del Gatto, Monte Orditano, M. Sejeu, M. Proralado, M. Foscallo, Bric Marino, Prato d'Ermo, M. Turchino;

dal Monte Turchino fino a località Vesima lungo la direttrice passo del Turchino, Bric Brusa, Bric Geremia, Monte Giallo, Bricco del Dente, Passo del Faiallo, Monte Reixa, Passo della Gava, Monte Pennone, Bric del Monte, Rio Luvea, località Vesima.

La zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Val Polcevera", designato con la sottozona Coronata, comprende la parte del comune di Genova, delimitata a est dal confine della zona, a sud dal mare a ovest dal torrente Varenna e a nord dal confine amministrativo.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Val Polcèvera" devono essere quelle normali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.

I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le produzioni delle denominazioni di origine di cui si tratta e ubicati in terreni di favorevole giacitura ed esposizione, con esclusione di quelli umidi o non sufficientemente soleggiati o di pianura alluvionale, atti a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.

Per i nuovi impianti e i reimpianti la densità non può essere inferiore a 4000 ceppi/ha.

I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli già usati nella zona.

La regione può consentire diverse forme di allevamento qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve e dei vini derivati.

È vietata ogni pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

La produzione massima di uva a ettaro e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve sono le seguenti:

Tipologia o sottozona	Produzione massima uva t/ha	Titolo alcolometrico volumico naturale minimo % vol.
"Val Polcèvera" bianco	9,5 t/ha	9,5 % vol
"Val Polcèvera" rosso	9,5 t/ha	10,0 % vol
"Val Polcèvera" rosato	9,5 t/ha	10,0 % vol
"Val Polcèvera" passito	9,5 t/ha	10,0 % vol
Val Polcèvera Sottozona "Coronata"	9 t/ha	10,5 % vol

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'ambito del territorio amministrativo della Regione Liguria.

È consentito che le operazioni di elaborazione dei mosti e dei vini destinati alla produzione delle tipologie spumante di qualità e frizzante, siano effettuate nell'ambito degli interi territori della regione Liguria e delle regioni limitrofe.

La tipologia rosato può essere ottenuta con la vinificazione "in rosato" delle uve rosse oppure con la vinificazione di un coacervo di uve rosse e bianche anche ammostate separatamente. In tal caso valgono le norme più restrittive previste nel precedente art. 4.

Il vino a denominazione di origine "Val Polcèvera" novello deve essere ottenuto con una macerazione carbonica di almeno il 40% delle uve .

Nella vinificazione delle uve per i vini a D.O.C. "Val Polcèvera" bianco passito le stesse devono essere appassite su pianta o graticci in locali idonei, con l'esclusione dell'aria riscaldata artificialmente, fino a presentare un tenore zuccherino di 260 g/l.

La resa massima dell'uva in vino, compresa l'eventuale aggiunta correttiva e la produzione massima di vino per ettaro, comprese le aggiunte occorrenti per l'elaborazione dei vini spumanti di qualità sono le seguenti:

Tipologia o sottozona	resa massima uva/vino	produzione massima di vino hl /ha
"Val Polcèvera" bianco	70%	66,5
"Val Polcèvera" rosso	70%	66,5
"Val Polcèvera" rosato	70%	66,5
"Val Polcèvera" passito	50%	47,5
Val Polcèvera Sottozona "Coronata"	70%	63

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75% per i vini "Val Polcevera" bianco, rosso e rosato o il 55% per il vino "Val Polcevera" passito, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

"Val Polcevera" bianco:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: caratteristico, delicato, persistente;

sapore: secco, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00g/l;

"Val Polcevera" bianco frizzante:

spuma : giallo ed evanescente;

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: delicato, persistente;

sapore: secco, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00g/l;

"Val Polcevera"rosso:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: gradevole;

sapore: secco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17 g/l.

"Val Polcevera" rosso frizzante:

spuma :fine ed evanescente;

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: gradevole;

sapore: asciutto, secco, di medio corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17 g/l.

"Val Polcevera" rosso novello:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: gradevole,caratteristico;

sapore: secco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17 g/l.

"Val Polcevera" rosato:

colore: rosato più o meno intenso;

profumo: delicato;

sapore: secco, fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15 g/l;

"Val Polcevera" rosato frizzante:
spuma : fine ed evanescente
colore: rosato più o meno intenso ;
profumo: delicato;
sapore: secco, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l;

"Val Polcevera" Bianchetta genovese:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: fine, delicato, discretamente persistente;
sapore: secco, sapido, pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,00g/l;

"Val Polcevera" Bianchetta genovese frizzante:
spuma: fine ed evanescente
colore: giallo paglierino più o meno carico;
profumo: fine, delicato;
sapore: secco, sapido, pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,00g/l.

"Val Polcevera" Vermentino:
colore: giallo paglierino, con eventuali riflessi verdolini;
profumo: delicato,fruttato;
sapore: secco, sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,00g/l.

"Val Polcevera" Vermentino frizzante:
spuma : fine ed evanescente
colore: giallo paglierino, con eventuali riflessi verdolini;
profumo: delicato,fruttato;
sapore: secco, sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,00g/l.

"Val Polcevera" passito:
colore: giallo più o meno intenso
odore: ampio, intenso, persistente;
sapore: dolce, caldo, sapido, pieno, persistente;
titolo alcometrico volumico totale minimo: 16,00 %i cui almeno 14% svolti;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l;

"Val Polcevera" spumante di qualità:
spuma: fine, persistente;
colore: giallo paglierino;
profumo: fine, delicato, persistente;
sapore: secco, fresco, leggero ma persistente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%;
acidità totale minima: 5%;
estratto non riduttore minimo: 14,00 /l.

"Val Polcevera" Coronata:
colore:giallo paglierino;
profumo: delicato, discretamente intenso e persistente;
sapore: secco, sapido, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l;

Per tutte le suddette tipologie di vino, in relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno si può rilevare lieve percezione di legno.

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore con proprio decreto.

Art. 7.

Etichettatura, designazione e presentazione

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "fine", "scelto", "selezionato" e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e tali da non trarre in inganno il consumatore.

Le menzioni facoltative esclusi i marchi e i nomi aziendali possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione d'origine del vino, salve le norme generali più restrittive.

Per tutti i vini a DOC "Valpolcevera" è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve con l'esclusione delle tipologie frizzante e spumante .

Art. 8.

Confezionamento

I vini a D.O.C. "Val Polcevera"possono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di volume nominale fino a 60 litri.

I recipienti di vetro con capacità inferiore ai 5 litri, per ciò che concerne la presentazione, devono essere consoni ai tradizionali caratteri di un vino di pregio.

11A05739

Parere relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Colline del Genovesato».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata, per il tramite della regione Liguria, dalle organizzazioni di categoria Coldiretti e Confederazione Italiana Agricoltori, su istanza dei produttori interessati, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Colline del Genovesato»;

Visto il parere favorevole della Regione Liguria sull'istanza di cui sopra;

Ha espresso, nella riunione del 21 e 22 marzo 2011, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, la proposta del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Colline del Genovesato», secondo il testo annesso al presente parere.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.

ANNESSO

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A IGT "COLLINE DEL GENOVESATO"

Articolo 1.

Denominazione

L'indicazione geografica tipica "Colline del Genovesato" accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti in appresso indicati.

Articolo 2.

Base ampelografica

L'indicazione geografica tipica " Colline del Genovesato" è riservata ai seguenti vini:

BIANCHI, anche nella tipologia frizzante;

ROSATI, anche nella tipologia frizzante;

ROSSI, anche nella tipologia frizzante, novello e passito.

I vini ad indicazione geografica tipica "Colline del Genovesato" devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni, a bacca di colore corrispondente, idonei alla coltivazione per la Regione Liguria, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 e da ultimo aggiornato con D.M. 28 maggio 2010.

I vini con l'indicazione geografica tipica "Colline del Genovesato" con l'indicazione di uno dei vitigni: Granaccia o Pigato, devono essere ottenuti da uve provenienti dai corrispondenti vitigni per almeno l'85%.

Possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni a bacca di colore analogo non aromatici, da soli o congiuntamente riconosciuti idonei alla produzione di uve da vino nella Regione Liguria fino ad un massimo del 15% .

Articolo 3.

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e delle uve atti ad essere designati con l' indicazione geografica tipica "Colline del Genovesato" comprende il territorio amministrativo della provincia di Genova incluso nelle denominazioni di origine controllata.: "Riviera di ponente" (Comuni di Arenzano e Cogoleto), "Golfo del Tigullio" e "Val Polcèvera".

In particolare i confini della zona sono geograficamente delimitati (in senso antiorario) da:

il Mare Ligure dal confine con la provincia di Savona al confine con la provincia di La Spezia, a sud;

i confini orientali dei Comuni della provincia di Genova di: Moneglia, Castiglione Chiavarese, Casarza Ligure, Nè, Mezzanego e Borzonasca;

i confini settentrionali dei Comuni della provincia di Genova di: Borzonasca, San Colombano Certenoli, Orero, Lorsica, Favale di Malvaro, Neirone, Lumarzo, Davagna e Genova,

quindi si prosegue dai piani di Creto, al passo Crocetta di Orero e fino al passo dei Giovi lungo lo spartiacque che segue la direttrice dei monti: Carmo, Capanna, Vittoria, Cappellino, sino al passo dei Giovi;

dal passo dei Giovi fino al monte Turchino lungo la direttrice Bric Montaldo, Monte Poggio, Monte Lecco o Leco, Monte Taccone, Bric di Guana, Bric Ronsasco, Prato del Gatto, Monte Orditano, M. Sejeu, M. Oralado, M. Foscallo, Bric Marino, Prato d'Ermo, M. Turchino;

dal Monte Turchino fino al monte Reixa e il confine della provincia di Savona lungo la direttrice passo del Turchino, Bric Brusa, Bric Geremia, Monte Giallo, Bric del Dente, Passo del Faiallo, Monte Reixa e Passo della Gava;

infine i confini occidentali dei comuni della provincia di Genova di Arenzano e Cogoleto.

Articolo 4.

Norme per la coltivazione

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti devono essere atte a conferire alle uve e ai vini che ne derivano le specifiche caratteristiche qualitative.

I sesti di impianto, le forme di allevamento del vigneto, i sistemi di potatura, devono essere quelli tradizionali delle aree di produzione e/o quelli deliberati dagli organi tecnici competenti.

È vietata ogni pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

La resa massima di uva per ettaro è di 13 tonnellate per tutti i vitigni che concorrono alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Colline del Genovesato".

Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica "Colline del Genovesato", seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini il seguente titolo alcolometrico volumico minimo naturale:

9,50 % vol per i bianchi;

10,00 % vol per i rossi ;

10,00 % vol per i rosati;

11,00 % vol per i novelli;

12,00 % vol per i passiti.

Articolo 5.

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'ambito del territorio amministrativo della regione Liguria.

La resa massima delle uve in vino finito non deve superare il 75% per tutte le tipologie , sono ammesse le pratiche enologiche dell'arricchimento nelle annate e nei limiti stabiliti dalla Regione Liguria con proprio decreto.

Per la tipologia passito la resa delle uve in vino non deve superare il 50% con riferimento all'uva fresca.

Articolo 6.

Immissione al consumo

All'atto della loro immissione al consumo i vini ad indicazione geografica tipica "Colline del Genovesato", seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 10,00 % per i bianchi, 10,50 % per i rossi e rosati, 11,00% per i novelli, 16,50 % per i passiti di cui almeno 14,00 % svolti.

Articolo 7.

Etichettatura, designazione e presentazione

Non è ammesso l'uso di indicazioni geografiche o toponomastiche, nomi di comuni, frazioni o località comprese nella zona di produzione.

Alla indicazione geografica tipica dei vini "Colline del Genovesato" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compressi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni veritiere in riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

11A05740

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2011-GU1-106) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, via Principe Umberto 4, 00185 Roma - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: gestionegu@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€	**309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€	**682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 127,00)**	- annuale	€	**295,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,20)**	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,40)**	- annuale	€	**85,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,60)**	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00